



# ELEZIONI AMMINISTRATIVE

13 - 14 APRILE 2008

vademecum elettorale

N. 2



**DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE**

Direttore: *Rita MARCHIORI*

**SETTORE COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE**

Dirigente in staff: *Daniela Bartoli*

Redazione a cura di:

*Federica Albertini, Gian Piero Valenti*

Realizzazione grafica a cura di:

*Barbara Resta*

*Duplicazione del Centro Stampa del Consiglio regionale*

**CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE**

Palazzo Lascaris - Via Alfieri 15 - 10121 Torino

tel. 011/5757375- 5757703-5757844

*orario, dal lunedì al giovedì: 9.00-13.00; 14.00-16.00*

*venerdì: 9.00-13.00*

marzo 2008

ELEZIONI  
AMMINISTRATIVE

13 – 14 APRILE 2008

vademecum elettorale



# INDICE

## Elezioni amministrative 13 – 14 aprile 2008

### VADEMECUM ELETTORALE

- Introduzione..... pag. 9
- Elezioni amministrative 2008 – Enti locali al voto..... pag. 11
- Calendario delle operazioni elettorali per l’elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale..... pag. 17
- Documentazione e procedure per il voto provinciale..... pag. 25
- Elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale..... pag. 30
- Calendario delle operazioni elettorali per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale..... pag. 32
- Documentazione e procedure per il voto comunale..... pag. 45
- Elezione del sindaco e del consiglio comunale..... pag. 51
- Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità..... pag. 55
- Tabella  
“Ineleggibilità alle cariche di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale o provinciale”..... pag. 61
- Tabella  
“Incompatibilità con le cariche di sindaco, presidente della provincia, assessore, consigliere comunale o provinciale”..... pag. 63
- Scioglimento e sospensione di consigli comunali e provinciali – artt. 141, 142, 143 e 144..... pag. 70

## Normativa di riferimento

- Costituzione 27 dicembre 1947  
"Costituzione della Repubblica Italiana"..... pag. 75
- Legge 8 marzo 1951, n. 122  
"Norme per l'elezione dei Consigli provinciali"..... pag. 81
- Legge 4 aprile 1956, n. 212  
"Norme per la disciplina della propaganda elettorale"..... pag. 87
- D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361  
"Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati..... pag. 89
- D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570  
"Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali"..... pag. 91
- Legge 13 marzo 1980, n. 70  
"Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione"..... pag. 129
- Legge 8 marzo 1989, n. 95  
"Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570" ..... pag. 132
- Legge 19 marzo 1990, n. 55  
"Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"..... pag. 134
- Legge 21 marzo 1990, n. 53  
"Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale"..... pag. 143
- Legge 7 giugno 1991, n. 182  
"Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali"..... pag. 149
- Legge 25 marzo 1993, n. 81  
"Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1/circ)"..... pag. 150
- D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132  
"Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali"..... pag. 163
- Legge 10 dicembre 1993, n. 515  
"Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica"..... pag. 166

- D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533  
 “Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica”.... pag. 174
- Direttiva 19 dicembre 1994, n. 94/80/CE  
 “Direttiva del Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza”..... pag. 175
- D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197  
 “Attuazione della *direttiva 94/80/CE* concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza”..... pag. 184
- Legge 30 aprile 1999, n. 120  
 “Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale”..... pag. 187
- Legge 22 febbraio 2000, n. 28  
 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”..... pag. 190
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”..... pag. 196
- Legge 5 giugno 2003, n. 131  
 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”..... pag. 214
- Legge 6 novembre 2003, n. 313  
 “Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”..... pag. 219
- Legge 2 marzo 2004, n.61  
 “Norme in materia di reati elettorali”..... pag. 221
- Decreto Legge 15 febbraio 2008, n. 24  
 Convertito in legge con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2008, n. 30  
 “Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell’anno 2008”..... pag. 223
- Provvedimento 20 febbraio 2008  
 “Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previste per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle candidature..... pag. 228
- Delibera 21 febbraio 2008, n. 33/08/CSP  
 “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia..... pag. 233



## INTRODUZIONE

Il 13 e 14 aprile, contemporaneamente alle elezioni politiche, si voterà per rinnovare il mandato di 34 sindaci e consigli comunali piemontesi nonché il presidente ed il consiglio provinciale di Asti.

Com'è noto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ha definito il sistema elettorale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni di dimensioni demografiche inferiori o superiori ai 15.000 abitanti.

Gli elettori che voteranno in un comune del primo tipo eleggeranno il sindaco a suffragio universale diretto utilizzando un sistema maggioritario a turno unico. Vincerà chi raggiungerà la maggioranza relativa di voti e alla lista collegata con tale candidato spetteranno i due terzi dei seggi consiliari; i seggi rimanenti saranno ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.

Nei restanti comuni il sindaco verrà ugualmente eletto con sistema maggioritario, ma corretto, nel caso, dal doppio turno e dal premio di maggioranza.

Una sola tornata sarà sufficiente ad eleggere il candidato sindaco se raggiungerà la maggioranza assoluta dei voti validi espressi; diversamente si svolgerà un turno di ballottaggio tra i due candidati meglio piazzati. La ripartizione dei seggi fra le liste che avranno superato la soglia di sbarramento verrà calcolata proporzionalmente tenendo conto che alle liste collegate con il candidato vincente verrà assegnato almeno il 60% dei seggi a titolo di premio.

L'elettore potrà altresì giovare della facoltà di votare in maniera disgiunta, ovvero per un candidato sindaco e per una lista non collegata con quest'ultimo.

Questo sistema elettorale è stato, nel tempo, vieppiù apprezzato dai cittadini perché ha consentito di esercitare il potere di scelta diretta e personale del candidato obbligando così i partiti a scegliere i candidati sindaci nel rispetto dei criteri del merito e dell'etica; ha garantito la governabilità, grazie alla costituzione di maggioranze solide e affidabili, anche perché legate alla sorte politica personale del sindaco sostenuto; ha permesso che si diffondesse una cultura bipolare, premessa indispensabile per l'affermazione della cultura democratica dell'alternanza politica.



## ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2008

Enti locali al voto 2008					
**N: sindaci neoeletti; R: sindaci riconfermati al secondo mandato					
<b>Provincia di ALESSANDRIA</b>					
<b>COMUNI</b>	<b>SINDACO</b>	<b>N/R**</b>	<b>AREA POLITICA</b>	<b>ELEZ. PREC.</b>	
FRANCAVILLA BISIO*	Mazzarello Mario	N	LISTA CIVICA	25/05/2003	
MALVICINO	Moretti Francesco	N	LISTA CIVICA	25/05/2003	
MOLINO DEI TORTI	Caldirola Renato Luigi	R		25/05/2003	
<b>Provincia di ASTI</b>					
<b>COMUNI</b>	<b>SINDACO</b>	<b>N/R**</b>	<b>AREA POLITICA</b>	<b>ELEZ. PREC.</b>	
MONASTERO BORMIDA	Gallareto Luigi	N	LISTA CIVICA	25/05/2003	
MONTIGLIO MONFERRATO	Tasso Dimitri	R	LISTA CIVICA	25/05/2003	
<b>Provincia di BIELLA</b>					
<b>COMUNI</b>	<b>SINDACO</b>	<b>N/R**</b>	<b>AREA POLITICA</b>	<b>ELEZ. PREC.</b>	
TERNENGO	Sega Aldo	N	LISTA CIVICA	25/05/2003	
MEZZANA MORTIGLIENGO	Macchetto Danilo	N	LISTA CIVICA	25/05/2003	
<b>Provincia di CUNEO</b>					
<b>COMUNI</b>	<b>SINDACO</b>	<b>N/R**</b>	<b>AREA POLITICA</b>	<b>ELEZ. PREC.</b>	
FETSOGLIO	Gallo Bruno	N	LISTA CIVICA	25/05/2003	
VERMANTE	Papalia Domenico	N	LISTA CIVICA	25/05/2003	
VILLANOVA MONDOVI*	Boasso Giuseppe	N	LC-CENTRO	25/05/2003	
<b>Provincia di NOVARA</b>					
<b>COMUNI</b>	<b>SINDACO</b>	<b>N/R**</b>	<b>AREA POLITICA</b>	<b>ELEZ. PREC.</b>	
MIASINO	Beltrami Armando	N	LC-CEN-SIN	25/05/2003	
<b>Provincia di TORINO</b>					
<b>COMUNI</b>	<b>SINDACO</b>	<b>N/R**</b>	<b>AREA POLITICA</b>	<b>ELEZ. PREC.</b>	
LAURIANO	Bronzin Graziano	R	LISTA CIVICA	25/05/2003	
IVREA	Grijuola Firenze	R	CEN-SIN	25/05/2003	
ORBASSANO	Marroni Carlo	N	CEN-SIN	25/05/2003	
RIVAROLO CANAVESE	Bertot Fabrizio	N	LISTA CIVICA	25/05/2003	
ROURE	Lazzarini Bruno	R	LISTA CIVICA	25/05/2003	
SCARMAGNO	Cardone Gianpiero	R	LISTA CIVICA	25/05/2003	
<b>Provincia di VERCELLI</b>					
<b>COMUNI</b>	<b>SINDACO</b>	<b>N/R**</b>	<b>AREA POLITICA</b>	<b>ELEZ. PREC.</b>	
BALOCCO	Pedruzzi Piermaria		LISTA CIVICA	25/05/2003	
SAN GERMANO VERC. SE	Paggi Orazio		LC-CEN-SIN	25/05/2003	
Sono sottolineati i comuni superiori ai 15.000 abitanti					
* Al voto non per scadenza naturale					
<b>N.B.:</b> Solo Salmour non rivota avendo rinnovato l'amministrazione comunale nel 2007, fuori dalla scadenza naturale. Andranno però aggiunti tutti i comuni che si sciolgono entro il 27 febbraio 2008 e che sono:					
ACCEGLIO (CN)	ultime elez. 2005		sciolto il 08/12/2007	C/STR	
ALTO (CN)	ultime elez. 2004		sciolto il 01/02/2008	C/PREF	
AMENO (NO)	ultime elez. 2004		sciolto il 22/02/2008	C/PREF	
BIBIANA (TO)	ultime elez. 2004		sciolto il 21/12/2007	C/STR	
BORGOMASINO (TO)	ultime elez. 2004		sciolto il 25/07/2007	C/PREF	
CALASCA CASTIGLIONE (VCO)	ultime elez. 2004		sciolto il 26/04/2007	C/STR	
CARESANA (VC)	ultime elez. 2004		sciolto il 31/12/2007	C/STR	
CHELAMBERTO (TO)	ultime elez. 2004		sciolto il 20/12/2007	C/STR	
COSSANO BELBO (CN)	ultime elez. 2004		sciolto il 30/10/2007	-	
FUBINE (AL)	ultime elez. 2004		sciolto il 24/07/2007	-	
GIGNESE (VCO)	ultime elez. 2004		sciolto il 24/07/2007	-	
MONTALDO BORMIDA (AL)	ultime elez. 2004		sciolto il 20/12/2007	-	
PEROSA CANAVESE (TO)	ultime elez. 2004		sciolto il 19/04/2007	C/STR	
RIVELLA (VC)	ultime elez. 2004		sciolto il 21/05/2007	C/STR	
VILLADOSSOLA (VCO)	ultime elez. 2004		sciolto il 26/02/2008	C/PREF	
<b>Provincia di ASTI (consiglio provinciale)</b>			<b>Comuni al voto</b>	<b>34</b>	
			<b>Province al voto</b>	<b>1</b>	

## **QUANDO SI VOTA**

### **Domenica 13 aprile 2008**

I seggi aprono alle ore 8 e chiudono alle ore 22

### **Lunedì 14 aprile 2008**

I seggi aprono alle ore 7 e chiudono alle ore 15

## **PER COSA SI VOTA**

In Piemonte si vota per rinnovare:

- 34 consigli comunali  
(32 inferiori ai 15.000 abitanti e 2 superiori ai 15.000 abitanti)
- 1 provincia [Asti]  
(266 sezioni – totale elettori 180.343 di cui 86.573 maschi e 93.770 femmine)

## **CHI HA DIRITTO AL VOTO**

- Tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune che hanno compiuto il 18° anno di età alla data della votazione.
- I cittadini stranieri appartenenti a stati membri dell'Unione Europea<sup>1</sup>, residenti nei comuni interessati alle consultazioni elettorali, iscritti nelle liste elettorali aggiunte istituite presso lo stesso comune. (*D.Lgs. 12 Aprile 1996, n. 197*).

L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell'Unione l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco e del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilità a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consiglieri, con esclusione della carica di vicesindaco.

---

<sup>1</sup> I paesi che fanno parte dell'Unione europea sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Malta, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, ed Ungheria.

## CHI VOTA

### Elettorato attivo

Votano per l'elezione delle due Camere i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza che hanno compiuto il 18° anno di età per l'elezione dei deputati (Costituzione, art. 48, co.1 e D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 art. 1 ) e il 25° anno di età per l'elezione dei senatori (Costituzione, art. 58 co.1 e D.Lgs 20 dicembre 1993 n. 533 art. 13 co.1).

Votano inoltre i cittadini italiani residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali previste, ai sensi della legge 27 dicembre 2001 n. 459 art. 5.

Il diritto di elettorato attivo può essere limitato soltanto per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge (Costituzione, art. 48 co. 3).

La legge elenca tassativamente le cause di perdita dell'elettorato attivo (D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 art. 2).

Sono esclusi definitivamente o temporaneamente dal diritto di elettorato attivo:

- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione personali<sup>2</sup>, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza personali detentive oppure alla libertà vigilata oppure al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato attivo.

### Elettorato passivo

Possono essere eletti alla carica di deputato e senatore i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto rispettivamente il 25° e il 40° anno di età (Costituzione, art. 56 co.3 e art. 58 co.2).

La perdita della capacità elettorale attiva produce come diretta conseguenza l'estinzione del diritto di elettorato passivo.

---

<sup>2</sup> Sono misure di prevenzione personali (L. 1423/56, art. 3):

- la sorveglianza speciale;
- il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quello di residenza o di dimora abituale, o in una o più province;
- l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

Sono misure di sicurezza personali detentive:

- l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (c.p. artt. 216, 217, 218);
- il ricovero in una casa di cura e di custodia (c.p. artt. 219, 220, 221);
- il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (c.p. art. 222);
- il ricovero in un riformatorio giudiziario (c.p. artt. 223, 224, 225, 226, 227).

## **IL DIRITTO DI VOTO E DI ELEGGIBILITÀ ALLE ELEZIONI COMUNALI PER I CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA**

Il D.Lgs 12 aprile 1996 n. 197 “Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza” dispone che i cittadini dell'Unione che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista aggiunta istituita presso ciascun comune.

L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell'Unione di esercitare il diritto all'elettorato passivo e quindi concorrere per l'elezione a consigliere (comunale o circoscrizionale), e ad un'eventuale nomina a componente della giunta del comune con esclusione della carica di vice sindaco.

Nella domanda di iscrizione all'apposita lista aggiunta (da presentare non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali) devono essere tassativamente dichiarati:

- 1) la cittadinanza;
- 2) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;
- 3) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non siano già iscritti;
- 4) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di documento d'identità valido.

L'articolo 5 prevede che i cittadini dell'Unione che intendano presentare la propria candidatura debbano produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal D.P.R. 16/5/1960 n. 570 <sup>3</sup>e dalla legge 25 marzo 1993 n. 81<sup>4</sup> una dichiarazione contenente:

- 1) un certificato d'iscrizione nella lista elettorale aggiunta per i cittadini dell'Unione Europea o, in alternativa, un attestato che comprovi l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nei termini di legge;
- 2) la dichiarazione di accettazione della candidatura;
- 3) la cittadinanza e l'attuale residenza in Italia e l'indirizzo nello Stato membro di origine;
- 4) Un certificato, rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine attestante il godimento dei diritti politici o dal quale risulti che non sia decaduto da tale diritto;
- 5) qualora non siano ancora stati iscritti, un'attestato del comune circa l'avvenuta presentazione della domande del candidato di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte entro i termini prescritti.

### **COME SI VOTA**

---

<sup>3</sup> D.P.R. 16-5-1960 n. 570 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali. (G. U. 23 giugno 1960, n. 152, S.O.) . Artt. 28 e seguenti

<sup>4</sup> L. 25-3-1993 n. 81 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale. (G. U. 27 marzo 1993, n. 72, S.O).

L'elettore ha a disposizione una scheda elettorale per la Camera e una per il Senato sulle quali sono raffigurati i simboli delle liste in competizione, rispettivamente nella circoscrizione o nella regione.

I simboli delle liste appartenenti alla medesima **coalizione** sono riprodotti su un'unica riga orizzontale uno accanto all'altro. L'elettore esprime il voto tracciando un segno sul simbolo della lista prescelta. Non è possibile manifestare alcun voto di preferenza per i candidati dal momento che le liste sono "bloccate".

Il voto espresso per la lista produce effetti anche in favore della coalizione di cui la lista fa parte.

#### **DOCUMENTI NECESSARI PER VOTARE**

Tessera elettorale unitamente ad un documento di identificazione.

**CALENDARIO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL  
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE  
13 e 14 APRILE 2008**

**MERCOLEDI' 6 febbraio 2008**

Publicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

**GIOVEDI' 28 febbraio 2008**

**(45° giorno antecedente quello della votazione)**

Publicazione, a cura del sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali con il quale viene dato avviso agli elettori della data della votazione per le elezioni provinciali relativamente al primo turno di votazione e all'eventuale turno di ballottaggio.

Scadenza del termine per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali per gli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito a una sentenza passata in giudicato o a un altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria.

Scadenza del termine per l'iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel comune.

Scadenza del termine per le variazioni da apportare alle liste in seguito a trasferimento di abitazione degli elettori nella circoscrizione di un'altra sezione dello stesso comune.

*(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 18 e D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32 co.4 e art. 41 co.2)*

**Da GIOVEDI' 28 febbraio 2008 a VENERDI' 11 aprile 2008**

**(dal 45° giorno fino al 2° giorno antecedente quello della votazione)**

La comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati che sono in competizione.

*(Legge 22 febbraio 2000 n. 28, art. 4 co. 1)*

La trasmissione su mezzi radiotelevisivi dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica comunque denominati è ammessa esclusivamente ai sensi dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2000 n. 28.

Gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro; la comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni.

Sono ammesse solo le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- c) pubblicazioni di confronto tra più candidati  
(Legge 22 febbraio 2000, n. 28 art. 7 co.1)

**Da GIOVEDÌ 28 febbraio 2008 a LUNEDÌ 14 aprile 2008  
(dal 45° giorno fino alla chiusura delle operazioni di votazione)**

In qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

(Legge 22 febbraio 2000, n. 28 art. 5 co.2)

E' fatto divieto, a tutte le amministrazioni pubbliche, di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

(Legge 22 febbraio 2000, n. 28 art. 9 co.1)

Nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni.

(Legge 10 dicembre 1993, n. 515 art. 1 co.5)

**Entro MARTEDÌ 4 marzo 2008  
(40° giorno antecedente quello della votazione)**

Costituzione dell'ufficio elettorale centrale presso la corte d'appello del capoluogo della provincia o il tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, presso il tribunale della provincia più vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia corte d'appello.

(Legge 8 marzo 1951, n. 122 art. 13)

Costituzione degli Uffici elettorali circoscrizionali per le elezioni provinciali da parte del presidente del tribunale del capoluogo di provincia o del tribunale nel cui circondario è compreso il capoluogo di provincia.

(Legge 8 marzo 1951, n. 122 art. 12 co.1)

Termine entro il quale i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea che intendano partecipare come elettori alle elezioni circoscrizionali del comune nel quale risiedono, devono presentare al sindaco una domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita presso lo stesso comune.

(D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, art. 1 e 3)

**Entro DOMENICA 9 marzo 2008**  
**(entro il 35° giorno antecedente quello della votazione)**

Compilazione, a cura dell' Ufficio elettorale, di un elenco in triplice copia dei nominativi dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per le elezioni.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla commissione elettorale circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

La seconda copia dell'elenco è pubblicata all'albo pretorio.

La terza copia è depositata presso la Segreteria del Comune.

*(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 33 co. 1,2,3)*

**Entro LUNEDI' 10 marzo 2008**  
**(34° giorno antecedente quello della votazione)**

Termine entro il quale devono pervenire al sindaco del comune le domande di coloro che – anche se non partecipano alla competizione elettorale con proprie liste o gruppi di candidati - intendono ugualmente eseguire affissioni di propaganda elettorale negli spazi di cui al 2° comma dell'art. 1 della legge n. 212 del 4 aprile 1956 .

*(Legge 4 aprile 1956 n. 212 art. 4, co.1)*

**Da MARTEDI' 11 marzo 2008 a GIOVEDI' 13 marzo 2008**  
**(dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione)**

La giunta comunale provvede, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, a stabilire e a delimitare gli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste ammesse.

Ripartisce gli spazi fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

*(Legge 4 aprile 1956 n. 212, art., 2 co.1)*

**VENERDI' 14 marzo 2008**  
**(dal 30° giorno antecedente quello della votazione)**

Scadenza del termine entro il quale la Commissione elettorale circondariale iscrive nelle liste elettorali i nominativi degli elettori che abbiano acquistato il diritto di voto per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o che abbiano riacquisito il diritto stesso in seguito alla cessazione delle cause ostative.

Affissione da parte di singoli candidati o di partiti o gruppi politici di manifesti di propaganda, stampati, giornali murali o altri, negli appositi spazi.

Inizio del divieto di determinate forme di propaganda:

- propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti) e compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi;
- lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- propaganda luminosa mobile;
- propaganda mobile fonica, salvo la possibilità di preannunciare il giorno e l'ora in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale.

Sono consentite le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che non sono assoggettate all'obbligo di comunicazione da parte dei promotori al Questore della provincia.

*(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32 co.4 e Legge 4 aprile 1956 n. 212, art. 6 co. 1 )*

La comunicazione politica su quotidiani e periodici è limitata alla pubblicazione di annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati nonché pubblicazioni di confronto fra più candidati.

*(Legge 22 febbraio 2000 n. 28 art.7 co.2)*

**Dalle ore 8 di VENERDI' 14 marzo 2008 alle ore 12 di SABATO 15 marzo 2008  
(dal 30° giorno al 29° giorno antecedente quello della votazione)**

Presentazione, presso la segreteria dell'Ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali costituito presso la corte d'appello o il tribunale del capoluogo di provincia o il tribunale nel cui circondario è compreso il capoluogo di provincia, delle candidature alla carica di presidente della provincia e dei gruppi dei candidati alla carica di consigliere provinciale collegati con il rispettivo candidato presidente.

*(Legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 14 co.6)*

**Entro DOMENICA 16 marzo 2008  
(entro il 28° giorno antecedente quello della votazione )**

Verifica, da parte dell'ufficio elettorale centrale, delle candidature per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale e pronuncia sull'ammissione di esse.

La verifica consiste:

- nell'accertamento della data di presentazione dei gruppi di candidati;
- nella verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme;
- nel controllo del numero dei candidati;
- nell'esame della composizione del gruppo e della posizione dei singoli candidati;
- nell'esame dei contrassegni dei gruppi dei candidati;
- nel controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature;
- nel controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

Eventuale ricusazione dei contrassegni di lista identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli usati da altri partiti o riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, essendo usati da partiti presenti in parlamento, possono trarre in errore l'elettore con assegnazione di un termine non superiore a 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno.

In caso di ricusazione, immediata comunicazione ai delegati del gruppo da parte dell'ufficio elettorale centrale.

*(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 30 e art. 31)*

**Entro MARTEDI' 18 marzo 2008**  
**(entro il 26° giorno antecedente quello della votazione)**

Riunione dell'Ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali per ascoltare, eventualmente, i delegati dei candidati e dei gruppi ricusati e per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale.

Presentazione, in caso di ricusazione, da parte dei delegati del gruppo di un nuovo contrassegno.

Terminate le operazioni relative all'esame e all'ammissione dei gruppi dei candidati presentati, l'ufficio elettorale centrale procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto con i nomi dei candidati ed i relativi contrassegni e alla stampa delle schede di ciascun collegio.

Invio del manifesto ai sindaci dei comuni dei singoli collegi della provincia.

*(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 33 u.c. e Legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 17 co.1)*

**Entro MERCOLEDI' 19 marzo 2008**  
**(entro il 25° giorno antecedente quello della votazione)**

Spedizione, a cura dei Comuni, agli elettori residenti all'estero di una cartolina-avviso recante l'indicazione del tipo di elezione e della data di votazione del primo turno e dell'eventuale ballottaggio.

*(Legge 7 febbraio 1979, n. 40 art.6)*

**Da MERCOLEDI' 19 marzo 2008 a LUNEDI' 24 marzo 2008**  
**(dal 25° al 20° giorno antecedente quello della votazione)**

Sorteggio, da parte della commissione elettorale comunale, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori e dei segretari pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione di ciascun ufficio elettorale di sezione.

*(Legge 8 marzo 1989 n.95, art.6, co.1)*

**Da DOMENICA 23 marzo a VENERDI' 11 aprile**  
**(dal 21° al 2° giorno antecedente quello della votazione)**

Stampa delle schede di votazione per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale.

**Entro SABATO 29 marzo 2008**  
**(entro il 15° giorno antecedente quello della votazione)**

Affissione - all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici a cura del sindaco - del manifesto recante i nomi dei candidati alla carica di presidente della provincia e i nomi dei candidati del collegio alla carica di consigliere provinciale collegati con il candidato presidente, insieme ai relativi

contrassegni e numeri d'ordine, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio elettorale centrale.

Notifica, da parte del sindaco o del commissario incaricato alla provvisoria amministrazione del comune, della nomina a scrutatori di seggio elettorale per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

Comunicazione al sindaco o al commissario, da parte degli scrutatori sorteggiati, degli eventuali gravi impedimenti ad assolvere gli incarichi ai fini della sostituzione entro 48 ore dalla notifica della nomina ai fini della sostituzione degli impediti.

*(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 34, co. 1 e Legge 8 marzo 1989 n. 95, art.6, co.3)*

#### **Da SABATO 29 marzo 2008 a LUNEDI' 14 aprile 2008**

**(dal 15° giorno antecedente quello della votazione fino alla chiusura delle operazioni di voto)**

Divieto di rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto.

*(Legge 22 febbraio 2000 n. 28, art. 8, co.1)*

#### **Da MARTEDI' 8 aprile 2008 a LUNEDI' 14 aprile 2008**

**(dal 5° giorno antecedente quello della votazione al giorno della votazione compreso)**

Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti quotidianamente, anche nei giorni festivi, dalle ore 9 alle ore 19, e il giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il compimento delle operazioni relative al rilascio dei certificati elettorali non consegnati a domicilio e dei duplicati.

*(D.P.R. 8 settembre 2000 n. 299, art. 9)*

#### **Entro GIOVEDI' 10 aprile 2008**

**(entro il 3° giorno antecedente quello della votazione)**

Scadenza del termine, entro il quale gli elettori ricoverati in ospedali e luoghi di cura aventi diritto al voto, devono far pervenire al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o nel luogo di cura.

Notifica agli interessati, da parte del sindaco o del commissario incaricato, della nomina a scrutatore di seggio elettorale in sostituzione di eventuali rinunciari per grave impedimento.

Trasmissione al sindaco da parte dell'ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali per la consegna al presidente di ogni seggio elettorale- dell'elenco dei delegati autorizzati a designare, per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale, i rappresentanti dei gruppi dei candidati presso ogni seggio.

*(Legge 8 marzo 1989 n. 95, art. 6, u.c. e D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 42, co.2 e art.35, co.1)*

**SABATO 12 aprile 2008**  
**(giorno precedente la votazione)**

Inizio del divieto di effettuare nel giorno precedente e nei giorni stabiliti per la votazione:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.

*(Legge 4 aprile 1956 n. 212, art. 9)*

Consegna ai presidenti di ogni sezione del materiale occorrente per le operazioni di votazione e scrutinio, nonché degli elenchi di coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nei luoghi di cura.

*(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570,, art. 27 co.1 e art. 42, co.3)*

**Ore 16**

Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione ad opera del presidente di seggio.

Autenticazione delle schede di votazione mediante firma apposta dagli scrutatori e apposizione del bollo della sezione ad opera del presidente a tergo di ciascuna scheda.

Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati per le elezioni provinciali.

Sigillo ad opera del presidente delle urne, delle cassette o delle scatole recanti le schede, e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione.

*(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 47, co.1, co.5, co.7, co.11)*

**DOMENICA 13 aprile 2008 entro le ore 12**

Scadenza del termine entro il quale devono essere presentati gli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidate per le elezioni provinciali

*(Legge 8 marzo 1951, n. 122 art.18)*

**Da MERCOLEDI' 6 febbraio 2008 a LUNEDI' 14 aprile 2008**  
**(dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto)**

Divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

*(Legge 22 febbraio 2000 n. 28, art .9, co. 1e 2)*

## **DOMENICA 13 aprile 2008 e LUNEDÌ 14 aprile 2008**

Divieto di:

- comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
- nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda,
- diffusione di trasmissioni radio televisive di propaganda elettorale;
- di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche appositamente riservate.

*(Legge 4 aprile 1956 n. 212, art. 9)*

### **DOMENICA 13 aprile 2008**

Ore 8 inizio operazioni di voto

Ore 22 chiusura dei seggi

### **LUNEDÌ 14 aprile 2008**

Ore 7 inizio operazioni di voto

Ore 15 chiusura dei seggi e inizio delle operazioni di spoglio delle schede

## **TURNO DI BALLOTTAGGIO**

### **DOMENICA 27 aprile 2008**

**(entro 14 giorni dalla votazione del primo turno)**

Secondo turno nel caso in cui nessun candidato alla carica di presidente della provincia ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi.

I candidati ammessi hanno facoltà, fermi restando i collegamenti dichiarati con i gruppi al primo turno, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi entro 7 giorni dalla prima votazione.

I nuovi collegamenti dovranno essere suffragati da reciproche e convergenti dichiarazioni da parte dei delegati dei gruppi interessati

Ore 8 inizio operazioni di voto

Ore 22 chiusura dei seggi

**LUNEDI' 28 aprile 2008**

Ore 7 inizio operazioni di voto

Ore 15 chiusura dei seggi e inizio delle operazioni di spoglio delle schede

## DOCUMENTAZIONE E PROCEDURE PER IL VOTO PROVINCIALE

Le candidature per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale devono essere presentate riunite in gruppi contraddistinti da un unico contrassegno, con l'indicazione, per ogni candidato, del collegio uninominale provinciale per il quale viene proposto.

Per la presentazione dei gruppi di candidati, è necessario produrre i seguenti documenti:

- a) candidatura alla carica di presidente della provincia ed elenco dei candidati alla carica di consigliere provinciale che costituiscono l'unico gruppo o uno dei gruppi collegati al candidato a presidente;
- b) dichiarazione di presentazione del gruppo;
- c) certificati attestanti che i presentatori sono elettori di un comune della provincia;
- d) dichiarazioni di accettazione delle candidature alla carica di presidente della provincia e alla carica di consigliere provinciale;
- e) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- f) modello del contrassegno del gruppo.

Ogni gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella provincia.

Tale numero deve essere:

- almeno 15 membri e non più di 45 nelle province con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti;
- almeno 12 e non più di 36 nelle province con popolazione compresa tra 700.000 e 1.400.000 abitanti;
- almeno 10 e non più di 30 nelle province con popolazione compresa tra 300.001 e 700.000 abitanti;
- almeno 8 e non più di 24 nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

Ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare, all'atto di presentare la propria candidatura, di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati (*D.Lgs. 18 aprile 2000, n. 267 art. 74 co.3*).

Per ciascun candidato alla carica di consigliere, inoltre deve essere indicato il collegio uninominale provinciale per il quale viene presentato (*Legge 8 marzo 1951, n. 122 art. 14 co.3*).

### **Dichiarazione di presentazione delle candidature**

La dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di presidente della Provincia e di un gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale deve essere compilata con i dati anagrafici dei candidati a consigliere e del candidato a presidente e sottoscritta da un certo numero di elettori di comuni della provincia, variabile secondo l'ampiezza della provincia stessa.

Per ogni candidato deve essere indicato il collegio uninominale provinciale per il quale è proposto.

La dichiarazione deve essere fatta in forma scritta.

Con il gruppo deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo.

La dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati per il consiglio provinciale deve essere sottoscritta, pena la sua invalidità:

- da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle province fino 100.000 abitanti;
- da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle province con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- da almeno 500 e da non più 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle province con più di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle province con più di 1.000.000 di abitanti.

All'atto della presentazione del gruppo, ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altre province.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale per la presentazione delle candidature (*Legge 21 marzo 1990, n. 53 art. 14 co.3*).

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. (*D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 art. 32 co.5*).

I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia.

Sembra inammissibile e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi, che i candidati figurino tra i presentatori del gruppo e, pertanto, loro eventuali sottoscrizioni sono da considerarsi come non apposte.

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso<sup>1</sup>.

La dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve contenere l'indicazione di due delegati<sup>2</sup> incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare al gruppo e di designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate, con dichiarazione autenticata da un notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio elettorale, presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale, nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia.

---

<sup>1</sup> D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 art. 2

<sup>2</sup> Nel silenzio della legge si ritiene che i delegati siano da scegliere tra i presentatori e non tra i candidati; tuttavia nulla vieta che la scelta cada su persone che siano anche presentatori o candidati.

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati di lista per l'elezione del consiglio regionale, del consiglio comunale, del consiglio circoscrizionale e del gruppo dei candidati per l'elezione del consiglio provinciale.

### **Certificati (anche collettivi) attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni compresi nella Provincia**

Allo scopo di garantire nei sottoscrittori la sussistenza della condizione di elettore di un Comune e facilitare al tempo stesso l'accertamento di tale condizione, è necessario che la dichiarazione di presentazione del gruppo sia corredata dai certificati comprovanti nei sottoscrittori il possesso di tali requisiti.

Questi certificati, che possono essere anche collettivi vanno richiesti ai sindaci dei comuni di appartenenza dei sottoscrittori e da questi rilasciati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.

### **Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente e di consigliere provinciale**

Insieme all'elenco dei candidati deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura sia alla carica di presidente della provincia sia dei singoli candidati alla carica di consigliere provinciale. Per tale dichiarazione non è richiesta alcuna formulazione: è necessario però che contenga l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ("Cause ostative alla candidatura")

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 7 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

Per i candidati che si trovino all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da una autorità diplomatica o consolare italiana.

Nessun candidato può accettare la candidatura in più di tre collegi<sup>4</sup>, né in più di due province qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e colui che sia stato già eletto in una provincia non può presentarsi candidato in altra provincia<sup>5</sup>.

In caso di candidatura in più collegi (massimo 3), l'accettazione della candidatura per i singoli collegi potrà essere effettuata con un'unica dichiarazione.

Nessuno può candidarsi alla carica di presidente della provincia in più di una provincia<sup>6</sup>.

### **Certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica**

L'atto di presentazione delle candidature deve essere corredato, inoltre dai certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.

Tali certificati vanno richiesti ai sindaci dei comuni di appartenenza.

### **Programma amministrativo**

Il programma amministrativo, da presentare unitamente alle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia, deve essere affisso all'albo pretorio della provincia<sup>7</sup>.

### **Contrassegno del candidato alla carica di presidente della provincia e del gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale**

Il candidato alla carica di presidente della provincia dovrà essere affiancato da un contrassegno che sarà riprodotto sul manifesto delle candidature e sulle schede di votazione.

Alla dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere allegato un modello del contrassegno con il quale i candidati del medesimo gruppo verranno contraddistinti nei relativi collegi uninominali provinciali<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> Legge 8 marzo 1951, n. 122 art. 14 co. 3

<sup>5</sup> D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 art. 56 co.1

<sup>6</sup> D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 art. 56 co.2

<sup>7</sup> D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 art. 74 co. 2 ed art.73 co.2

<sup>8</sup> Legge 8 marzo 1951, n. 122 art. 14 co. 1

Affinché l'Ufficio elettorale centrale non ricusi il contrassegno i presentatori dovranno evitare che esso sia identico o possa confondersi con quello di un altro gruppo già presentato, o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi<sup>9</sup>.

Senza autorizzazione non si può far uso di contrassegni di gruppo che riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

E' inoltre vietato l'uso di contrassegni che riproducano immagini o soggetti di natura religiosa<sup>10</sup>.

Il contrassegno dovrà essere presentato in tre esemplari, potrà essere anche figurato e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato.

Ai fini della riproduzione dei contrassegni sulle schede e sul manifesto, si suggerisce di presentarli in due formati diversi, circoscritto in un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e in un cerchio del diametro di cm. 2 (per la riproduzione sulla scheda di votazione).

Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte nel cerchio.

### **Dove e quando presentare le candidature**

Tutta la documentazione per il rinnovo del consiglio provinciale deve essere presentata alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale costituito presso la corte d'Appello o il Tribunale capoluogo di provincia o, in mancanza, presso il Tribunale della provincia più vicina al capoluogo.

**La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 alle ore 20 del 30° giorno e dalle ore 8 alle ore 12° del 29° giorno antecedente la data delle elezioni.**

---

<sup>9</sup> D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 art.33 co. 1 lett.b

<sup>10</sup> D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 art.33 co. 1 lett.b

## ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il presidente della provincia è eletto, dai cittadini residenti nella provincia, a suffragio universale e diretto ed è membro di diritto del consiglio provinciale.

Il presidente della provincia è eletto contestualmente all'elezione del consiglio provinciale.

La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.

Ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, al momento di presentare la propria candidatura, deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

La scheda per l'elezione del presidente della provincia è la stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica del presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. A destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

Per le elezioni provinciali non è consentito il voto disgiunto, cioè non è possibile votare per un Presidente di una coalizione e per un candidato al Consiglio provinciale di altra coalizione.

E' proclamato eletto presidente della provincia il candidato che abbia ottenuto, al primo o al secondo turno, la maggioranza assoluta dei voti validi espressi (cioè la metà più uno dei voti ottenuti da tutti i candidati). In caso di parità al secondo turno è eletto il candidato collegato con il gruppo o con i gruppi che abbiano ottenuto la maggiore cifra elettorale complessiva; a parità di cifra elettorale il più anziano d'età. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno.

Per l'elezione dei Consigli provinciali il territorio provinciale viene suddiviso in collegi uninominali pari al numero dei consiglieri da eleggere.

Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato e nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.

L'elettore, che non può esprimere preferenze può:

a) tracciare un segno sul contrassegno del gruppo prescelto (dando contestualmente il voto al candidato di quel gruppo nel collegio uninominale in cui l'elettore esprime il voto e al candidato presidente della provincia collegato a quel gruppo);

b) tracciare un segno sul rettangolo relativo al candidato presidente e un segno sul contrassegno di un gruppo collegato al candidato presidente (il voto in tal modo espresso si intende attribuito sia al candidato consigliere corrispondente al contrassegno votato sia al candidato a presidente);

c) tracciare un segno sul nominativo di un candidato alla carica di consigliere (il voto si attribuisce anche al candidato alla carica di presidente);

d) tracciare un segno sul rettangolo relativo al candidato presidente (in tal caso il voto s'intende attribuito *solo* al candidato presidente).

L'attribuzione dei seggi al Consiglio provinciale viene effettuata dopo l'elezione del Presidente con metodo proporzionale (formula d'Hondt) e premio di maggioranza al gruppo o ai gruppi di candidati collegati al candidato presidente della provincia eletto.

Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengono a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato questa soglia.

Al gruppo o ai gruppi di candidati collegati al candidato eletto presidente della provincia, qualora **non abbiano conseguito almeno il 60% dei seggi** assegnati al consiglio provinciale, è assegnato il 60% dei seggi (premio di maggioranza). In caso di collegamento di più gruppi con il candidato eletto presidente, il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo si determina dividendo le rispettive cifre elettorali di ogni gruppo di candidati collegati<sup>1</sup> per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. I quozienti più alti daranno il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

I restanti seggi(40%) sono attribuiti agli altri gruppi di candidati con metodo proporzionale. Per effettuare tale assegnazione si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,.. sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, il seggio è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e a parità di quest'ultima per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

Al gruppo o ai gruppi di candidati collegati al candidato eletto presidente della provincia, che **abbiano conseguito almeno il 60% dei seggi** assegnati al consiglio provinciale si applicano le disposizioni dell'art. 75 co. 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti collegati a ciascun gruppo di candidati che abbiano ottenuto almeno un seggio.

In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati. Quindi sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Pari alla somma dei voti validi ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della provincia con medesimo contrassegno.

<sup>2</sup> La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero di voti validi ottenuti da ciascuno per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere. In caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

## CALENDARIO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 e 14 APRILE 2008

### **MERCOLEDI' 6 febbraio 2008**

Publicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

### **GIOVEDI' 28 febbraio 2008**

**(45° giorno antecedente quello della votazione)**

Publicazione, mediante affissione a cura del sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali con il quale viene dato avviso agli elettori della data della votazione per le elezioni comunali relativamente al primo turno di votazione e all'eventuale turno di ballottaggio.

Scadenza del termine per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali per gli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito a una sentenza passata in giudicato o a un altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria.

Scadenza del termine per l'iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel comune.

Scadenza del termine per le variazioni da apportare alle liste in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione dello stesso comune.

*(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 18 e D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32 co.4 e art. 41 co.2)*

### **Da GIOVEDI' 28 febbraio 2008 a VENERDI' 11 aprile 2008**

**(dal 45° giorno fino al 2° giorno antecedente quello della votazione)**

La comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati che sono in competizione.

*(Legge 22 febbraio 2000 n. 28, art. 4 co. 1)*

La trasmissione su mezzi radiotelevisivi dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica comunque denominati è ammessa esclusivamente ai sensi dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2000 n. 28.

Gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate editate, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro; la comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni.

Sono ammesse solo le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- d) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- e) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- f) pubblicazioni di confronto tra più candidati  
(*Legge 22 febbraio 2000, n. 28 art. 7 co.1*)

**Da GIOVEDÌ 28 febbraio 2008 a LUNEDÌ 14 aprile 2008  
(dal 45° giorno fino alla chiusura delle operazioni di votazione)**

In qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

(*Legge 22 febbraio 2000, n. 28 art. 5 co.2*)

E' fatto divieto, a tutte le amministrazioni pubbliche, di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

(*Legge 22 febbraio 2000, n. 28 art. 9 co.1*)

Nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali dev'essere limitata esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni.

(*Legge 10 dicembre 1993, n. 515 art. 1 co.5*)

**Entro MARTEDÌ 4 marzo 2008  
(40° giorno antecedente quello della votazione)**

Costituzione, da parte del presidente del tribunale, dell'Ufficio centrale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale e nomina dei suoi componenti.

(*D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 71, co. 1*).

Termine entro il quale i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea che intendano partecipare alle elezioni comunali del comune nel quale risiedono, devono presentare al sindaco una domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita presso lo stesso comune.

(*D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, art. 1 e 3*)

**Entro DOMENICA 9 marzo 2008  
(entro il 35° giorno antecedente quello della votazione)**

Compilazione, a cura della commissione elettorale comunale, di un elenco in triplice copia dei nominativi dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel giorno in cui ha inizio la votazione.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla commissione elettorale circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

La seconda copia dell'elenco è pubblicata all'albo pretorio.

La terza copia è depositata presso la Segreteria comunale.  
(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 33 co. 1,2,3)

**Entro LUNEDI' 10 marzo 2008**  
**(34° giorno antecedente quello della votazione)**

Termine entro il quale devono pervenire al sindaco del comune le domande di coloro che - anche se non partecipano alla competizione elettorale con proprie liste o gruppi di candidati - intendono ugualmente eseguire affissioni di propaganda elettorale negli spazi assegnati dalla giunta comunale di cui al 2° comma dell'art. 1 della legge n. 212 del 4 aprile 1956.  
(Legge 4 aprile 1956 n. 212 art. 4, co.1)

**Da MARTEDI' 11 marzo 2008 a GIOVEDI' 13 marzo 2008**  
**(dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione)**

La giunta comunale provvede, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, a stabilire e a delimitare gli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste ammesse.

Ripartisce gli spazi fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.  
(Legge 4 aprile 1956 n. 212, art., 2, 3 e 4)

**Entro VENERDI' 14 marzo 2008**  
**(entro il 30° giorno antecedente quello della votazione)**

Scadenza del termine entro il quale la Commissione elettorale circondariale iscrive nelle liste elettorali i nominativi degli elettori che abbiano acquistato il diritto di voto per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o o che abbiano riacquisito il diritto elettorale in seguito alla cessazione delle cause ostative.  
(T.U. 20 marzo 1967, n. 223 art. 32 co.4)

**Dalle ore 8 di VENERDI' 14 marzo 2008 alle ore 12 di SABATO 15 marzo 2008**  
**(dal 30° giorno al 29° giorno antecedente quello della votazione)**

Presentazione, presso la segreteria del comune, delle candidature alla carica di sindaco e delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale collegate con il rispettivo candidato sindaco.  
(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 28, co.10)

Invio alla Commissione elettorale circondariale degli atti relative alle candidature e alle liste presentate per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.  
(per i comuni superiori a 15.000 abitanti :T.U. 16 maggio 1960. n. 570 art. 32 u.c.  
per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti: T.U. 16 maggio 1960. n. 570 art. 28 u.c.)

## **VENERDI' 14 marzo 2008**

**(dal 30° giorno antecedente quello della votazione)**

Affissione da parte di singoli candidati o di partiti o gruppi politici di manifesti di propaganda, stampati, giornali murali o altri, negli appositi spazi.

Inizio del divieto di:

- svolgere propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti) compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi;
- compiere lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- effettuare ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- svolgere propaganda mobile fonica, salvo la possibilità di preannunciare il giorno e l'ora in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale.

Sono consentite le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che non sono assoggettate all'obbligo di comunicazione da parte dei promotori al Questore della provincia.

*(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32 co.4 e Legge 4 aprile 1956 n. 212, art. 6 co. 1 )*

La comunicazione politica su quotidiani e periodici è limitata alla pubblicazione di annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati nonché pubblicazioni di confronto fra più candidati.

*(Legge 22 febbraio 2000 n. 28 art.7 co.2)*

## **SABATO 15 marzo 2008**

**(29° giorno antecedente quello della votazione)**

Trasmissione delle candidature alla commissione elettorale circondariale da parte del segretario comunale o da chi lo sostituisce legalmente, ai fini del controllo della regolarità formale e sostanziale delle candidature e della documentazione ad esse inerenti.

*(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 28 co. 11)*

## **Entro DOMENICA 16 marzo 2008**

**(entro il 28° giorno antecedente quello della votazione )**

Verifica e approvazione, da parte della commissione elettorale circondariale, delle liste di candidati per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale.

La verifica consiste:

- a) nell'accertamento della data di presentazione delle liste;
- b) nel controllo del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme;
- c) nel controllo del numero dei candidati;
- d) nel controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature;
- e) nel controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali;
- f) nel controllo dei contrassegni

Eventuale ricusazione dei contrassegni di lista identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli usati da altri partiti o riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, essendo usati da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore

l'elettore, con assegnazione di un termine non superiore a 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno.

Comunicazione immediata al sindaco, delle decisioni ai fini della preparazione del manifesto con le liste dei candidati e al prefetto per la stampa delle schede.

*(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 30 e art. 31)*

**Entro MARTEDI' 18 marzo 2000  
(entro il 26° giorno antecedente quello della votazione)**

Riunione della commissione elettorale circondariale per udire eventualmente i delegati di lista e decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale.

Comunicazione immediata delle decisioni adottate dalla commissione elettorale circondariale al sindaco per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati e al prefetto per la stampa delle schede della votazione.

*(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 33 u.c. e art. 34, co.1)*

Presentazione, da parte dei presentatori delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, di nuovi contrassegni in sostituzione di quelli ricusati dalla commissione elettorale circondariale.

Comunicazione delle decisioni al sindaco per la stampa del manifesto e per la stampa delle schede.

*(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 30 e art. 31)*

**Entro MERCOLEDI' 19 marzo 2008  
(entro il 25° giorno antecedente quello della votazione)**

Spedizione, a cura dei Comuni, agli elettori residenti all'estero di una cartolina-avviso recante l'indicazione del tipo di elezione e la data di votazione del primo turno e dell'eventuale turno di ballottaggio.

**Da MERCOLEDI' 19 marzo 2008 a LUNEDI' 24 marzo 2008  
(dal 25° al 20° giorno antecedente quello della votazione)**

Sorteggio, da parte della commissione elettorale comunale riunita in pubblica adunanza, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori e dei segretari pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione degli uffici elettorali di sezione.

Formazione, tramite sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

*(Legge 8 marzo 1989 n.95, art.6, co.1)*

**Da DOMENICA 23 marzo 2008 a VENERDI' 11 aprile 2008**  
**(dal 21° al 2° giorno antecedente quello della votazione)**

Stampa delle schede di votazione per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

**Entro SABATO 29 marzo 2008**  
**(entro il 15° giorno antecedente quello della votazione)**

Affissione all'albo pretorio del comune e in altri luoghi pubblici, a cura del sindaco, del manifesto recante i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale collegate con il candidato sindaco, con relativi contrassegni e numeri d'ordine secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato dalla Commissione elettorale circondariale.

Notifica, da parte del sindaco o del commissario incaricato alla provvisoria amministrazione del comune, della nomina a scrutatori di seggio elettorale per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

Comunicazione al sindaco o al commissario incaricato della provvisoria amministrazione del comune, da parte degli scrutatori sorteggiati, degli eventuali gravi impedimenti ad assolvere gli incarichi ai fini della sostituzione, entro 48 ore dalla notifica della nomina, degli impediti.

*(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 34, co. 1 e Legge 8 marzo 1989 n. 95, art.6, co.3)*

**Da SABATO 29 marzo 2008**  
**(dal 15° giorno antecedente quello della votazione fino alla chiusura delle operazioni di voto)**

Divieto di rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto.

*(Legge 22 febbraio 2000 n. 28, art. 8, co.1)*

**SABATO 5 aprile 2008**  
**(8° giorno antecedente quello della votazione)**

Il presidente della commissione elettorale circondariale invia al sindaco di ciascun comune del circondario, un esemplare delle liste degli elettori di ciascuna sezione.

*(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 18, co.2)*

**Da MARTEDI' 8 aprile 2008 a LUNEDI' 14 aprile 2008**  
**(dal 5° giorno antecedente quello della votazione al giorno della votazione compreso)**

Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti quotidianamente, anche nei giorni festivi, dalle ore 9 alle ore 19, e il giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il compimento delle operazioni relative al rilascio dei certificati elettorali non consegnati a domicilio e dei duplicati.

*(D.P.R. 8 settembre 2000 n. 299, art. 9)*

**Entro GIOVEDI' 10 aprile 2008**  
**(entro il 3° giorno antecedente quello della votazione)**

Scadenza del termine, entro il quale gli elettori ricoverati in ospedali e luoghi di cura aventi diritto al voto, devono far pervenire al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di ricovero.

Notifica agli interessati, da parte del sindaco o del commissario incaricato, della nomina a scrutatore di seggio elettorale in sostituzione di eventuali rinunciari per grave impedimento.

Trasmissione al sindaco, da parte della commissione elettorale circondariale, per la consegna al presidente di ogni seggio elettorale, dell'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste dei candidati presso il seggio.

*(Legge 8 marzo 1989 n. 95, art. 6, u.c. e D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 42, co.2 e art.35, co.1)*

**Entro VENERDI' 11 aprile 2008**  
**(entro il 2° giorno antecedente quello della votazione)**

Presentazione al segretario comunale degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati per le elezioni comunali presso i singoli seggi e presso l'Ufficio centrale.

Trasmissione di essa a cura del segretario ai presidenti delle sezioni elettorali.

*(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 35, co.1 e 2)*

**SABATO 12 aprile 2008**  
**(giorno precedente la votazione)**

Inizio del divieto di effettuare:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda.  
*(Legge 4 aprile 1956 n. 212, art. 9)*
- Trasmissione delle designazioni dei due rappresentanti di lista direttamente ai singoli presidenti di seggio in caso di mancata trasmissione al segretario comunale.
- Consegna ai presidenti di ogni sezione del materiale occorrente per le operazioni di votazione e scrutinio, nonché degli elenchi di coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nei luoghi di cura.

*(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 35, co.2, art. 27, co.1 e art. 42, co.3)*

**Ore 16**

Costituzione dell'ufficio elettorale ad opera del presidente di seggio.

Autenticazione delle schede di votazione mediante firma apposta dagli scrutatori e apposizione del bollo della sezione ad opera del presidente a tergo di ciascuna scheda.

Sigillo ad opera del presidente delle urne, delle cassette o delle scatole recanti le schede, e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione.

*(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 47, co.1, co.5, co.7, co.11)*

**DOMENICA 13 aprile 2008**  
**(domenica mattina prima dell'inizio della votazione)**

Trasmissione delle designazioni dei due rappresentanti di lista ai singoli presidenti di seggio in caso di mancata trasmissione il venerdì e il sabato.

*(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 35, co.2)*

**Da GIOVEDÌ 28 febbraio 2008 a LUNEDÌ 14 aprile 2008**  
**(dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto)**

Divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

*(legge 22 febbraio 2000 n.28, art.9, co.1e 2)*

**DOMENICA 13 aprile 2008 e LUNEDÌ 14 aprile 2008**

Divieto di :

- comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
- nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda,
- diffusione di trasmissioni radio televisive di propaganda elettorale;
- di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche appositamente riservate.

*(Legge 4 aprile 1956 n. 212, art. 9)*

**DOMENICA 13 aprile 2008**

Ore 8 inizio operazioni di voto

Ore 22 chiusura dei seggi

**LUNEDÌ 14 aprile 2008**

Ore 7 inizio operazioni di voto

Ore 15 chiusura dei seggi e inizio delle operazioni di spoglio delle schede

## **TURNO DI BALLOTTAGGIO**

**Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti** in caso di parità di voti alla carica di sindaco si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

**Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti** è previsto un secondo turno di ballottaggio qualora al primo turno nessun candidato alla carica di sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi. Al turno di ballottaggio sono ammessi i due candidati alla carica di sindaco che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il turno di ballottaggio si effettua nella seconda domenica successiva alla data stabilita per l'elezione del primo turno.

**DOMENICA 27 aprile 2008**  
**(entro 14 giorni dalla votazione del primo turno)**

Ore 8 inizio operazioni di voto

Ore 22 chiusura dei seggi

**LUNEDI' 28 aprile 2008**

Ore 7 inizio operazioni di voto

Ore 15 chiusura dei seggi e inizio delle operazioni di spoglio delle schede

**Entro MERCOLEDI' 19 marzo 2008**  
**(entro il 25° giorno antecedente quello della votazione)**

Spedizione, a cura dei Comuni, agli elettori residenti all'estero di una cartolina-avviso recante l'indicazione del tipo di elezione e la data di votazione del primo turno e dell'eventuale turno di ballottaggio.

**Da MERCOLEDI' 19 marzo 2008 a LUNEDI' 24 marzo 2008**  
**(dal 25° al 20° giorno antecedente quello della votazione)**

Sorteggio, da parte della commissione elettorale comunale riunita in pubblica adunanza, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori e dei segretari pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione degli uffici elettorali di sezione.

Formazione, tramite sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

*(Legge 8 marzo 1989 n.95, art.6, co.1)*

**Da DOMENICA 23 marzo 2008 a VENERDI' 11 aprile 2008**  
**(dal 21° al 2° giorno antecedente quello della votazione)**

Stampa delle schede di votazione per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

**Entro SABATO 29 marzo 2008**  
**(entro il 15° giorno antecedente quello della votazione)**

Affissione all'albo pretorio del comune e in altri luoghi pubblici, a cura del sindaco, del manifesto recante i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale collegate con il candidato sindaco, con relativi contrassegni e numeri d'ordine secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato dalla Commissione elettorale circondariale.

Notifica, da parte del sindaco o del commissario incaricato alla provvisoria amministrazione del comune, della nomina a scrutatori di seggio elettorale per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

Comunicazione al sindaco o al commissario incaricato della provvisoria amministrazione del comune, da parte degli scrutatori sorteggiati, degli eventuali gravi impedimenti ad assolvere gli incarichi ai fini della sostituzione, entro 48 ore dalla notifica della nomina, degli impediti.

*(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 34, co. 1 e Legge 8 marzo 1989 n. 95, art.6, co.3)*

**Da SABATO 29 marzo 2008**  
**(dal 15° giorno antecedente quello della votazione fino alla chiusura delle operazioni di voto)**

Divieto di rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto.

*(Legge 22 febbraio 2000 n. 28, art. 8, co.1)*

**SABATO 5 aprile 2008**  
**(8° giorno antecedente quello della votazione)**

Il presidente della commissione elettorale circondariale invia al sindaco di ciascun comune del circondario, un esemplare delle liste degli elettori di ciascuna sezione.

*(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 18, co.2)*

**Da MARTEDI' 8 aprile 2008 a LUNEDI' 14 aprile 2008**  
**(dal 5° giorno antecedente quello della votazione al giorno della votazione compreso)**

Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti quotidianamente, anche nei giorni festivi, dalle ore 9 alle ore 19, e il giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il compimento delle operazioni relative al rilascio dei certificati elettorali non consegnati a domicilio e dei duplicati.

*(D.P.R. 8 settembre 2000 n. 299, art. 9)*

**Entro GIOVEDI' 10 aprile 2008**  
**(entro il 3° giorno antecedente quello della votazione)**

Scadenza del termine, entro il quale gli elettori ricoverati in ospedali e luoghi di cura aventi diritto al voto, devono far pervenire al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di ricovero.

Notifica agli interessati, da parte del sindaco o del commissario incaricato, della nomina a scrutatore di seggio elettorale in sostituzione di eventuali rinunciari per grave impedimento.

Trasmissione al sindaco, da parte della commissione elettorale circondariale, per la consegna al presidente di ogni seggio elettorale, dell'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste dei candidati presso il seggio.

*(Legge 8 marzo 1989 n. 95, art. 6, u.c. e D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 42, co.2 e art.35, co.1)*

**Entro VENERDI' 11 aprile 2008**  
**(entro il 2° giorno antecedente quello della votazione)**

Presentazione al segretario comunale degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati per le elezioni comunali presso i singoli seggi e presso l'Ufficio centrale.

Trasmissione di essa a cura del segretario ai presidenti delle sezioni elettorali.

*(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 35, co.1 e 2)*

**SABATO 12 aprile 2008**  
**(giorno precedente la votazione)**

Inizio del divieto di effettuare:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda.  
*(Legge 4 aprile 1956 n. 212, art. 9)*
- Trasmissione delle designazioni dei due rappresentanti di lista direttamente ai singoli presidenti di seggio in caso di mancata trasmissione al segretario comunale.
- Consegna ai presidenti di ogni sezione del materiale occorrente per le operazioni di votazione e scrutinio, nonché degli elenchi di coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nei luoghi di cura.

*(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 35, co.2, art. 27, co.1 e art. 42, co.3)*

**Ore 16**

Costituzione dell'ufficio elettorale ad opera del presidente di seggio.

Autenticazione delle schede di votazione mediante firma apposta dagli scrutatori e apposizione del bollo della sezione ad opera del presidente a tergo di ciascuna scheda.

Sigillo ad opera del presidente delle urne, delle cassette o delle scatole recanti le schede, e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione.

*(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 47, co.1, co.5, co.7, co.11)*

**DOMENICA 13 aprile 2008**  
**(domenica mattina prima dell'inizio della votazione)**

Trasmissione delle designazioni dei due rappresentanti di lista ai singoli presidenti di seggio in caso di mancata trasmissione il venerdì e il sabato.

*(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 35, co.2)*

**Da GIOVEDÌ 28 febbraio 2008 a LUNEDÌ 14 aprile 2008**  
**(dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto)**

Divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

*(legge 22 febbraio 2000 n.28, art.9, co.1e 2)*

**DOMENICA 13 aprile 2008 e LUNEDÌ 14 aprile 2008**

Divieto di:

- comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
- nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda,
- diffusione di trasmissioni radio televisive di propaganda elettorale;
- di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche appositamente riservate.

*(Legge 4 aprile 1956 n. 212, art. 9)*

**DOMENICA 13 aprile 2008**

Ore 8 inizio operazioni di voto

Ore 22 chiusura dei seggi

**LUNEDÌ 14 aprile 2008**

Ore 7 inizio operazioni di voto

Ore 15 chiusura dei seggi e inizio delle operazioni di spoglio delle schede

## **TURNO DI BALLOTTAGGIO**

**Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti** in caso di parità di voti alla carica di sindaco si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

**Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti** è previsto un secondo turno di ballottaggio qualora al primo turno nessun candidato alla carica di sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi. Al turno di ballottaggio sono ammessi i due candidati alla carica di sindaco che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il turno di ballottaggio si effettua nella seconda domenica successiva alla data stabilita per l'elezione del primo turno.

### **DOMENICA 27 aprile 2008**

**(entro 14 giorni dalla votazione del primo turno)**

Ore 8 inizio operazioni di voto

Ore 22 chiusura dei seggi

### **LUNEDI' 28 aprile 2008**

Ore 7 inizio operazioni di voto

Ore 15 chiusura dei seggi e inizio delle operazioni di spoglio delle schede

# DOCUMENTAZIONE E PROCEDURE PER IL VOTO COMUNALE

## PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

In tutti i Comuni, per la presentazione delle candidature, è necessario produrre i seguenti documenti:

- g) candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
- h) dichiarazione di presentazione della lista;
- i) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune;
- j) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale;
- k) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- l) modello di contrassegno di lista.

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo risultato da un sorteggio.

Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 71 co. 2 e art. 73 co.2)

Nei comuni superiori ai 15.000 abitanti le liste che presentano lo stesso candidato alla carica di sindaco, devono presentare il medesimo programma amministrativo.

Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco sia a quella di consigliere comunale, compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.

### Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista, che deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti, pena l'esclusione della lista e cioè:

- almeno 9 e non più di 12 nei comuni fino a 3.000 abitanti;
- almeno 12 e non più di 16 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti;
- almeno 15 e non più di 20 nei comuni da 10.001 a 15.000 abitanti.

### Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi e cioè:

- almeno 13 e non più di 20 nei comuni da 15.001 a 30.000 abitanti;
- almeno 20 e non più di 30 nei comuni da 30.001 a 100.000 abitanti;
- almeno 27 e non più di 40 nei comuni da 100.001 a 250.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore a 100.000, siano capoluoghi di provincia;
- almeno 31 e non più di 46 nei comuni da 250.001 a 500.000 abitanti;
- almeno 33 e non più di 50 nei comuni da 500.001 a 1.000.000 di abitanti;
- almeno 40 e non più di 60 nei comuni superiori a 1.000.000 di abitanti.

Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco: in questo caso le liste devono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano collegate.

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta.

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, per ogni comune, deve essere sottoscritta:

- da non meno di 25 e non più di 50 elettori nei comuni da 1.000 a 2.000 abitanti;
- da non meno di 30 e non più di 60 elettori nei comuni da 2.001 a 5.000 abitanti;
- da non meno di 60 e non più di 120 elettori nei comuni da 5.001 a 10.000 abitanti;
- da non meno di 100 e non più di 200 elettori nei comuni da 10.001 a 20.000 abitanti;
- da non meno di 175 e non più di 350 elettori nei comuni da 20.001 a 40.000 abitanti;
- da non meno di 200 e non più di 400 elettori nei comuni da 40.001 a 100.000 abitanti;
- da non meno di 350 e non più di 700 elettori nei comuni da 100.001 a 500.000 abitanti;
- da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori nei comuni da 500.001 a 1.000.000 abitanti;
- da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori nei comuni superiori a 1.000.000 abitanti.

*(Legge 25 marzo 1993, n. 81 art. 3)*

**Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni inferiori a 1.000 abitanti. In questo caso, e solo in questo, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura.**

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (Legge 21 marzo 1990, n. 53 art. 14 comma 3).

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale da allegare alla lista.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Con la lista si deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato autenticata con le modalità specificate nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune.

*(T.U. 16 maggio 1960, n. 570 art. 28 )*

Sembra inammissibile che i candidati figurino tra i presentatori delle liste, pertanto loro eventuali sottoscrizioni sono da considerarsi come non apposte.

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione di comizi elettorali,

ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura o della lista, sia allegata a tutta la documentazione una dichiarazione, sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

*(D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 art. 2)*

**Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti** la dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati, che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale *(T.U. 16 maggio 1960, n. 570 art. 32 co.9 n. 4)* nonché la dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di sindaco.

*(D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 art. 72, co.2 e 7)*

**Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti** è prevista la facoltà di indicazione dei delegati ai fini della loro assistenza alle operazioni di sorteggio delle liste e della designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale.

*(T.U. 16 maggio 1960, n. 570 art. 30 ultimo comma e Legge 21 marzo 1990 n. 53 art. 16 co.3).*

In tali comuni l'indicazione dei delegati di lista non è un elemento essenziale della dichiarazione di presentazione della lista; di conseguenza, in assenza di essa, non si avrà nullità della dichiarazione bensì solamente l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista.

Sebbene la legge non dica nulla al riguardo, si ritiene che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati. Tuttavia nulla vieta che la scelta cada su persone che non siano i presentatori.

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegate della lista per le elezioni del consiglio regionale, del consiglio comunale, del consiglio circoscrizionale e del gruppo dei candidati per l'elezione del consiglio provinciale.

### **Certificati attestanti che i presentatori delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali**

Al fine di garantire l'esistenza della condizione di elettori del Comune per i sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell'Unione europea residenti nel Comune, e per rendere facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti nei sottoscrittori il possesso dei requisiti di cui trattasi. Tali certificati (che possono essere anche collettivi) vanno richiesti al sindaco e da questi rilasciati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.

E' pertanto opportuno richiederli con un certo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione della lista per garantirsi il rilascio in un tempo utile.

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci nel rilascio di tali certificati, recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti e pertanto deve essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'Autorità governativa.

### *Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale*

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, sia alla carica di sindaco, che alla carica di consigliere comunale<sup>2</sup>. Tale dichiarazione deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 58 <sup>3</sup>("Cause ostative alla candidatura").

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, oltre l'accettazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con un'analogha dichiarazione rilasciata dai delegati delle liste interessate. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato ed autenticata da una delle persone previste dalla Legge 21 marzo 1990, n. 53 art. 14<sup>3</sup>.

Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da una autorità diplomatica o consolare italiana.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.

---

<sup>2</sup> I cittadini dell'Unione europea che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione prevista per i cittadini italiani : a) una dichiarazione attestante la cittadinanza, l'attuale residenza e l'indirizzo nello Stato di origine; b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi , dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità (D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, art.5, co.1)

<sup>3</sup>Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla [legge 6 febbraio 1948, n. 29](#) , dalla [legge 8 marzo 1951, n. 122](#) , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361](#) , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570](#) , e successive modificazioni, dalla [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#) , dal [decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 maggio 1976, n. 240](#), dalla [legge 24 gennaio 1979, n. 18](#) , e successive modificazioni, e dalla [legge 25 maggio 1970, n. 352](#), e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

<sup>4</sup> 1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

E' invece possibile presentare la candidatura a consigliere comunale contemporaneamente a quella di consigliere circoscrizionale dello stesso comune: spetterà poi all'eventuale plurieletto avvalersi del diritto di opzione. In caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio(D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 57<sup>4</sup>).

### Certificato attestante che i candidati sono elettori

L'atto di presentazione delle candidature deve essere corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per i cittadini dell'Unione europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta (D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 art.1) o, qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che hanno presentato domanda di iscrizione entro e non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 art. 3).

Tali certificati vanno richiesti ai sindaci dei comuni di appartenenza.

### Contrassegno per i candidati alla carica di sindaco e per i candidati alla carica di consigliere comunale

Il nominativo del candidato alla carica di sindaco, nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, dovrà essere affiancato da un contrassegno.

Il nominativo del candidato alla carica di sindaco, nei Comuni con più di 15.000 abitanti, dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.

I contrassegni in oggetto saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Affinché la Commissione elettorale circondariale non ricusi il contrassegno, i presentatori dovranno evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi.

E'altresì da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

E' vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa<sup>5</sup>.

Il modello del contrassegno, anche figurato, dovrà essere presentato in triplice esemplare e riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato.

Ai fini della riproduzione dei contrassegni sulle schede e sul manifesto si suggerisce di presentarli in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm. 2 (per la riproduzione sulla scheda di votazione).

Eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

---

<sup>5</sup> (D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 artt. 30 e 33)

## **DOVE E QUANDO PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE**

Le candidature e le liste vanno presentate alla segreteria del Comune.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione stessa possa essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più candidati o sottoscrittori delle candidature o dai delegati del gruppo.

**Tutta la documentazione va presentata dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 30° giorno e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 29° giorno antecedenti la data della votazione. La presentazione deve essere fatta alla segreteria del Comune per il quale le candidature vengono proposte.**

## ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

L'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del sindaco. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

Nelle scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.

Il voto è unico, sia che l'elettore voti la lista sia che voti il candidato a sindaco.

L'elettore può esprimere il proprio voto:

- 1) votando il nominativo di uno dei candidati alla carica di sindaco;
- 2) votando il contrassegno di una delle liste di candidati alla carica di consigliere;
- 3) votando sia il contrassegno di lista sia il nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata.

In tutti i casi il voto si intenderà attribuito sia a favore del candidato alla carica di sindaco sia a favore della lista ad esso collegata.

L'elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale scrivendone il nominativo sull'apposita riga, stampata sotto il contrassegno, della lista del candidato consigliere.

In questo caso il voto si intende attribuito:

- 1) al singolo candidato a consigliere comunale
- 2) alla lista cui appartiene il candidato stesso
- 3) al candidato alla carica di sindaco collegato con la lista medesima.

E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

A ogni lista di candidati alla carica di consigliere sono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

### Assegnazione dei seggi<sup>1</sup>:

Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste con il metodo d'Hondt.

Per fare ciò si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per 1, 2, 3, 4 sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale

---

<sup>1</sup> **Cifra elettorale di una lista:** è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

**Cifra individuale:** di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza

a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti relativi alla lista compresi nella graduatoria.

A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima per sorteggio.

All'interno di ciascuna lista sono eletti consiglieri comunali i candidati in base all'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio che spetta a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

Nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Nel caso in cui non si raggiunga queste percentuali l'elezione è nulla.

In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni (T.U. 16 maggio 1960, n. 570 art. 18 co. 3, 4 e 5).

### **Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**

Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi.

Con la lista di candidati al consiglio comunale deve anche essere presentato il nome e il cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

E' prevista un'unica scheda per l'elezione del sindaco e per l'elezione del consiglio. Nella scheda sono indicati, in un apposito rettangolo, i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco con a fianco i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato.

Ciascun elettore può:

- 1) votare il nominativo di uno dei candidati alla carica di sindaco. In questo caso il voto si intende attribuito solo al candidato sindaco.
- 2) votare il contrassegno di una delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale collegate al relativo candidato alla carica di sindaco. In questo caso il voto si intende attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato.
- 3) votare sia il contrassegno di lista sia il nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. In questo caso il voto si intende attribuito sia al candidato sindaco sia alla lista ad esso collegata.
- 4) votare il nominativo del candidato alla carica di sindaco e votare la lista di candidati consiglieri non collegata al candidato sindaco prescelto. In questo caso il voto si intende attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri (cd. voto disgiunto).

L'elettore potrà anche manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale scrivendo il nominativo sulla riga posta alla destra del contrassegno della lista di appartenenza del candidato consigliere medesimo.

In questo caso il voto si intende attribuito non solo al singolo candidato a consigliere comunale e alla lista cui il candidato appartiene ma anche al candidato alla carica di sindaco collegato con la lista medesima, a meno che l'elettore non si sia avvalso della facoltà di voto disgiunto, cioè della facoltà di esprimere il voto per un candidato sindaco diverso da quello collegato alla lista del candidato consigliere prescelto.

E' proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza richiesta si procede al ballottaggio.

Sono ammessi al ballottaggio i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggior cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti dichiarati al primo turno; tuttavia possono, entro sette giorni dalla prima votazione, dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno.

Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

**Attribuzione dei seggi:** è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato questa soglia.

Sono previste le seguenti ipotesi:

- a) se il sindaco è eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi ma non il 60%, viene assegnato il 60% dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate concorrenti abbia superato il 50% dei voti validi.
- b) Se il sindaco viene eletto al ballottaggio, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito il 60% dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate concorrenti abbia già superato al primo turno il 50% dei voti validi. I seggi rimanenti vengono suddivisi proporzionalmente con il metodo d'Hondt.

Al di fuori di queste ipotesi per l'assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei

consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima per sorteggio.

Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse (corrispondente ai voti riportati nel primo turno), è divisa per 1, 2, 3, 4 sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di Sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

Ultimate queste operazioni sono proclamati eletti Consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali; in caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

# INCANDIDABILITA', INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA'

## INCANDIDABILITA'

Le norme in materia sono in prevalenza disciplinate nel Capo II del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, il c.d. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"(TUEL, come d'ora innanzi verrà definito).

L'articolo 56, con riferimento ai requisiti della candidatura, considera uno status di inidoneità funzionale assoluta e non rimovibile da parte dell'interessato; dispone, infatti, che nessuno possa presentarsi come candidato consigliere in più di due province, o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni quando le elezioni si svolgano nella stesa data; parimenti i consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi alle medesime cariche in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.

L'articolo 58 analizza quelle che vengono definite le incandidabilità, ovvero le cause ostative alla candidatura: azzardando una definizione, ci si può riferire a quel tipo di condizione, incidente direttamente sulla candidatura, che vieta di presentarsi e di essere eletti per coloro che abbiano commesso degli illeciti penali, siano stati condannati con sentenza definitiva o siano sottoposti a misure di sicurezza.

La previsione dell'incandidabilità si restringe soltanto a questi casi, non attiene al trattamento dell'illecito e non può essere considerata una specie di autonoma sanzione per quanto commesso: l'esclusione dalle cariche elettive è la conseguenza della necessità di preservare una corretta e libera concorrenza elettorale e non può essere un giudizio anticipato e nemmeno una misura cautelare.

Quanto detto, peraltro, può venir meno qualora sia stata concessa, a chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato ovvero sottoposto con provvedimento definitivo a misura di prevenzione, la **riabilitazione** ai sensi dell'art. 179 del Codice Penale o dell'art. 15 della L. 3/8/1988 n. 327<sup>5</sup>.

La disciplina dell'incandidabilità ( introdotta per la prima volta con la legge n. 55/1990 <sup>6</sup>), in buona sostanza, salvaguardando insieme la libera determinazione degli elettori e l'ordine pubblico,

---

- <sup>5</sup> **Art. 179.** Condizioni per la riabilitazione: La riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta [c.p. 171], e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99. Il termine è, di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali [c.p. 102, 103], professionali [c.p. 105] o per tendenza [c.p. 108] e decorre dal giorno in cui sia stato revocato [c.p.p. 678] l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro [c.p. 216]. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.

La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato:

1. sia stato sottoposto a misura di sicurezza [c.p. 199], tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato [c.p. 235], ovvero di confisca [c.p. 240], e il provvedimento non sia stato revocato;
2. non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato [c.p. 185], salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

- **L. 3 agosto 1988, n. 327** "Norme in materia di misure di prevenzione personali"( G.U. 9/8/ 1988, n. 186).

<sup>6</sup> **L. 19-3-1990 n. 55** – "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale". G.U. 23 marzo 1990, n. 69.

compone una sorta di argine contro le infiltrazioni di tipo mafioso dentro le strutture politico-amministrative degli enti locali.

Nel dettaglio, seppur rinviando per una disamina analitica al testo del Tuel contenuto nella parte II "Normativa di riferimento", non possono presentare la propria candidatura né ricoprire relative cariche di sindaco, o presidente della provincia, assessore e consigliere comunale o provinciale coloro che sono stati condannati in via definitiva: 1) per il reato di associazione mafiosa o finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e altri delitti concernenti le stesse sostanze; 2) per il reato, trattandosi di armi, di porto, trasporto, detenzione di munizioni o esplosivi; 3) per favoreggiamento personale o reale commesso in relazione ai delitti di cui ai numeri precedenti; 4) per aver, come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, aver commesso peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto d'ufficio ovvero contrario ai doveri dell'ufficio, corruzione in atti giudiziari, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio; 5) per aver commesso, con abuso di poteri o con violazione di doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, delitti, diversi da quelli di cui al numero 4) e per i quali sia stata comminata definitivamente la pena della reclusione superiore a mesi sei; 6) per delitti non colposi per i quali sia stata inflitta la pena della reclusione non inferiore a due anni.

La sanzione della non candidabilità è parimenti prevista per coloro nei cui confronti sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione poiché indiziati di appartenere ad associazione di tipo mafioso.

L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni sopra descritte è **nulla** e l'organo che ha convalidato l'elezione è tenuto a revocarla non appena è a conoscenza della loro esistenza.

La Corte Costituzionale nell'esaminare la costituzionalità delle norme del Tuel ha ritenuto l'incandidabilità una delle categorie dell'ineleggibilità; infatti *"va in primo luogo osservato, invero, che le ipotesi di "non candidabilità" alle elezioni.....non costituiscono altro che nuove cause di ineleggibilità che il legislatore ha ritenuto di configurare in relazione al fatto che di avere subito condanne ( o misure di prevenzione) per determinati delitti di particolare gravità. Ciò è confermato dal rilievo, da un lato, che.....l'elezione di coloro che versano nelle indicate condizioni è nulla e, dall'altro, che la sopravvenienza del fatto dà luogo a conseguenze automatiche e necessarie, quali vanno considerate le decadenze di diritto ( a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna)...sia l'istituto che – che forma oggetto specifico di censura – della immediata sospensione dalla carica: questa, infatti, ancorché adottata con procedure complesse, non può avere altra natura che quella di atto meramente dichiarativo e ricognitivo della situazione determinatasi, privo di qualsiasi elemento di carattere valutativo e discrezionale <sup>7</sup>".*

L'articolo 59 prevede che vengano sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'art. 58 coloro che, **successivamente all'elezione o alla nomina**, abbiano riportato una condanna **non definitiva** per uno dei delitti indicati al comma 1 dell'articolo 58, lettera a), per uno dei delitti previsti dagli articoli 314 e seguenti del codice penale (delitti contro la pubblica amministrazione) ovvero coloro che con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, abbiano riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo; infine la sospensione è prevista nei confronti di coloro che sono oggetto di una misura di prevenzione, **con provvedimento non definitivo**, in quanto indiziati di appartenere ad un'associazione di stampo mafioso.

Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

---

<sup>7</sup> cfr. sent. 21-29 ottobre 1992 n. 407 della Corte Costituzionale.

La norma prevede che la cancelleria del tribunale ovvero la segreteria del pubblico ministero comunichino al prefetto i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione; quest'ultimo, accertata la sussistenza della causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

Dall'esame dell'attuale quadro normativo risulta che fra gli articoli 58 e 59 esiste una diversa valutazione, in materia di reati commessi da pubblici ufficiali: in presenza di un procedimento penale concluso con una sentenza definitiva di condanna è prevista automaticamente l'incandidabilità<sup>8</sup>; diversamente, in presenza di un procedimento penale non ancora concluso (sentenza di 1° grado, per esempio), il legislatore ha valutato essere meno le misure cautelari permettendo la candidabilità e quindi di partecipare alla competizione elettorale.<sup>9</sup>

### **INELEGGIBILITA'**

Le disposizioni in materia rappresentano (peraltro anche per le ipotesi di incandidabilità e incompatibilità) un'eccezione rispetto al fondamentale principio costituzionale del libero accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, così come previsto dall'art. 51 della Costituzione; tale precetto garantisce il diritto di elettorato passivo come "diritto inviolabile della persona" di cui all'articolo 2 Cost. e in un certo senso obbliga il legislatore a tipizzare le cause di ineleggibilità per evitare situazioni di incertezza che possano vanificare il libero accesso alle cariche elettive.

Le ipotesi di ineleggibilità considerate dal legislatore (articoli 60 – 61 del Tuel) rispondono a diverse esigenze: evitare che i titolari di determinati uffici rivestenti considerevole importanza a livello istituzionale possano utilizzare il potere o il c.d. *metus reverentialis* connesso alla carica possa influire surrettiziamente sullo scontro elettorale, ovvero che, una volta eletti, possano trovarsi in conflitto d'interessi con l'esercizio della funzione.

Pertanto, coloro che non abbiano per tempo rimosso la causa di ineleggibilità non possono accedere alla pubblica funzione elettiva e sono sottoposti a decadenza.

Invero le cause di ineleggibilità non impediscono, diversamente a quel che capita a chi versi nella condizione di incandidabilità, la cui eventuale elezione è nulla, di partecipare alla competizione elettorale: infatti l'eletto ha la possibilità di superare l'impedimento all'elezione attraverso la rimozione tempestiva delle relative cause.

Un cenno particolare deve essere fatto per l'ineleggibilità prevista all'articolo 51 del Tuel relativa alla durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia; la norma in questione disciplina la durata del mandato disponendone la non immediata rieleggibilità salvo che uno dei due mandati precedenti sia durato meno di due anni, sei mesi ed un giorno e sia stato interrotto per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

La ratio della norma è rinvenibile nell'esigenza di operare una sorta di bilanciamento fra l'assunzione di una carica in seguito ad elezione diretta e il pericolo di un eccessivo radicamento del sindaco o del presidente nella carica nonché per favorire il ricambio al vertice delle amministrazioni locali.

Una eventuale illegittima elezione del sindaco al terzo mandato consecutivo potrebbe essere rilevata ai sensi dell'articolo 41 che dispone che nella prima seduta il consiglio comunale o provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun

---

<sup>8</sup> Vedi art. 58 co. 1 lett. a) b) c) d) e);

<sup>9</sup> cfr. sent. Cassazione sez.1° civile 11/2/2003 n. 1990.

reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata nell'articolo 69 Tuel <sup>10</sup>.

La mancata rilevazione del vizio da parte del consiglio, ai sensi dell'articolo 41, in sede di convalida degli eletti non sana l'ineleggibilità a cui si può porre rimedio mediante l'esercizio dell'azione popolare, prevista all'articolo 70, che può essere promossa davanti al tribunale civile per chiedere la decadenza dalla carica di sindaco e presidente della provincia <sup>11</sup>.

## **INCOMPATIBILITA'**

L'incompatibilità si riferisce a situazioni inconciliabili con lo svolgimento del mandato elettorale e l'espletamento delle funzioni inerenti alla carica; tale condizione non è di ostacolo alla candidatura e all'eventuale elezione (infatti vengono in rilievo quando la carica è assunta) ma impone al soggetto, pena la decadenza dalla carica, di rimuovere la causa di incompatibilità entro i termini previsti dalla legge.

Sotto il profilo della forma di governo rileva innanzitutto l'incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere provinciale e comunale per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 64 commi 1 e 3); diversamente, qualora il consigliere scegliesse di assumere la carica di assessore cesserebbe da consigliere all'atto di accettazione della nomina e il suo posto in consiglio comunale verrebbe preso dal primo dei non eletti.

L'ultimo comma dell'articolo 64 completa queste prime disposizioni in materia vietando al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti, ai parenti e d'affini sino al terzo grado rispettivamente del sindaco e del presidente della provincia di far parte della giunta comunale o provinciale né di esserne nominati rappresentanti.

---

<sup>10</sup> 69. *Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.*

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore

<sup>11</sup> 70. *Azione popolare.*

1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia.
2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.
3. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
4. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

L'articolo 63 prende in considerazione tutta una serie di ipotesi in cui potrebbe essere coinvolto un candidato alla carica di sindaco, presidente provinciale, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale che fosse in rapporti tali con l'Ente in questione tali da configurare una sorta di conflitto di interesse sia per la professione svolta sia per una divergente valutazione degli interessi in gioco.

Nel merito, le fattispecie considerate sono:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'*articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Sono presi in considerazioni soggetti e situazioni che, in via generale, sono in rapporti molto stretti con istituti o aziende soggetti a controllo o godono di sovvenzioni da parte dell'ente, ovvero si tratta di dipendenti e consulenti (legali, amministrativi o tecnici) che prestano la propria opera in imprese che si trovano in stretto rapporto con l'ente locale. Altre ipotesi, infine attengono a situazioni di evidente contrasto con l'ente (pendenza di lite) ovvero a casi in cui taluni soggetti, dichiarati responsabili con sentenza passata in giudicato per danni compiuti come impiegato o amministratore, possano una volta eletti utilizzare le facoltà e i poteri inerenti alla carica per sottrarsi ai pagamenti.

In tema di rapporti fra cariche politiche l'articolo 65 prevede che i presidenti e gli assessori provinciali, il sindaco e gli assessori compresi nel territorio della regione siano incompatibili con la carica di consigliere regionale e che la carica di consigliere comunale lo sia con quella di consigliere di consigliere circoscrizionale. E' da notare peraltro che, qualora un assessore regionale si fosse dimesso dalla carica di consigliere regionale non vi sarebbe incompatibilità fra le cariche locali e quella di livello regionale.

Il comma due dell'articolo 65, considerando l'ipotesi di elezioni contestuali in più province, comuni o circoscrizioni, prevede l'incompatibilità fra cariche uguali e dispone che le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale siano incompatibili, rispettivamente, con analoghe cariche di altra provincia, comune o circoscrizione.

Per una migliore comprensione della distinzione fra ineleggibilità e incompatibilità e considerata la notevole articolazione normativa della materia si ritiene di fare cosa utile riportando, qui di seguito, le tabelle redatte dal **Servizio Studi della Camera dei Deputati** relative alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con le cariche elettive e di governo locali.

**INELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE DI SINDACO,  
 PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, CONSIGLIERE COMUNALE O PROVINCIALE**

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco e presidente di provincia</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
capo della polizia, vice capi della polizia, ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 1))	SI	SI
<a href="#">commissari di Governo</a> [30], <a href="#">prefetti, vice prefetti e funzionari di pubblica sicurezza, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni</a>	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 2))	SI	SI
ufficiali generali, ammiragli e ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nel territorio nel quale esercitano il comando	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 3))	SI	SI
ecclesiastici e ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime (e coloro che ne fanno ordinariamente le veci), nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 4))	SI	SI
titolari di organi individuali e componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 5))	SI	SI
magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali e giudici di pace, nel territorio in cui esercitano le loro funzioni	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 6))	SI	SI
dipendenti del comune e della provincia, per i rispettivi consigli	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 7))	SI	SI
<a href="#">direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e amministratore straordinario</a> [31] <a href="#">delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere</a>	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 8))	SI	SI
legali rappresentanti e dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 9), e comma 9)	SI	SI (la causa di ineleggibilità non si applica alla carica di consigliere provinciale)
legali rappresentanti e dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 10))	SI	SI

<i>incarichi</i>	<i>referimenti normativi</i>	<i>sindaco e presidente di provincia</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
amministratori e dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 11))	SI	SI
sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali e provinciali in carica, rispettivamente, in altro comune o provincia	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 12))	SI	SI
ministro di un culto	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 61, comma 1, n. 1))	SI	
coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 61, comma 1, n. 2))	SI	
giudici costituzionali	<a href="#">L. 11 marzo 1953, n. 87 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (art. 7, comma quinto)[32]</a>	SI	SI

**INCOMPATIBILITA' CON LE CARICHE DI SINDACO, PRESIDENTE DELLA PROVINCIA,  
ASSESSORE E CONSIGLIERE COMUNALE O PROVINCIALE**

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco e presidente di provincia</i>	<i>assessore comunale e provinciale</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 61, comma 1-bis)	SI		
amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 1))	SI		SI
colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 2))	SI		SI
consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai due punti precedenti	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 3))	SI		SI
colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 4))	SI		SI
colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 5))	SI		SI
colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 6))	SI		SI

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco e presidente di provincia</i>	<i>assessore comunale e provinciale</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista negli articoli 60 e 61 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 7))	SI		SI
consigliere provinciale e comunale rispettivamente della medesima provincia o del medesimo comune	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 64, comma 1 e 3))		SI (l'incompatibilità non si applica nei comuni con meno di 15.000 abitanti)	
assessore provinciale e comunale rispettivamente della medesima provincia o del medesimo comune	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 64, comma 1 e 3))			SI (l'incompatibilità non si applica nei comuni con meno di 15.000 abitanti)
consigliere regionale, per le province e i comuni compresi nel territorio della Regione	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 65, comma 1)	SI	SI	
consigliere provinciale e comunale rispettivamente di altra provincia o di altro comune	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 65, comma 2)			SI
consigliere di una circoscrizione del comune	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 65, comma 3)			SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per i consiglieri comunali)
<a href="#">direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e amministratore straordinario[33] delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere</a>	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 66)	SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per i sindaci)	SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per gli assessori comunali)	SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per i consiglieri provinciali)
componente dei comitati regionali di controllo	<a href="#">D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (art. 131)[34]</a>	SI	SI	SI

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco e presidente di provincia</i>	<i>assessore comunale e provinciale</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
giudice onorario di tribunale	R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, "Ordinamento giudiziario", (art. 42-quater, primo comma[35])	SI	SI	SI
consigliere regionale della Regione Sardegna	L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3 "Statuto speciale per la Sardegna" (art. 17, secondo comma)	SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per i sindaci di comuni con più di 10.000 abitanti)		
consigliere regionale della Regione Friuli Venezia Giulia	L. cost. 31 gennaio 1963 n. 1, "Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia", (art. 15, terzo comma)	SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per i sindaci di comuni con più di 10.000 abitanti)		SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per i consiglieri provinciali)
componente del Consiglio superiore della magistratura	L. 24 marzo 1958, n. 195 "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura" (art. 33)			SI
presidente e membro della CONSOB	D.L. 8 aprile 1974, n. 95 (conv. dalla L. 7 giugno 1974, n. 216) "Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari" (art. 1)	SI	SI	SI
personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza (S.I.S.D.E., S.I.S.M.I. e C.E.S.I.S.)	L. 24 ottobre 1977, n. 801 "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina dei segreti di Stato" (art. 7)			SI
membro del Parlamento europeo spettante all'Italia	L. 24 gennaio 1979, n. 18, "Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia", (art. 6)	SI (l'incompatibilità sussiste per i presidenti di provincia e per i sindaci di comuni con più di 15.000 abitanti)		

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco e presidente di provincia</i>	<i>assessore comunale e provinciale</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
consigliere regionale	L. 23 aprile 1981, n. 154, "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale" (art. 4)	SI (l'incompatibilità sussiste per i presidenti delle giunte provinciali e per i sindaci dei comuni del territorio della Regione)	SI (l'incompatibilità sussiste per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni del territorio della Regione)	
componente non magistrato del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa	L. 27 aprile 1982 n. 186, "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali", (art. 7)			SI
presidente dell'I.S.V.A.P.	L. 12 agosto 1982 n. 576, "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni", (art. 10)	SI	SI	SI
componente non magistrato del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa	L. 13 aprile 1988 n. 117, "Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati", (art. 12)			SI
componente del Consiglio della magistratura militare	L. 30 dicembre 1988, n. 561 "Istituzione del Consiglio della magistratura militare", (art. 1)			SI
componente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero	L. 12 giugno 1990, n. 146 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge"(art. 12)	SI		SI
componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato	L. 10 ottobre 1990, n. 287 "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" (art. 10)	SI	SI	SI

<b>Incarichi</b>	<b>riferimenti normativi</b>	<b>sindaco e presidente di provincia</b>	<b>assessore comunale e provinciale</b>	<b>consigliere comunale e provinciale</b>
giudice di pace	L. 21 novembre 1991, n. 374 "Istituzione del giudice di pace" (art. 8)			SI
presidente e membro del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (C.N.I.P.A.)	D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 4)	SI	SI	SI
componente effettivo o supplente dei collegi regionali di garanzia elettorale	L. 10 dicembre 1993, n. 515 "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" (art. 13)	SI	SI	SI
consigliere delle Camere di commercio, industria e artigianato	L. 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" (art. 13)	SI	SI (l'incompatibilità sussiste per gli assessori provinciali e dei comuni con più di 15.000 abitanti)	SI (l'incompatibilità sussiste per i consiglieri provinciali)
componente delle commissioni esaminatrici di concorso per l'assunzione nei pubblici impieghi	D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", (art. 9, comma 2)	SI	SI	SI
dirigente generale con contratto di diritto privato	D.P.C.M. 18 ottobre 1994 n. 692, "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato", (art. 2)	SI		SI
componente delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni	L. 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" (art. 2, co. 8)	SI	SI	SI

<i>Incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco e presidente di provincia</i>	<i>assessore comunale e provinciale</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
giudice onorario aggregato	L. 22 luglio 1997, n. 276 <i>"Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente; nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari"</i> (art. 2, co. 8)	SI	SI	SI
componente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	L. 31 luglio 1997, n. 249 <i>"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"</i> (art. 1, co. 5; rinvio alle disposizioni in materia di incompatibilità contenute nella L. 481/1995 e concernenti le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità	SI	SI	SI
rappresentante legale, amministratore, sindaco delle società concessionarie del servizio di riscossione dei tributi	D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, <i>"Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337"</i> (art. 2, comma 5)		SI	SI
legale rappresentante, amministratore, sindaco, dipendente muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratore generale o speciale e socio di società iscritte nell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni	D.M. 11 settembre 2000, n. 289, <i>"Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446"</i> , (art. 9)		SI	SI
componente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.)	D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, <i>"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"</i> , (art. 46, comma 7)	SI		SI
presidente e componente del Garante per la protezione dei dati personali	D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i> (art. 153, co. 4)	SI		SI
consulente in proprietà industriale	D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, <i>Codice della proprietà industriale</i> , (art. 205)	SI	SI	SI

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco e presidente di provincia</i>	<i>assessore comunale e provinciale</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
componente del comitato direttivo e del comitato di gestione della Scuola superiore della magistratura	D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, <i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150, (art. 9 e 16)</i>	SI		SI
componente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (già Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)	D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 <i>"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", (art. 6)</i>	SI		SI
presidente e componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dell'ENEA	D.M. 31 marzo 2006, n. 165, <i>Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 (art. 111, comma 1)</i>	SI	SI	SI

## SCIoglimento E SOSPENSIONE DI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI - ARTT. 141, 142, 143 e 144.

Alle elezioni amministrative del 13 – 14 aprile i cittadini di ben 15 comuni piemontesi su 34 voteranno anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del mandato amministrativo a causa dello scioglimento anticipato degli organi comunali.

La disciplina delle cause e dell'effetto dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali si rinviene negli articoli 53, 141, 143 e 144 del Tuel; le ipotesi che la norma considera sono riconducibili, peraltro, a diversi motivi ispiratori .

L'articolo 141 del Tuel stabilisce che i consigli provinciali e comunali possono venire sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministero degli Interni, nei seguenti casi:

- a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
  - b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
    - 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;
    - 2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
    - 3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
    - 4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
  - c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
- c-bis*) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al parlamento e il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La procedura che porta al decreto è iniziata su impulso del Prefetto competente per territorio che, in via cautelare, può sospendere il consiglio e nominare un commissario prefettizio. Il commissario prefettizio è l'organo straordinario che il prefetto, per motivi di grave necessità ed urgenza nomina per la provvisoria amministrazione dell'ente e per un periodo non superiore a 90 giorni.

E' consuetudine che la sospensione ad opera del prefetto sia antecedente al decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica che di solito affida la funzioni di commissario straordinario allo stesso funzionario già incaricato nel decreto prefettizio per l'amministrazione provvisoria.

Il commissario straordinario pertanto è "l'organo straordinario chiamato a reggere il comune dopo lo scioglimento del consiglio comunale in sostituzione degli organi ordinari e che adotta tutti i provvedimenti di competenza degli organi di governo dell'ente fino alla ricostituzione degli organi elettivi"<sup>18</sup>.

Il rinnovo del consiglio deve avvenire entro 90 giorni dal decreto di scioglimento, che può essere prorogato di ulteriori 90 giorni per far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile.

Un'ulteriore ipotesi di scioglimento è contemplata nell'articolo 143 quando si prevede lo scioglimento dei consigli provinciali o comunali in seguito a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. In questo caso lo scioglimento, deliberato dal Consiglio dei ministri, è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente inviato alle Camere. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da 12 a 18 mesi prorogabili fino ad un massimo di 24 mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati.

Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il procedimento si avvia per iniziativa del Prefetto della provincia che predispose una relazione nella quale sono indicate le ragioni che hanno determinato la proposta.

Con il decreto di scioglimento viene nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente composta da tre membri scelti fra funzionari della Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile. È evidente come la scelta di un organo collegiale risponda all'esigenza di dare una risposta più forte intermini di ripristino della legalità e per ridare credibilità all'autorità statale in zone di imperante illegalità.

---

<sup>18</sup>Cfr. Consiglio di Stato - sez. V - sent. 29/11/2004 n. 7749



*Normativa di riferimento*



**Cost. 27 dicembre 1947 <sup>(1)</sup>.**

## **Costituzione della Repubblica italiana**

(1) La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

*(omissis)*

### **TITOLO IV**

#### **Rapporti politici**

**48.** Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età <sup>(40)</sup>.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge <sup>(41)</sup>.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge <sup>(42)</sup>.

(40) Vedi artt. 56; 58; 71, comma primo; 138, comma secondo e XIII disp. trans. fin., comma primo.

(41) Comma aggiunto dall'*art. 1, L.Cost. 17 gennaio 2000, n. 1* (Gazz. Uff. 20 gennaio 2000, n. 15). Le norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero sono state approvate con *L. 27 dicembre 2001, n. 459*.

(42) Vedi disp. trans. fin. XII, comma secondo e XIII, comma primo.

**49.** Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale <sup>(43)</sup>.

(43) Vedi artt. 18; 98, comma terzo e XII disp. trans. fin., comma primo.

**51.** Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge <sup>(45)</sup>. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini <sup>(46)</sup>.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

(45) Vedi gli artt. 3, comma primo; 56, comma terzo; 58, comma secondo; 84, comma primo; 97, comma terzo; 104, comma quarto; 106; 135, commi primo, secondo e sesto; XIII disp. trans. fin., comma primo.

(46) Periodo aggiunto dall'*art. 1, L.Cost. 30 maggio 2003, n. 1* (Gazz. Uff. 12 giugno 2003, n. 134).

## PARTE SECONDA

### Ordinamento della Repubblica

#### TITOLO I

##### Il Parlamento

###### Sezione I - Le Camere.

55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica .

Il Parlamento si riunisce in seduta comune <sup>(47)</sup> dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione .

<sup>(47)</sup> Vedi artt. 63, comma secondo; 64, commi secondo e terzo.

56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero <sup>(48)</sup>.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti <sup>(9)</sup> .

<sup>(48)</sup> Comma così sostituito dall'*art. 1, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1*. L'art. 3 di tale legge ha, inoltre così disposto:

«Art. 3. Disposizioni transitorie. - 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».

<sup>(49)</sup> Articolo prima sostituito dall'*art. 1, L.Cost. 9 febbraio 1963, n. 2* recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione e poi così modificato dall'*art. 1, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1*. L'art. 3 di tale legge ha, inoltre così disposto:

«Art. 3. Disposizioni transitorie. - 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».

57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero <sup>(50)</sup>.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero <sup>(51)</sup>.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti <sup>(52)</sup> .

(50) Comma così sostituito dall'*art. 2, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1*. L'art. 3 della stessa L. n. 1/2001 ha così disposto:

«Art. 3. Disposizioni transitorie. - 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».

(51) Comma così sostituito dall'*art. 2, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1*. L'art. 3 della stessa L. n. 1/2001 ha così disposto:

«Art. 3. Disposizioni transitorie. - 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».

(52) Articolo prima sostituito dall'*art. 2 L.Cost. 9 febbraio 1963, n. 2* e poi così modificato prima dall'*art. 2, L.Cost. 27 dicembre 1963, n. 3* e poi dall'*art. 2, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1*. L'art. 3 della stessa L. n. 1/2001 ha così disposto:

«Art. 3. Disposizioni transitorie. - 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».

58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età .

59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica .

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni <sup>(53)</sup>.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra <sup>(54)</sup> .

(53) Vedi art. 88.

(54) Così sostituito dall'*art. 3, L.Cost. 9 febbraio 1963, n. 2*.

61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni <sup>(55)</sup>.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti <sup>(56)</sup>.

(55) Vedi art. 87, comma terzo.

(56) Vedi, anche, artt. 13, comma terzo; 34, comma secondo, e 35 Reg. Senato, ed art. 45, comma primo, Reg. Camera.

62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti <sup>(57)</sup>.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra <sup>(58)</sup>.

<sup>(57)</sup> Vedi art. 77, comma secondo. Vedi, anche, artt. 34, secondo comma, e 35 Reg. Senato ed art. 14, secondo comma, Reg. Camera.

<sup>(58)</sup> Vedi, anche, art. 45, comma primo, Reg. Camera.

**63.** Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza <sup>(59)</sup>.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati <sup>(60)</sup>.

<sup>(59)</sup> Vedi artt. 3, 4, 5 e 6 Reg. Senato ed artt. 4, 5, 6 e 7 Reg. Camera.

<sup>(60)</sup> Vedi art. 85 Reg. Senato ed artt. 10, comma secondo, e 15, comma quarto, Reg. Camera.

**64.** Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite <sup>(61)</sup> possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.

Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono <sup>(62)</sup>.

<sup>(61)</sup> Vedi art. 55, comma secondo.

<sup>(62)</sup> Per quanto disposto dal presente articolo vedi, anche, artt. 7, 25, 26, 26-bis, 36, 37, 38, 40, 43, 49, 50, 75, 91-*quater* ed il Capo X Reg. Senato ed artt. 8, 38, 40, 50, 51, 52, 60-63, 92 ed il Capo XI Reg. Camera.

**65.** La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'Ufficio di deputato o di senatore <sup>(63)</sup>.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

<sup>(63)</sup> Vedi artt. 84, comma secondo; 104, comma settimo; 122, comma secondo; 135, comma quinto. Vedi, anche, per le incompatibilità la *legge 13 febbraio 1953, n. 60*.

**66.** Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità <sup>(64)</sup>.

(64) Vedi artt. 2-bis, 7 e 15 Reg. Senato; art. 8 e Capo V Reg. Camera ed il Regolamento interno della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati.

67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza (65).

(65) Articolo così sostituito dall'*art. 1, L.Cost. 29 ottobre 1993, n. 3* (Gazz. Uff. 30 ottobre 1993, n. 256). Per l'attuazione del presente articolo vedi la *L. 20 giugno 2003, n. 140*. Disposizioni urgenti per l'attuazione del presente articolo erano state approvate con il *D.L. 15 novembre 1993, n. 455*, il *D.L. 14 gennaio 1994, n. 23*, il *D.L. 17 marzo 1994, n. 176*, il *D.L. 16 maggio 1994, n. 291*, il *D.L. 15 luglio 1994, n. 447*, il *D.L. 8 settembre 1994, n. 535*, il *D.L. 9 novembre 1994, n. 627*, il *D.L. 13 gennaio 1995, n. 7*, il *D.L. 13 marzo 1995, n. 69*, il *D.L. 12 maggio 1995, n. 165*, il *D.L. 7 luglio 1995, n. 276*, corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 1995, n. 162, il *D.L. 7 settembre 1995, n. 374*, il *D.L. 8 novembre 1995, n. 466*, il *D.L. 8 gennaio 1996, n. 9*, il *D.L. 12 marzo 1996, n. 116*, il *D.L. 10 maggio 1996, n. 253*, il *D.L. 10 luglio 1996, n. 357*, il *D.L. 6 settembre 1996, n. 466* e il *D.L. 23 ottobre 1996, n. 555*, corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 24 ottobre 1996, n. 250, tutti non convertiti in legge. Gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei suddetti decreti-legge sono stati fatti salvi ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, L. 20 giugno 2003, n. 140*.

69. I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere (98).

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione (99).

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo (100).

Promulga le leggi (101) ed emana i decreti aventi valore di legge (102) e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione (103).

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere (104).

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (105).

Presiede il Consiglio superiore della magistratura <sup>(106)</sup>.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica <sup>(107)</sup>.

(98) Vedi anche art. 74, comma primo.

(99) Vedi art. 61, comma primo.

(100) Vedi art. 71, comma primo.

(101) Vedi artt. 73, 74 e 138, comma secondo.

(102) Vedi artt. 76 e 77.

(103) Vedi artt. 75 e 138, comma secondo.

(104) Vedi art. 80.

(105) Vedi art. 78.

(106) Vedi art. 104, comma secondo.

(107) Con *D.P.R. 9 ottobre 2000* (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.

**88.** Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura <sup>(108)</sup>.

(108) Comma così sostituito dall'*art. 1, L.Cost. 4 novembre 1991, n. 1* (Gazz. Uff. 8 novembre 1991, n. 262).

**122.** Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità <sup>(175)</sup> del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi <sup>(176)</sup>.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta <sup>(177)</sup>.

(175) Vedi artt. 84, comma secondo; 104, comma settimo; 135, comma quinto.

(176) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la [L. 2 luglio 2004, n. 165](#).

(177) Articolo così sostituito dall'[art. 2, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1](#). Vedi, inoltre, quanto disposto dall'art. 5 della stessa legge.

## **Legge 8 marzo 1951, n. 122**

### **Norme per l'elezione dei Consigli provinciali.**

(G.U. 13 marzo 1951, n. 60)

1. Ogni Provincia ha un Consiglio provinciale, un Presidente della Giunta provinciale e una Giunta provinciale.

2. [Il Consiglio provinciale è composto:

di 45 membri nelle Province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

di 36 membri nelle Province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

di 30 membri nelle Province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

di 24 membri nelle altre Province] (1).

[I consiglieri provinciali rappresentano la intera Provincia] (1).

[La popolazione della Provincia è determinata in base all'ultimo censimento generale] (1).

-----  
(1) Comma abrogato dall'art 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

3. La Giunta provinciale è composta del presidente, di quattro assessori effettivi e due supplenti nelle Province con popolazione fino a 300.000 abitanti; del presidente, di sei assessori effettivi e due supplenti nelle Province con popolazione da 300 a 1.400.000 abitanti; del presidente, di otto assessori effettivi e due supplenti nelle Province con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti.

Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

4. [Il presidente della Giunta provinciale convoca e presiede il Consiglio provinciale] (1).

-----  
(1) Abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81.

5. [L'elezione del presidente della Giunta provinciale ha luogo a scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Provincia ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, anche dopo la votazione di ballottaggio, nessun consigliere abbia ottenuta la maggioranza prescritta, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale è proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti.

A parità di voti, è proclamato eletto il consigliere più anziano di età] (1).

-----  
(1) Abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81.

6. [Gli assessori provinciali sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Provincia.

L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, dopo due votazioni, nessuno o solo alcuni consiglieri abbiano riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica, nella quale si procede a votazione di ballottaggio. Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da ricoprire i consiglieri che hanno riportato più voti.

A parità di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri più anziani di età] (1).

-----  
(1) Abrogato dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81.

7. Il Consiglio provinciale dura in carica quattro anni.

Il presidente della Giunta provinciale e la Giunta provinciale scadono contemporaneamente al Consiglio, ma restano in carica sino alla nomina dei successori.

Il Consiglio esercita le sue funzioni fino al 46 giorno antecedente alla data delle elezioni per la sua rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva alla scadenza.

La durata in carica si computa dalla data delle elezioni.

Si procede alla rinnovazione integrale del Consiglio provinciale quando, per dimissioni od altra causa, esso abbia perduto la metà dei suoi membri.

Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle vacanze suddette (1).

-----  
(1) Gli ultimi quattro commi sono stati aggiunti dall'art. 1, L. 10 settembre 1960, n. 962.

8. Il Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme degli articoli seguenti.

Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le elezioni dei Consigli comunali.

9. In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati.

A nessun Comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla Provincia.

Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, su proposta del Ministro dell'interno con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale (1).

Il decreto del Prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell'art. 19 del D.Lgs.Lgt. 7 gennaio 1946, n. 1 non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente.

-----  
(1) La tabella delle circoscrizioni dei collegi è stata approvata con D.P.R. 3 marzo 1961, n. 74 (Gazz. Uff. 10 marzo 1961, n. 62, S.O.).

10. Sono eleggibili a consigliere provinciale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Provincia purché sappiano leggere e scrivere.

Non sono però eleggibili:

- 1) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci e i membri di capitoli e delle collegiate;
- 2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sulla Provincia e gli impiegati dei loro uffici;
- 3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Provincia o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della Provincia stessa, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;
- 4) coloro che hanno il maneggio del denaro della Provincia o non ne hanno ancora reso conto;
- 5) coloro che hanno lite pendente con la Provincia;
- 6) coloro i quali, direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse della Provincia, o in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dalla medesima;
- 7) gli amministratori della Provincia e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;
- 8) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Provincia, sono stati legalmente messi in mora;
- 9) i magistrati di Corte di appello, di Tribunale e di Pretura nella Provincia nella quale esercitano la loro giurisdizione.

Le ipotesi di ineleggibilità, di cui ai numeri 4) e 5) non si applicano agli amministratori provinciali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia l'amministratore che ricopra la carica di presidente della Giunta provinciale o di assessore è sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione è pronunciata dalla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e contro le relative decisioni è ammesso ricorso alla Corte di appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

11. (1).

-----  
(1) Abrogato dall'art. 10, n. 1, L. 23 aprile 1981, n. 154.

12. In ogni Tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda Comuni, appartenenti alle circoscrizioni di più Tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio.

L'ufficio elettorale circoscrizionale è composto di un magistrato del Tribunale o delle Preture da esso dipendenti che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del Tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

13. La Corte d'appello del capoluogo della Provincia o il Tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il Tribunale della Provincia più vicino al capoluogo, quando nella Provincia non ci sia Corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati - dei quali uno presiede - nominati dal Primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

14. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.

Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia.

Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.

La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

- a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;
- b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;
- c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;
- d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di un milione di abitanti (1/cost).

Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale.

La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali.

-----  
(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 407 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, quarto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

15-16. (1).

-----  
(1) Abrogati dall'art. 5, L. 10 settembre 1960, n. 962.

17. Compiute le operazioni relative all'esame ed all'ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale:

1) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'art. 14, appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati.

Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle E ed F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136. I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'articolo 14.

Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di sezione debitamente piegate.

18. La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione.

19. [Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto.

Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti] (1).

-----

(1) L'art. 19 e i commi dal quarto all'ottavo dell'art. 23 sono stati abrogati dall'art. 25, L. 25 marzo 1993, n. 81.

20. I presidenti degli uffici elettorali di sezione curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio elettorale circoscrizionale.

Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al Presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei Comuni sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

21. L'ufficio elettorale circoscrizionale costituito ai termini dell'art. 12, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:

1) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

22. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

23. L'Ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'appello od il Tribunale ai termini dell'articolo 13, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli Uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

determina la cifra elettorale per ogni gruppo di candidati;

determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

[La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della Provincia] (1).

[La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato] (1).

[L'assegnazione dei seggi di consigliere provinciale si fa nel modo seguente:

si divide il totale dei voti validi, riportati da tutti i gruppi di candidati, per il numero dei consiglieri da eleggere «più due» ottenendo così il quoziente elettorale. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente;

si attribuiscono, quindi, ad ogni gruppo di candidati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascun gruppo] (2).

[Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso ai gruppi superi quello dei seggi assegnati alla Provincia, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore] (2).

[I seggi eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti ai gruppi di candidati per i quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti, e, in caso di parità di resti, a quel gruppo che abbia avuto la più alta cifra elettorale] (2).

[Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati del gruppo e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutti gli altri gruppi sulla base di un secondo quoziente, ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti ai candidati di questi gruppi per il numero dei seggi che sono rimasti da

assegnare, aumentato «di due». Si effettua poi l'attribuzione dei seggi tra i vari gruppi con le modalità previste dai commi precedenti] (2).

[L'Ufficio elettorale centrale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali. In caso di parità di tale cifra, è graduato prima il più anziano di età. Della proclamazione l'Ufficio dà notizia alla segreteria dell'Amministrazione provinciale, nonché alla Prefettura perché a mezzo dei sindaci, ne renda edotti gli elettori della Provincia, e rilascia attestazione ai consiglieri proclamati] (2).

-----  
(1) Comma abrogato dall'art 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(2) I commi dal quarto all'ottavo dell'art. 23 sono stati abrogati dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81.

24. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è inviato subito alla segreteria dell'amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta; un altro, con i verbali ed i plichi ricevuti dagli uffici elettorali circoscrizionali, è inviato alla Prefettura ed il terzo è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale, con facoltà agli elettori della Provincia di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

25. I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti all'elezione sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale dopo gli ultimi eletti.

26. Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale con la elezione di Consigli comunali lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei Comuni interessati, è regolato dalle disposizioni seguenti:

1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio il quale le pone nelle rispettive urne;

2) il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio dando la precedenza a quelle relative alle elezioni provinciali;

3) per quanto non previsto dal presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma quinto e seguenti dell'art. 26 della L. 6 febbraio 1948, n. 29.

27. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei Consigli provinciali, ivi compresa la liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle amministrazioni provinciali.

Nel caso di contemporaneità dell'elezione del Consiglio provinciale con l'elezione di Consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra l'Amministrazione provinciale ed i singoli Comuni, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe le elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio provinciale, sarebbero rimaste a carico della stessa Amministrazione provinciale.

28. Per l'applicazione della presente legge e fino a quando non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 1947.

## **Legge 4 aprile 1956, n. 212**

### **Norme per la disciplina della propaganda elettorale**

*(G.U. 11 aprile 1956, n. 87)*

1. L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.

L'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi del comma precedente, è consentita soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione elettorale, aventi le seguenti misure:

metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei Comuni sino a 10.000 abitanti;

metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei Comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia.

Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

2. In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite.

Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella:

da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;

da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;

da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 20;

da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non più di 50;

da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100; da 500.001 al 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non più di 500;

oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non più di 1.000.

Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente.

Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.

In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.

Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti.

3. La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.

In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.

L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati.

4. La giunta municipale, entro i tre giorni previsti all'articolo 2, provvede altresì a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

5. Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse.

6. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.

7. Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'art. 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati.

8. Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1 fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'art. 1.

È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.

9. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'art. 1 della presente legge.

Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 .

## **D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361**

### **Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.**

*(Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1957, n. 139, S.O)*

**(omissis)**

7. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, e [L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 2](#)). - Non sono eleggibili:

- a) i deputati regionali o consiglieri regionali <sup>(10)</sup>;
- b) i presidenti delle Giunte provinciali;
- c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- e) i capi di Gabinetto dei Ministri;

f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche <sup>(11)</sup>;

g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;

h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri <sup>(12)</sup>.

Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati <sup>(13)</sup>.

Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa <sup>(14)</sup>.

L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).

Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11.

In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana <sup>(15) (16)</sup>.

**(omissis)**

<sup>(10)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 344 (Gazz. Uff. 4 agosto 1993, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, lettera a).

<sup>(11)</sup> Lettera così modificata dall'[art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 271](#) (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

<sup>(12)</sup> Gli originari commi secondo e terzo sono stati così sostituiti, con gli attuali commi secondo, terzo e quarto, dall'[art. 9, L. 27 dicembre 2001, n. 459](#). Precedentemente l'originario terzo comma era stato modificato dall'[art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 271](#) (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

<sup>(13)</sup> Gli originari commi secondo e terzo sono stati così sostituiti, con gli attuali commi secondo, terzo e quarto, dall'[art.](#)

9, *L. 27 dicembre 2001, n. 459*. Precedentemente l'originario terzo comma era stato modificato dall'*art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 271* (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(14) Gli originari commi secondo e terzo sono stati così sostituiti, con gli attuali commi secondo, terzo e quarto, dall'*art. 9, L. 27 dicembre 2001, n. 459*. Precedentemente l'originario terzo comma era stato modificato dall'*art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 271* (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(15) Comma così modificato prima dall'*art. 1, L. 11 agosto 1991, n. 271* (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199) e poi dal *comma 3 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270*. Vedi, anche, *l'art. 3 della citata legge n. 270 del 2005*.

(16) Vedi, anche, *l'art. 3-bis, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

## **D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 <sup>(1)</sup>.**

### **Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali <sup>(2)</sup>.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 1960, n. 152, S.O.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'interno: *Circ. 27 gennaio 2000, n. 21; Circ. 3 febbraio 2000, n. 9/2000; Circ. 19 ottobre 2000, n. 8/2000; Circ. 16 maggio 2003, n. 76/2003; Circ. 22 gennaio 2004, n. 4/2004.*

È approvato l'unito Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, composto di 103 articoli, vistato dal Ministro per l'interno.

### **Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali**

#### **TITOLO I**

##### **Organi dell'Amministrazione comunale**

1. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 1). - Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta e un Sindaco.

2. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 2). - [Il Consiglio comunale è composto:

di 80 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

di 60 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

di 50 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

di 40 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia;

di 30 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

di 20 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti;

di 15 membri negli altri Comuni;

e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello fissato] <sup>(3)</sup>.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

(3) Il primo comma dell'art. 2 e l'art. 4 sono stati abrogati dall'*art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81.*

3. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 3, e *Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 1*). - La Giunta municipale si compone del Sindaco, che la presiede, e di:

quattordici assessori effettivi e quattro supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

dodici assessori effettivi e tre supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

dieci assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

sei assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia;

quattro assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti;

e due assessori effettivi negli altri.

Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori supplenti è di due.

4. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 4). - [La Giunta municipale è eletta dal Consiglio comunale nel suo seno a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.

L'elezione della Giunta municipale è fatta dal Consiglio comunale nella prima adunanza, dopo l'elezione del Sindaco] (4).

(4) Il primo comma dell'art. 2 e l'art. 4 sono stati abrogati dall'*art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81*.

5. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 5, e Legge 22 marzo 1952, n. 173). - [Il Sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria.

L'elezione del Sindaco non è valida se non è fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato Sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.

La seduta, nella quale si procede alla elezione del Sindaco, è presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta municipale è in funzione, altrimenti dal consigliere anziano.

Un esemplare del processo verbale della nomina del Sindaco è, a cura della Giunta municipale, trasmesso al Prefetto entro otto giorni dalla sua data.

Il Prefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del Sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi di ineleggibilità previsti dalla legge.

Contro il decreto del Prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Consiglio comunale o l'eletto possono ricorrere al Governo il quale provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previo il parere del Consiglio di Stato] (5).

(5) Abrogato dall'*art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81*.

6. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 6). - [Non può essere nominato Sindaco:

chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale previsti dalla legge;

chi non ha reso conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;

il ministro di un culto;

chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore <sup>(6)</sup>;

chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a termini di legge <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup>.

<sup>(6)</sup> La Corte costituzionale, con [sentenza 23-31 ottobre 2000, n. 450](#) (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente alinea, nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto alla carica di sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco.

<sup>(7)</sup> Articolo così modificato dall'[art. 21, L. 3 agosto 1999, n. 265](#).

<sup>(8)</sup> L'[art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#), ha abrogato gli artt. 6, 9 e 9-bis, del presente decreto fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste agli amministratori regionali ai sensi dell'[articolo 19, L. 17 febbraio 1968, n. 108](#). Vedi, ora, l'articolo 61 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

7. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 7). - Al Sindaco e agli assessori può essere corrisposta una indennità mensile di carica, a norma di legge <sup>(9)</sup>.

<sup>(9)</sup> Vedi la [L. 11 marzo 1958, n. 208](#).

8. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 8, e [Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 2](#)). - I Consigli comunali si rinnovano ogni quattro anni <sup>(10)</sup>.

Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.

Il quadriennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.

Si procede, inoltre, alla rinnovazione integrale:

a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;

b) quando il Consiglio comunale, per dimissioni od altra causa, abbia perduto la metà dei propri membri.

Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'[art. 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058](#), oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b).

È abrogato l'[art. 280 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148](#).

Il Sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori.

<sup>(10)</sup> Vedi, ora, l'[art. 2, L. 10 agosto 1964, n. 663](#), che ha portato a 5 anni la durata dei consigli comunali e provinciali.

9. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 9). - [La qualità di consigliere e di assessore si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge] <sup>(11)</sup>.

<sup>(11)</sup> L'[art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#), ha abrogato gli artt. 6, 9 e 9-bis, del presente decreto fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste agli amministratori regionali ai sensi dell'[articolo 19, L. 17 febbraio 1968, n. 108](#). Vedi, ora, l'articolo 68 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

**9-bis.** [La decadenza dalla qualità di consigliere per impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplati dalla legge, è pronunciata dal Consiglio comunale in sede amministrativa, di ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore del Comune, o di chiunque altro vi abbia interesse.

Contro la deliberazione adottata dal Consiglio comunale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.

La decadenza della qualità di consigliere può essere altresì promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al Tribunale civile, con ricorso da notificare al consigliere ovvero ai consiglieri interessati, nonché al sindaco quale presidente del Consiglio comunale.

L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82.

Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3.

La pronuncia della decadenza dalla carica di consigliere comunale produce di pieno diritto la immediata decadenza dall'ufficio di sindaco.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai procedimenti relativi alla ineleggibilità e alla decadenza dalla qualità di sindaco, per le cause di ineleggibilità alla carica stessa prevista dall'articolo 6 <sup>(12)</sup> <sup>(13)</sup> <sup>(14)</sup>.

(12) Articolo aggiunto dall'*art. 5, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*. Con *sentenza 2-4 giugno 1997, n. 160* (Gazz. Uff. 11 giugno 1997, n. 24, Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*art. 9-bis* nella parte in cui prevede che la decadenza del consigliere in situazione di incompatibilità possa essere pronunciata dal giudice adito senza che sia data all'interessato la facoltà di rimuovere utilmente la causa di incompatibilità entro un congruo termine dalla notifica del ricorso previsto da detto *art. 9-bis*.

(13) La Corte costituzionale, con *sentenza 10-20 febbraio 1997, n. 44* (Gazz. Uff. 26 febbraio 1997, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 9-bis*, sollevata in riferimento all'*art. 97* della Costituzione.

(14) L'*art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, ha abrogato gli artt. 6, 9 e *9-bis*, del presente decreto fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste agli amministratori regionali ai sensi dell'*articolo 19, L. 17 febbraio 1968, n. 108*. Vedi, ora, l'articolo 70 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

**10.** (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 10). - Le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli comunali e delle Giunte municipali sono regolati dalle norme del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con *R.D. 4 febbraio 1915, n. 148*, e dalle modifiche contenute nel R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839, in quanto applicabili.

Per quanto non previsto dal presente Testo Unico, si applicano al Sindaco le disposizioni del citato Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148.

## TITOLO II

### Elezione dei Consigli comunali

#### Capo I

##### Norme generali

**11.** (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 11, e *Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 3*). - [Nei Comuni con popolazione sino a 10.000 <sup>(15)</sup> abitanti la elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di una frazione, può ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

In questo caso, si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

La domanda di cui al terzo comma deve essere presentata non oltre il sessantesimo giorno precedente la scadenza del Consiglio.

Nel caso che occorra procedere alla rinnovazione del Consiglio prima della scadenza del quadriennio, la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dal fatto che ha dato causa alla rinnovazione.

Il termine decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di variazione territoriale o di scioglimento del Consiglio o dalla data nella quale il Consiglio ha perduto la metà dei propri membri.

Per i Comuni di nuova costituzione, la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

La decisione della Giunta provinciale amministrativa è pubblicata nell'albo comunale ed ha efficacia fino a quando la Giunta non avrà disposto, in seguito a nuova domanda presentata con le modalità di cui al terzo comma, la modifica o la revoca del riparto oppure non ne avrà ordinata la revoca d'ufficio] <sup>(16)</sup>.

(15) Ora, fino a 5000 abitanti in forza della *L. 10 agosto 1964, n. 663*.

(16) Abrogato dall'art. 34, *L. 25 marzo 1993, n. 81*.

**12.** (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 12, e *Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 4*). - [Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 <sup>(17)</sup> abitanti, la elezione dei consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Ogni ripartizione per frazione è esclusa] <sup>(18)</sup>.

(17) Ora, fino a 5000 abitanti in forza della *L. 10 agosto 1964, n. 663*.

(18) Abrogato dall'art. 34, *L. 25 marzo 1993, n. 81*.

## Capo II

### Dell'elettorato attivo

**13.** (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13). - Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a' termini della *legge 7 ottobre 1947, n. 1058* <sup>(19)</sup>, e successive modificazioni.

Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.

(19) Vedi nota 3 all'art. 8.

## Capo III

### Dell'eleggibilità

**14.** (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 14, e *Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 5*). - [Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune, purché sappiano leggere e scrivere.

La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, può essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dell'interessato, con l'indicazione del luogo e della data di nascita, domicilio e condizione, alla presenza del Sindaco e del segretario comunale, o di un notaio, o del Pretore, o del giudice conciliatore con l'assistenza di due testimoni estranei al personale del Comune. Tale prova deve essere rilasciata entro dieci giorni dalla notificazione dell'elezione] <sup>(20)</sup>.

(20) L'art. 10, n. 2, *L. 23 aprile 1981, n. 154*, ha abrogato gli artt. 14, 15, 16, 17, 78 e 80 della presente legge.

15. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 15, e *Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 6*). - [Non sono eleggibili a consiglieri comunali:

1) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;

2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sul Comune e gli impiegati dei loro uffici;

3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune stesso nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende <sup>(21)</sup> <sup>(22)</sup>;

4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comune;

5) coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto;

6) coloro che hanno lite pendente con il Comune <sup>(23)</sup>;

7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, o in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo;

8) gli amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;

9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune, sono stati legalmente messi in mora e coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi verso il comune, abbiano ricevuto la notificazione di cui all'art. 201 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con *D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645*;

10) i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

Le ipotesi di ineleggibilità, di cui ai numeri 5) e 6), non si applicano agli amministratori comunali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia, l'amministratore che ricopra la carica di Sindaco o di assessore è sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione è pronunziata dalla Sezione per il contenzioso elettorale.

Contro il relativo provvedimento è ammesso ricorso anche per il merito, al Consiglio di Stato.

Sul ricorso il presidente fissa in via d'urgenza la udienza di discussione.

Al procedimento si applicano le norme che regolano l'ordinario giudizio davanti al Consiglio di Stato medesimo; tutti i termini sono però ridotti alla metà] <sup>(24)</sup>.

(21) Con *sentenza 20-26 marzo 1969, n. 46* (Gazz. Uff. 2 aprile 1969, n. 85), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, n. 3, in relazione agli artt. 10 e 14, *R.D. 3 marzo 1934, n. 383*, testo unico della legge comunale e provinciale, limitatamente alla inclusione nelle ipotesi di ineleggibilità nel n. 3 dell'art. 15 di coloro che, all'atto dell'accettazione della candidatura, abbiano presentato le dimissioni astenendosi successivamente da ogni attività inerente all'ufficio. Successivamente, la stessa Corte, con *sentenza 21-28 maggio 1975, n. 129* (Gazz. Uff. 4 giugno 1975, n. 145), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, n. 3, limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili gli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che siano cessati dalla carica o si siano dimessi prima della convalida dell'elezione.

(22) La Corte costituzionale, con [sentenza 4-20 gennaio 1977, n. 45](#) (Gazz. Uff. 26 gennaio 1977, n. 24), ha dichiarato: l'illegittimità dell'art. 5, n. 3, del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali della Regione siciliana, approvato con decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili coloro che ricevono uno stipendio o salario da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che abbiano fatto venir meno questa situazione prima della convalida della elezione; l'illegittimità dell'art. 15, n. 3, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con [D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570](#), limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili coloro che ricevono uno stipendio o salario da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che abbiano fatto venir meno questa situazione prima della convalida della elezione; l'illegittimità dell'art. 15, n. 6, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con [D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570](#), limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili coloro che, avendo lite pendente con il Comune, abbiano rinunciato al giudizio prima della convalida della elezione.

(23) La Corte costituzionale, con [sentenza 23-29 marzo 1972, n. 58](#) (Gazz. Uff. 5 aprile 1972, n. 90), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del n. 6 dell'art. 15, nella parte relativa alle liti tributarie. La stessa Corte, con [sentenza 4-20 gennaio 1977, n. 45](#) (Gazz. Uff. 26 gennaio 1977, n. 24), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 15, n. 6, limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili coloro che, avendo lite pendente con il Comune, abbiano rinunciato al giudizio prima della convalida della elezione.

(24) Articolo prima modificato dall'[art. 6, L. 23 dicembre 1966, n. 1147](#), dall'articolo unico, [L. 22 maggio 1971, n. 280](#) (Gazz. Uff. 29 maggio 1971, n. 135) e successivamente abrogato dall'art. 10, n. 2, [L. 23 aprile 1981, n. 154](#).

16. [(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 16). Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante o l'adottato, l'affiliante e l'affiliato] <sup>(25)</sup>.

(25) L'art. 10, n. 2, [L. 23 aprile 1981, n. 154](#), ha abrogato gli artt. 14, 15, 16, 17, 78 e 80 della presente legge.

17. [(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 17). I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella Provincia] <sup>(26)</sup>.

(26) L'art. 10, n. 2, [L. 23 aprile 1981, n. 154](#), ha abrogato gli artt. 14, 15, 16, 17, 78 e 80 della presente legge.

## Capo IV

### Del procedimento elettorale preparatorio

#### Sezione I

##### Disposizioni generali

18. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 18, e [Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 7](#)). - Il Prefetto, d'intesa col Presidente della Corte d'appello fissa la data dell'elezione per ciascun Comune e la partecipa al Sindaco, il quale con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo della riunione <sup>(27)</sup>.

Il Prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale mandamentale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al Sindaco un esemplare delle liste di sezione.

Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Prefetto può disporre il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del Sindaco.

Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

La nuova data viene fissata dal Prefetto di intesa con il Presidente della Corte d'appello e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del Sindaco.

(27) Comma così modificato prima dall'*art. 4, L. 23 febbraio 1995, n. 43* e poi dall'*art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120*.

19. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 19). [Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le elezioni il Sindaco deve avere provveduto alla consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato d'iscrizione nelle liste elettorali.

Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'Ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetto al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'Ufficio municipale a mezzo del Sindaco del Comune di loro residenza, quando questa sia conosciuta.

Gli elettori, nei tre giorni precedenti la elezione, possono personalmente e contro annotazione in apposito registro ritirare i certificati d'iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenere dal Sindaco un altro, stampato con inchiostro di diverso colore, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'Ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti e nel giorno stesso della elezione, almeno dalle ore nove alle diciassette] <sup>(28)</sup>.

(28) Articolo abrogato dall'*art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299*.

20. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 20, e *Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 8*). - In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente e di segretario <sup>(29)</sup>.

Il presidente è designato dal Presidente della Corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all'ufficio, escluse le categorie di cui all'art. 23.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un delegato.

(29) Comma così modificato dall'*art. 8, L. 21 marzo 1990, n. 53*.

21. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 21, e *Legge 23 marzo 1956, n. 136, artt. 9 e 10*). - [Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori di ambo i sessi del Comune che sono idonei alle funzioni di scrutatore, purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età <sup>(30)</sup>.

Se il Comune sia retto da un Commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.

Ai nominati il Sindaco o il Commissario notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale] <sup>(31)</sup>.

(30) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'*art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340*, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il *comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

(31) Abrogato dall'*art. 8, L. 8 marzo 1989, n. 95*.

22. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 22) ... <sup>(32)</sup>.

(32) Abrogato dall'*art. 8, L. 8 marzo 1989, n. 95*.

23. (*Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10*). - Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

24. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 23, e *Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 11*). - L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo.

25. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24). Tre membri almeno dell'Ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

26. ... <sup>(33)</sup>.

(33) Abrogato dall'*art. 1, L. 22 maggio 1970, n. 312*.

27. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 26 e *Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 12*). - Il Sindaco provvede affinché, nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 39;

3) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 37;

4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 21;

5) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

6) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione <sup>(34)</sup>.

7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A e B per i Comuni con popolazione fino a 10.000 <sup>(35)</sup> abitanti - e C e D per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 <sup>(36)</sup> abitanti - allegate al presente testo unico, vistate dal Ministro dell'interno. Le schede dovranno pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate. I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi degli articoli 28 e 32 <sup>(37)</sup>.

I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministero dell'interno.

<sup>(34)</sup> Numero così sostituito dall'art. 9, L. 13 marzo 1980, n. 70.

<sup>(35)</sup> Ora, fino a 5.000 abitanti in forza della L. 10 agosto 1964, n. 663.

<sup>(36)</sup> Ora, fino a 5.000 abitanti in forza della L. 10 agosto 1964, n. 663.

<sup>(37)</sup> Periodo aggiunto dall'art. 3, L. 15 ottobre 1993, n. 415 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1993, n. 245), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

## Sezione II

### La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti

28. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 27, e *Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 15*). - [Le candidature debbono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere. Quando il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a 50 è arrotondato all'unità superiore] <sup>(38)</sup>.

[Le candidature devono essere presentate, per ciascun Comune, da almeno 50 elettori nei Comuni con più di 5000 abitanti, 30 nei Comuni con più di 2000 abitanti e 10 nei minori. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre anzidette] <sup>(39)</sup> <sup>(40)</sup>.

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'*articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53* <sup>(41)</sup>. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

[Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita] <sup>(42)</sup>.

Con la lista deve anche presentarsi la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal Sindaco, o da un notaio, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal *comma 1 dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55* <sup>(43)</sup>.

Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica.

È obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice esemplare.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune <sup>(44)</sup>.

La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione <sup>(45)</sup>.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale mandamentale.

(38) I commi primo e secondo dell'art. 28 e l'art. 29 sono stati abrogati dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81.

(39) I commi primo e secondo dell'art. 28 e l'art. 29 sono stati abrogati dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81.

(40) Vedi, ora, l'art. 10, L. 24 aprile 1975, n. 130, nonché l'art. 12, L. 21 marzo 1990, n. 53.

(41) Periodo così sostituito dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(42) Comma abrogato dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(43) Periodo aggiunto dall'art. 2, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(44) Comma così sostituito dall'art. 11, L. 23 aprile 1981, n. 154. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la suddetta L. n. 154/1981, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

(45) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

29. ... <sup>(46)</sup>.

(46) I commi primo e secondo dell'art. 28 e l'art. 29 sono stati abrogati dall'art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81.

30. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 28, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 17). - La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la Commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa <sup>(47)</sup>;

c) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dell'art. 28, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali <sup>(48)</sup>;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

d-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro il termine di cui alla lettera b). Scaduti i termini, la commissione ricusa le liste per le quali non si sia provveduto <sup>(49)</sup>;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

*e-bis*) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati <sup>(50)</sup>.

*e-ter*) comunica ai delegati di lista le decisioni di ricasazione di lista o di esclusione di candidato <sup>(51)</sup>.

Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'articolo 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo <sup>(52)</sup>.

(47) Lettera così sostituita dall'*art. 12, L. 24 aprile 1975, n. 130*.

(48) Lettera così sostituita dall'*art. 2, L. 18 gennaio 1992, n. 16* (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(49) Lettera aggiunta dall'*art. 4, L. 15 ottobre 1993, n. 415* (Gazz. Uff. 18 ottobre 1993, n. 245), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(50) Lettera aggiunta dall'*art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53*.

(51) Lettera aggiunta dall'*art. 4, L. 15 ottobre 1993, n. 415* (Gazz. Uff. 18 ottobre 1993, n. 245), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(52) Comma aggiunto dall'*art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53*.

**31.** (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29). - Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

Analogia immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati secondo l'ordine risultato dal sorteggio <sup>(53)</sup>.

(53) Comma così modificato dall'*art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53*.

### Sezione III

#### **La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti <sup>(54)</sup>**

**32.** (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e *legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 18*). - [La lista dei candidati per ogni Comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei Comuni con più di 500.000 abitanti, 300 nei Comuni con più di 100 mila abitanti, 200 nei Comuni con più di 40.000 abitanti, 100 negli altri] <sup>(55)</sup> <sup>(56)</sup>.

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, il cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'*articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53* <sup>(57)</sup>. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

[Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, né inferiore a un terzo] <sup>(58)</sup>.

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso Comune <sup>(59)</sup>.

Con la lista devesi anche presentare:

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal *comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55* <sup>(60)</sup>;

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;

4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione <sup>(61)</sup>.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio.

<sup>(54)</sup> Ora 5.000 abitanti in forza della *L. 10 agosto 1964, n. 663*.

<sup>(55)</sup> Vedi, ora, l'*art. 10, L. 24 aprile 1975, n. 130*, nonché l'*art. 12, L. 21 marzo 1990, n. 53*.

<sup>(56)</sup> I commi primo e sesto sono stati abrogati dall'*art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81*.

<sup>(57)</sup> Periodo così sostituito dall'*art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271* (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

<sup>(58)</sup> I commi primo e sesto sono stati abrogati dall'*art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81*.

<sup>(59)</sup> Comma così sostituito dall'*art. 11, L. 23 aprile 1981, n. 154*. Peraltro, l'*art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, ha abrogato la suddetta L. n. 154/1981, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

<sup>(60)</sup> Numero così sostituito dall'*art. 2, L. 18 gennaio 1992, n. 16* (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17).

<sup>(61)</sup> Comma così sostituito dall'*art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271* (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

**33.** (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 32, e *Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 30*). - La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa <sup>(62)</sup>;

c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal [comma 1 dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55](#), o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'art. 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali <sup>(63)</sup>;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

*d-bis*) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro le ventiquattro ore successive <sup>(64)</sup>;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

*e-bis*) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4) del nono comma dell'articolo 32, appositamente convocati <sup>(65) (66)</sup>.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale <sup>(67)</sup>.

(62) Lettera così sostituita dall'[art. 13, L. 24 aprile 1975, n. 130](#).

(63) Lettera così sostituita dall'[art. 2, L. 18 gennaio 1992, n. 16](#) (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(64) Lettera aggiunta dall'[art. 5, L. 15 ottobre 1993, n. 415](#) (Gazz. Uff. 18 ottobre 1993, n. 245).

(65) Lettera aggiunta dall'[art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53](#).

(66) La Corte costituzionale, con [ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 407](#) (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, primo comma, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(67) Comma così sostituito dall'[art. 5, L. 15 ottobre 1993, n. 415](#) (Gazz. Uff. 18 ottobre 1993, n. 245). Per una modifica temporanea del presente comma, vedi l'[art. 1, D.L. 16 marzo 1995, n. 72](#).

34. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, e [Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 21](#)). - Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine risultato dal sorteggio <sup>(68)</sup>.

(68) Comma così modificato dall'[art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53](#).

35. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34, e [Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22](#)). - La Commissione elettorale mandamentale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al Sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale,

contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

## Sezione IV

### Sospensione delle elezioni per insufficienza di candidature

36. (*Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 14*). - [Qualora il numero complessivo dei candidati compresi nelle liste presentate ed ammesse non sia superiore alla metà del numero dei consiglieri da eleggere nel Comune, le elezioni non hanno luogo.

In tal caso, il presidente della Commissione elettorale mandamentale ne dà immediata notizia al Prefetto al quale, inoltre, rimette subito copia del relativo verbale. Il Prefetto dà notizia agli elettori dell'avvenuta sospensione delle elezioni mediante avviso da pubblicarsi, a cura del Sindaco, entro cinque giorni dalla decisione della Commissione elettorale mandamentale.

Le elezioni seguiranno entro tre mesi, nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto con le modalità di cui all'art. 18] <sup>(69)</sup>.

<sup>(69)</sup> Abrogato dall'*art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81*.

## Capo V

### Della votazione

#### Sezione I

##### Disposizioni generali

37. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 35). - La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'Ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di *handicap*. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto <sup>(70)</sup>.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.

<sup>(70)</sup> Comma così sostituito dal *comma 2 dell'art. 2, L. 16 aprile 2002, n. 62*. Vedi, anche, l'*art. 4 della citata legge n. 62 del 2002*.

**38.** (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 36). - Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 19.

Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

**39.** (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 37). - Salvo il disposto degli articoli 40, 42, 43 e 44, non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del Comune.

**40.** (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 38). - Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

**41.** (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39, e [Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 23](#)). - Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'Ufficio elettorale.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica <sup>(71)</sup>.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

Detti certificati debbono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche <sup>(72)</sup>.

L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della [legge 31 dicembre 1996, n. 675](#), e successive modificazioni <sup>(73)</sup>.

<sup>(71)</sup> Comma così modificato dall'[art. 1, L. 5 febbraio 2003, n. 17](#) (Gazz. Uff. 10 febbraio 2003, n. 33).

(72) Comma così sostituito dall'*art. 9, L. 11 agosto 1991, n. 271* (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(73) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 5 febbraio 2003, n. 17* (Gazz. Uff. 10 febbraio 2003, n. 33).

**42.** (*Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-bis*). - I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del Comune o della Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e provinciale.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

*a)* ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'*art. 27*, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

*b)* a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera *a)*.

**43.** (*Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-ter*). - Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio comunale e di quello provinciale il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, il presidente curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'articolo seguente.

**44.** (*Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-quater*). - Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna, o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

**45.** (*Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-quinquies*). - [Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera *b)* dell'ultimo comma dell'*art. 42*, che, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale] <sup>(74)</sup>.

(74) Articolo abrogato dall'*art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299*.

46. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 40). - Il presidente della sezione è incaricato dalla polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le Autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrano se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione degli articoli 51 e 52 riguardo al termine ultimo della votazione.

Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

47. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41, 1°, 2°, 3° e 4° comma, e [Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 25](#), comma da 1 a 9). - Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste del Comune, purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare o dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere <sup>(75)</sup>.

Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a) dell'art. 42, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda <sup>(76)</sup>.

Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente alla elezione del Consiglio comunale si svolge anche quella del Consiglio provinciale, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza <sup>(77)</sup>.

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali <sup>(78)</sup>.

Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi <sup>(79)</sup>.

È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa <sup>(80)</sup>.

(75) Comma così modificato dall'*art. 16, L. 21 marzo 1990, n. 53*.

(76) Comma così inserito dall'*art. 3, L. 25 maggio 1993, n. 160* (Gazz. Uff. 27 maggio 1993, n. 122).

(77) Gli attuali ultimi quattro commi così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'*art. 3, L. 25 maggio 1993, n. 160* (Gazz. Uff. 27 maggio 1993, n. 122). Successivamente il presente comma è stato così modificato dal *comma 10 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62*. Vedi, anche, *l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002*.

(78) Gli attuali ultimi quattro commi così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'*art. 3, L. 25 maggio 1993, n. 160* (Gazz. Uff. 27 maggio 1993, n. 122).

(79) Gli attuali ultimi quattro commi così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'*art. 3, L. 25 maggio 1993, n. 160* (Gazz. Uff. 27 maggio 1993, n. 122).

(80) Gli attuali ultimi quattro commi così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'*art. 3, L. 25 maggio 1993, n. 160* (Gazz. Uff. 27 maggio 1993, n. 122).

48. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41, comma 5° e seguenti, *Legge 18 maggio 1951, n. 328*, e *Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 25, comma 10°*, 11° e 12°). - Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione, il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala <sup>(81)</sup>.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti:

a) carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione;

b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'Ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'Ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 54.

(81) L'attuale comma 1 così sostituisce gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'*art. 3, L. 25 maggio 1993, n. 160* (Gazz. Uff. 27 maggio 1993, n. 122). Successivamente il presente comma è stato così modificato dal *comma 11 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62*. Vedi, anche, l'*art. 4 della citata legge n. 62 del 2002*.

49. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 42, e *Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 2*). - Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della sezione, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questo può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda <sup>(82)</sup>.

L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituzione al presidente, già piegata (e anche chiusa nei Comuni con oltre 10.000 <sup>(83)</sup> abitanti). Il presidente ne verifica l'autenticità esaminando la firma e il bollo e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista.

Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita.

Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

(82) Comma così modificato dall'*art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299*.

(83) Ora, 5.000 abitanti in forza della *L. 10 agosto 1964, n. 663*.

50. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 43). - Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'Ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

51. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 44, e *Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, comma 1°*, 2°, 3°, 4° e 5°). - La votazione deve proseguire fino alle ore 22.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:

1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;

2) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;

3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'Ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 <sup>(84)</sup> abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;

4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 <sup>(85)</sup> abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattarsi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2 del secondo comma del presente articolo producono la nullità delle operazioni elettorali.

Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

(84) Ora, 5.000 abitanti in forza della [L. 10 agosto 1964, n. 663](#).

(85) Ora, 5.000 abitanti in forza della [L. 10 agosto 1964, n. 663](#).

52. ([Legge 23 marzo 1956, n. 136](#), art. 27, [comma 6°](#) e 7°). - Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.

La votazione deve proseguire fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare <sup>(86)</sup>.

(86) Comma così modificato dal [comma 12 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62](#). Vedi, anche, [l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002](#).

53. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 45, e [Legge 23 marzo 1956, n. 136](#), art. 28). - Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale nonché da quelle di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta <sup>(87)</sup>. Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori scritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

(87) Comma così modificato dall'[art. 7, L. 8 marzo 1989, n. 95](#).

54. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 46). - Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'Ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

## Sezione II

### Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti

55. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 47, e [Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 30](#)). - [Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti candidati, in qualunque lista siano compresi, quanti sono i consiglieri da eleggere, quando il loro numero è inferiore a cinque; negli altri casi, può votare solamente per un numero di candidati eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere aumentato alla unità superiore qualora detto numero contenesse una parte frazionaria eccedente i cinquanta centesimi.

Il voto si esprime tracciando sulla scheda con la matita copiativa un segno nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti.

Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri per i quali l'elettore ha diritto di votare; sono valide, altresì, quando il segno del voto sia apposto sul contrassegno di lista o sulla casella a fianco del medesimo; in tal caso il voto s'intende dato a tutti i candidati della lista.

L'elettore che ha apposto il segno del voto sul contrassegno di una lista, può cancellare uno o più nomi nella lista prescelta e segnare candidati di altre liste fino alla concorrenza del numero dei consiglieri per il quale ha diritto di votare] <sup>(88)</sup>.

(88) Gli artt. 55 e 56 e i commi primo, secondo e terzo dell'art. 57 sono stati abrogati dall'[art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81](#).

## Sezione III

### Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 <sup>(89)</sup> abitanti

56. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 1°, e [Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 31, comma 1°](#)). - [Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene] <sup>(90)</sup>.

(89) Ora 5.000 abitanti in forza della [L. 10 agosto 1964, n. 663](#).

(90) Gli artt. 55 e 56 e i commi primo, secondo e terzo dell'art. 57 sono stati abrogati dall'[art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81](#).

57. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11°, e 12° e [Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 31, comma 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 11°](#)). - [L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata] <sup>(91)</sup>.

[Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a 4 per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è fino a 60, non superiore a 5 per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è di 80] <sup>(92)</sup>.

[Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di

identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome e, se occorre, il numero d'ordine con il quale il candidato preferito è contrassegnato nella lista] <sup>(93)</sup>.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle.

(91) Gli artt. 55 e 56 e i commi primo, secondo e terzo dell'art. 57 sono stati abrogati dall'*art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81*.

(92) Gli artt. 55 e 56 e i commi primo, secondo e terzo dell'art. 57 sono stati abrogati dall'*art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81*.

(93) Gli artt. 55 e 56 e i commi primo, secondo e terzo dell'art. 57 sono stati abrogati dall'*art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81*.

58. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 6°, 7° e 13°, e *Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 31, comma 12°, 13° e 14°*). - [L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti. Tali preferenze sono efficaci, purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.

Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle, se ne derivi incertezza: tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista, a norma del comma precedente] <sup>(94)</sup>.

(94) L'art. 58 e il comma secondo dell'art. 59 sono stati abrogati dall'*art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81*.

## Capo VI

### Dello scrutinio e della popolazione

#### Sezione I

##### Disposizioni generali

59. (*Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 29*). - Appena compiute le operazioni previste dall'articolo 53, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

[Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 14 del martedì] <sup>(95)</sup>.

(95) L'art. 58 e il comma secondo dell'art. 59 sono stati abrogati dall'*art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81*.

60. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 50, e *Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 33*). - Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei Comuni con popolazione sino a 10.000 <sup>(96)</sup> abitanti, si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti, purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune: nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiori al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente, la elezione è nulla; è parimenti nulla la elezione nei Comuni con popolazione sino a 10.000 <sup>(97)</sup> abitanti, qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri assegnati.

(96) Ora, 5.000 abitanti in forza della *L. 10 agosto 1964, n. 663*.

(97) Ora, 5.000 abitanti in forza della *L. 10 agosto 1964, n. 663*.

61. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 51). - Il Sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

62. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 52). - Il Pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella Cancelleria della Pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

## Sezione II

### Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione sino a 10.000 <sup>(98)</sup> abitanti

63. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 53, e *legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 34*). - Per lo spoglio dei voti, uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata, a' termini dell'art. 54.

Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

(98) Ora, 5.000 abitanti in forza della *L. 10 agosto 1964, n. 663*.

64. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 55, e *Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 36*). - La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

Sono nulli i voti contenuti in schede:

1) che non sono quelle di cui agli allegati A) e B) o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;

2) che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

3) [nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, a meno che il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste. In tale ipotesi, sono validi soltanto i voti per i candidati della lista alla quale si riferisce il contrassegno votato] <sup>(99)</sup>.

[I segni di voto posti accanto a nomi di candidati compresi in una lista votata sul contrassegno si considerano come non apposti] <sup>(100)</sup>.

(99) Il n. 3 del comma 2 e il terzo comma dell'art. 64, nonché l'art. 65 sono stati abrogati dall'*art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81*.

(100) Il n. 3 del comma 2 e il terzo comma dell'art. 64, nonché l'art. 65 sono stati abrogati dall'*art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81*.

65. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 56). - [S'intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti ottiene la preferenza] <sup>(101)</sup>.

(101) Il n. 3 del comma 2 e il terzo comma dell'art. 64, nonché l'art. 65 sono stati abrogati dall'*art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81*.

66. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 57). - Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità, denunciati contro alcuno dei candidati.

Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il Comune ha un'unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai termini dell'art. 75.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio.

Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al Prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma, se il Comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'Ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al Prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo seguente.

67. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 58, e *Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 37*). - Il presidente dell'Ufficio della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore otto del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell'art. 75.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

### Sezione III

#### Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 <sup>(102)</sup> abitanti

68. 1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza, o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termini dell'articolo 54 <sup>(103)</sup>.

(102) Ora, 5.000 abitanti in forza della *L. 10 agosto 1964, n. 663*.

(103) Così sostituito dall'*art. 15, L. 21 marzo 1990, n. 53*.

69. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 60, e *Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 39*). - La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:

1) non sono quelle di cui agli allegati C e D o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;

2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

70. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 61). - Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'Ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma.

71. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 62). - 1. L'Ufficio centrale è presieduto dal presidente del tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed è composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

2. Il presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio <sup>(104)</sup>.

(104) Così sostituito dall'*art. 10, L. 21 marzo 1990, n. 53*.

72. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, articoli 63 e 64, e *Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 40*). - Il presidente dell'Ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi la mattina del mercoledì, riunisce l'Ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

[La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune] <sup>(105)</sup>.

[La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza] <sup>(106)</sup>.

[Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di quest'ultima, per sorteggio] <sup>(107)</sup>.

[Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti] <sup>(108)</sup>.

[Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali] <sup>(109)</sup>.

(105) Comma abrogato dall'*art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(106) Comma abrogato dall'*art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(107) I commi quinto, sesto e settimo dell'art. 72 e l'art. 73 sono stati abrogati dall'*art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81*.

(108) I commi quinto, sesto e settimo dell'art. 72 e l'art. 73 sono stati abrogati dall'*art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81*.

(109) I commi quinto, sesto e settimo dell'art. 72 e l'art. 73 sono stati abrogati dall'*art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81*.

73. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 65). - [Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista, dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità da parte degli eletti e salve le decisioni del Consiglio comunale a norma dell'art. 75] <sup>(110)</sup>.

(110) I commi quinto, sesto e settimo dell'art. 72 e l'art. 73 sono stati abrogati dall'*art. 34, L. 25 marzo 1993, n. 81*.

74. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 66). - [Il segretario della prima sezione funge da segretario dell'Ufficio centrale] <sup>(111)</sup>.

I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'Ufficio.

L'Ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'Ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al Prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma.

Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'Ufficio centrale.

(111) Comma abrogato dall'*art. 10, L. 21 marzo 1990, n. 53*.

## Capo VII

### Della convalida e delle surrogazioni

#### Sezione I

##### Disposizioni generali

75. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67, e *Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 41*). - [Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli articoli 14, 15, 16 e 17 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a' termini delle norme di cui alle Sezioni II e III del presente Capo <sup>(112)</sup>.

Ove i Consigli omettano di pronunziare nella prima seduta, provvede la Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela] <sup>(113)</sup>.

(112) Vedi art. 10, n. 2, *L. 23 aprile 1981, n. 154*.

(113) Articolo abrogato dall'*art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

#### Sezione II

##### Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione sino a 10.000 <sup>(114)</sup> abitanti

76. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 68). - Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, maggiori voti.

(114) Ora 5.000 abitanti in forza della *L. 10 agosto 1964, n. 663*.

77. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 69). - Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d'appello.

78. [(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 70, e *Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 16, ultimo comma*). - Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 16, rimane eletto quello che riportò maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano.

In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'art. 76.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e, nell'altro, è surrogato a' termini dell'art. 76; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti] <sup>(115)</sup>.

(115) Abrogato dall'art. 10, n. 2, *L. 23 aprile 1981, n. 154*.

### Sezione III

#### Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 <sup>(116)</sup> abitanti

79. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 71). - Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d'appello.

(116) Ora 5.000 abitanti in forza della *L. 10 agosto 1964, n. 663*.

80. [(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 72). - Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 16, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale di lista più alta e, se trattasi di candidati di una stessa lista, quello che ha riportato la più alta cifra individuale.

In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'articolo seguente.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni, deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e, nell'altro, è surrogato a' termini dell'articolo seguente; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti] <sup>(117)</sup>.

(117) Abrogato dall'art. 10, n. 2, *L. 23 aprile 1981, n. 154*.

81. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 73, e *Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 42*). - Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

### Capo VIII

#### Dei ricorsi

82. Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale, ovvero in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio, ai sensi dell'articolo 75, possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, davanti al Tribunale civile della circoscrizione territoriale in cui è compreso il Comune medesimo. La impugnativa è proposta con ricorso, che deve essere

depositato nella Cancelleria entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando sia necessaria.

La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio deve essere immediatamente comunicata al sindaco e pubblicata nell'albo pretorio del Comune entro ventiquattro ore dal ricevimento, a cura del segretario comunale che ne è il responsabile. Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione. La impugnativa delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale può essere promossa anche dal prefetto.

Il presidente del Tribunale, con decreto, fissa la udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata nella Cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, ed insieme con tutti gli atti e documenti del processo.

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in Cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione.

Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

All'udienza stabilita, il Tribunale, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti, il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni, e le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, subito dopo la discussione decide la causa in Camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente alla udienza pubblica dal presidente.

Qualora il Collegio ritiene necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; e fissa la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

La sentenza è depositata in Cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e immediatamente deve essere trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, perché entro 24 ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile <sup>(118)</sup>.

<sup>(118)</sup> Articolo così sostituito dall'*art. 1, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*.

**82/2.** Le sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale possono essere impugnate con appello alla Corte d'appello territorialmente competente, da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto quando ha promosso l'azione di ineleggibilità. La impugnazione si propone con ricorso che deve essere depositato nella Cancelleria della Corte, entro il termine di giorni venti dalla notifica della sentenza, da parte di coloro per i quali è necessaria la notificazione; entro lo stesso termine decorrente dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza medesima nell'albo pretorio del Comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato. Il presidente fissa con decreto l'udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del consigliere relatore.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura dell'appellante, alle parti interessate entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale.

Nel giudizio di appello, per quanto qui non previsto, si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti per il giudizio di primo grado <sup>(119)</sup>.

<sup>(119)</sup> Articolo aggiunto dall'*art. 1, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*.

**82/3.** Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla Corte di appello, possono essere impugnate con ricorso per cassazione, dalla parte soccombente, e dal procuratore generale presso la Corte di appello, entro venti giorni dalla loro notificazione. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via di urgenza la udienza di discussione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, nel giudizio di cassazione si applicano le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

La sentenza è immediatamente pubblicata <sup>(120)</sup>.

(120) Articolo aggiunto dall'*art. 1, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*.

83. ... (121).

(121) Articolo così sostituito dall'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*. Successivamente, con *sentenza n. 49 del 9-27 maggio 1968* (Gazz. Uff. 1° giugno 1968, n. 139), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*.

83/2. ... (122).

(122) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*. Successivamente, con *sentenza n. 49 del 9-27 maggio 1968* (Gazz. Uff. 1° giugno 1968, n. 139), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10, riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono norme procedurali, cui fa rinvio la *L. 6 dicembre 1971, n. 1034*, e sono da ritenersi tuttora vigenti.

83/3. ... (123).

(123) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*. Successivamente, con *sentenza n. 49 del 9-27 maggio 1968* (Gazz. Uff. 1° giugno 1968, n. 139), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10, riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono norme procedurali, cui fa rinvio la *L. 6 dicembre 1971, n. 1034*, e sono da ritenersi tuttora vigenti.

83/4. ... (124).

(124) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*. Successivamente, con *sentenza n. 49 del 9-27 maggio 1968* (Gazz. Uff. 1° giugno 1968, n. 139), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10, riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono norme procedurali, cui fa rinvio la *L. 6 dicembre 1971, n. 1034*, e sono da ritenersi tuttora vigenti.

83/5. ... (125).

(125) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*. Successivamente, con *sentenza n. 49 del 9-27 maggio 1968* (Gazz. Uff. 1° giugno 1968, n. 139), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10, riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono norme procedurali, cui fa rinvio la *L. 6 dicembre 1971, n. 1034*, e sono da ritenersi tuttora vigenti.

83/6. ... (126).

(126) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*. Successivamente, con *sentenza n. 49 del 9-27 maggio 1968* (Gazz. Uff. 1° giugno 1968, n. 139), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10, riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono norme procedurali, cui fa rinvio la *L. 6 dicembre 1971, n. 1034*, e sono da ritenersi tuttora vigenti.

83/7. ... (127).

(127) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*. Successivamente, con *sentenza n. 49 del 9-27 maggio 1968* (Gazz. Uff. 1° giugno 1968, n. 139), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10, riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il testo degli

articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono norme procedurali, cui fa rinvio la [L. 6 dicembre 1971, n. 1034](#), e sono da ritenersi tuttora vigenti.

**83/8.** ... <sup>(128)</sup>.

(128) Articolo aggiunto dall'[art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147](#). Successivamente, con [sentenza n. 49 del 9-27 maggio 1968](#) (Gazz. Uff. 1° giugno 1968, n. 139), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'[art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147](#). Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10, riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono norme procedurali, cui fa rinvio la [L. 6 dicembre 1971, n. 1034](#), e sono da ritenersi tuttora vigenti.

**83/9.** ... <sup>(129)</sup>.

(129) Articolo aggiunto dall'[art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147](#). Successivamente, con [sentenza n. 49 del 9-27 maggio 1968](#) (Gazz. Uff. 1° giugno 1968, n. 139), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'[art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147](#). Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10, riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono norme procedurali, cui fa rinvio la [L. 6 dicembre 1971, n. 1034](#), e sono da ritenersi tuttora vigenti.

**83/10.** ... <sup>(130)</sup>.

(130) Articolo aggiunto dall'[art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147](#). Successivamente, con [sentenza n. 49 del 9-27 maggio 1968](#) (Gazz. Uff. 1° giugno 1968, n. 139), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'[art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147](#). Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10, riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono norme procedurali, cui fa rinvio la [L. 6 dicembre 1971, n. 1034](#), e sono da ritenersi tuttora vigenti.

**83/11.** Contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del Comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti alla sezione per il contenzioso elettorale, con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti. Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato giudiziariamente a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale <sup>(131)</sup>.

Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovrà depositare nella segreteria della sezione la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.

La parte controinteressata deve depositare nella segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica. Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

All'udienza stabilita, la sezione, udita la relazione del componente all'uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, pronuncia la decisione la cui parte dispositiva è letta immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

Qualora si appalesano necessari adempimenti istruttori, la sezione provvede con ordinanza, e fissa in pari tempo la nuova udienza di discussione.

La decisione è depositata in segreteria entro dieci giorni dalla pronuncia e deve essere immediatamente trasmessa in copia, a cura del segretario della sezione, al sindaco, perché provveda, entro 24 ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni della parte dispositiva nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo sulla disciplina del procedimento, si applicano le norme contenute nel titolo II del testo unico approvato con [R.D. 26 giugno 1924, n. 1058](#), modificato con [L. 8 febbraio 1925, n. 88](#), nonché quelle contenute nel [R.D. 17 agosto 1907, n. 643](#), e nel [R.D. 17 agosto 1907, n. 644](#) <sup>(132)</sup> <sup>(133)</sup>.

(131) La Corte costituzionale, con sentenza, 2-7 maggio 1996, n. 144 (Gazz. Uff. 15 maggio 1996, n. 20 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui fa decorrere il termine di dieci giorni per la notificazione del ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione d'udienza dalla data di tale provvedimento anziché dalla data di comunicazione di esso.

(132) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*. Successivamente, con *sentenza n. 49 del 9-27 maggio 1968* (Gazz. Uff. 1° giugno 1968, n. 139), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10, riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono norme procedurali, cui fa rinvio la *L. 6 dicembre 1971, n. 1034*, e sono da ritenersi tuttora vigenti.

(133) La Corte costituzionale, con *ordinanza 12-27 luglio 2000, n. 386* (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 83/11*, introdotto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 1147, sollevata in riferimento all'articolo 24 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-9 marzo 2004, n. 85 (Gazz. Uff. 17 marzo 2004, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 83/11*, quinto comma, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.

**83/12.** Contro le decisioni emesse in primo grado dalla sezione per il contenzioso elettorale, è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato entro il termine di giorni 20 decorrenti dalla notifica della decisione, per coloro nei confronti dei quali è necessaria la notificazione, ed entro lo stesso termine di giorni 20 dall'ultimo giorno di pubblicazione della parte dispositiva della decisione medesima nell'albo pretorio del Comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato.

Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza l'udienza di discussione.

Al giudizio si applicano le norme ordinarie di procedura relative al procedimento, dinanzi al Consiglio di Stato; tutti i termini sono però ridotti alla metà <sup>(134)</sup>.

(134) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*. Successivamente, con *sentenza n. 49 del 9-27 maggio 1968* (Gazz. Uff. 1° giugno 1968, n. 139), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*. Si omettono pertanto gli articoli da 83/2 a 83/10, riguardanti la composizione delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, oggetto della sentenza sopraindicata. Si riporta, invece, il testo degli articoli 83/11 e 83/12 in quanto contengono norme procedurali, cui fa rinvio la *L. 6 dicembre 1971, n. 1034*, e sono da ritenersi tuttora vigenti.

**84.** Il Tribunale, la Corte di appello, la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione, quando accolgono i ricorsi correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo.

Le sentenze e le decisioni devono essere immediatamente comunicate al sindaco, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione deve essere data al prefetto.

L'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di appello <sup>(135)</sup>.

(135) Così sostituito dall'*art. 4, L. 23 dicembre 1966, n. 1147*.

**85.** (*Legge 23 marzo 1956, n. 136, n. 44*). - Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, il Prefetto provvede all'amministrazione del Comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il Consiglio comunale non sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando il Consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione.

Le elezioni saranno rinnovate entro tre mesi dalla data in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva.

Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature o perché si è verificata la ipotesi di cui al primo comma dell'art. 36, oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'art. 60.

## Capo IX

### Delle disposizioni penali

86. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77). - Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 <sup>(136)</sup> anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

(136) La misura della multa è stata così elevata dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della legge da ultimo citata.

87. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78). - Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 <sup>(137)</sup>.

La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone, riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire 10.000.000 <sup>(138)</sup>.

(137) La misura della multa è stata così elevata dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della legge da ultimo citata.

(138) La misura della multa è stata così elevata dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera o), della legge da ultimo citata.

**87-bis.** Chiunque nella dichiarazione autentica di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni <sup>(139)</sup>.

(139) Aggiunto dall'*art. 2, L. 18 gennaio 1992, n. 16*, (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

88. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79). - Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 <sup>(140)</sup>.

(140) La misura della multa è stata così elevata dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'*art. 32, secondo comma*, della legge da ultimo citata.

89. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82). - Salve le maggiori pene stabilite nell'*art. 96* per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 400.000 a 1.000.000 <sup>(141)</sup>. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

(141) La misura della multa è stata così elevata dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'*art. 34, primo comma, lettera o)*, della legge da ultimo citata.

90. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83). - Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 <sup>(142)</sup>.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro <sup>(143)</sup>.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro <sup>(144)</sup>.

[Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale con giudizio direttissimo] <sup>(145)</sup>.

(142) La misura della multa è stata così elevata dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'*art. 32, secondo comma*, della legge da ultimo citata.

(143) Comma così sostituito dall'*art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61* (Gazz. Uff. 11 marzo 2004, n. 59).

(144) Comma da ultimo così sostituito dall'*art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61* (Gazz. Uff. 11 marzo 2004, n. 59). Successivamente la Corte costituzionale, con *sentenza 8-23 novembre 2006, n. 394* (Gazz. Uff. 29 novembre 2006, n. 47 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

(145) Comma abrogato dall'*art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61* (Gazz. Uff. 11 marzo 2004, n. 59).

91. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84). - Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'Ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

92. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 85). - Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000 <sup>(146)</sup>.

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca <sup>(147)</sup>.

(146) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'*art. 32, secondo comma, della legge da ultimo citata*.

(147) La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, con la decorrenza indicata nell'*art. 65 dello stesso decreto*. Per la misura delle sanzioni vedi l'*art. 52 del suddetto D.Lgs. n. 274/2000*.

93. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86). - Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000 <sup>(148)</sup> <sup>(149)</sup>.

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro <sup>(150)</sup>.

(148) Comma così modificato dall'*art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61* (Gazz. Uff. 11 marzo 2004, n. 59). La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'*art. 32, secondo comma, della legge da ultimo citata*.

(149) La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-8 aprile 1997, n. 84 (Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 93*, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 93, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva *ordinanza 18-30 luglio 1997, n. 305* (Gazz. Uff. 20 agosto 1997, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 93*, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

(150) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61* (Gazz. Uff. 11 marzo 2004, n. 59).

94. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 87). - Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicati, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 <sup>(151)</sup>.

(151) La misura della multa è stata così elevata dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'*art. 32, secondo comma, della legge da ultimo citata*.

95. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 88). - Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 2.000.000 <sup>(152)</sup>.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 <sup>(153)</sup>.

(152) La misura della multa è stata così elevata dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'*art. 32, secondo comma, della legge da ultimo citata*.

(153) La misura della multa è stata così elevata dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'*art. 32, secondo comma, della legge da ultimo citata*.

96. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89). - Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 <sup>(154)</sup>.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi <sup>(155)</sup>.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 <sup>(156)</sup>. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 <sup>(157)</sup>.

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 4.000.000 <sup>(158)</sup>.

(154) La misura della multa è stata così elevata dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'*art. 32, secondo comma, della legge da ultimo citata*.

(155) Comma così inserito dall'*art. 17, L. 21 marzo 1990, n. 53*.

(156) La misura della multa è stata così elevata dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'*art. 32, secondo comma, della legge da ultimo citata*.

(157) La misura della multa è stata così elevata dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. Per effetto dell'*art. 24 cod. pen.* l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'*art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*.

(158) La misura della multa è stata così elevata dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. Per effetto dell'*art. 24 cod. pen.* l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'*art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*.

97. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 90). - Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000 <sup>(159)</sup>.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 <sup>(160)</sup>.

(159) La misura della multa è stata così elevata dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. Per effetto dell'*art. 24 cod. pen.* l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'*art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*.

(160) La misura della multa è stata così elevata dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. Per effetto dell'*art. 24 cod. pen.* l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'*art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*.

98. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 91). - Il presidente dell'Ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

99. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 92, e *Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 45*). - L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000.

Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice della scheda <sup>(161)</sup>.

(161) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'*art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689*. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 114,*

*primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. La scheda non è più fornita dell'appendice, pertanto la sanzione amministrativa prevista per tale violazione (in origine «ammenda») è ormai superata.

**100.** (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93). - Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione <sup>(162)</sup>.

**(162)** La Corte costituzionale, con *sentenza 16-30 dicembre 1998, n. 455* (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 48, secondo comma, 97 e 112 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 5-9 luglio 1999, n. 288 (Gazz. Uff. 14 luglio 1999, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione.

**101.** (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94). - Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

**102.** (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95). - Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, pei reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale <sup>(163)</sup>.

**(163)** La Corte costituzionale, con *sentenza 17-23 luglio 1980, n. 121* (Gazz. Uff. 30 luglio 1980, n. 208) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma del presente art. 102.

**103.** (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 96). - Le disposizioni del presente Capo sono estese, in quanto applicabili, alla elezione del Sindaco.

*(Si omettono i modelli delle schede)*

## Legge 13 marzo 1980, n. 70 <sup>(1)</sup>.

### Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 marzo 1980, n. 79.

(2) Per l'aggiornamento degli importi previsti dal presente articolo, vedi la [L. 4 aprile 1985, n. 117](#), il [D.P.R. 22 aprile 1985, n. 169](#), il [D.P.R. 8 aprile 1988, n. 168](#), nonché l'art. 9, [L. 21 marzo 1990, n. 53](#), l'art. 1, [D.P.R. 27 maggio 1991](#), il [D.P.R. 8 marzo 1994](#) e il [D.P.R. 10 marzo 1997](#).

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale)*: [Circ. 24 dicembre 1997, n. 263](#);

- *Ministero dell'interno*: [Circ. 9 maggio 2005, n. F.L.16/2005](#).

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della [legge 23 aprile 1976, n. 136](#), spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.

5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;

b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;

c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.

6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;

b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49 <sup>(4)</sup>.

(4) Articolo prima modificato dal [D.P.R. 22 aprile 1985, n. 169](#), dal [D.P.R. 8 aprile 1988, n. 168](#), dall'art. 9, [L. 21 marzo 1990, n. 53](#), dall'art. 1, [D.P.R. 27 maggio 1991](#), dal [D.P.R. 8 marzo 1994](#), dal comma 125 dell'art. 2, [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#), dal [D.P.R. 10 marzo 1997](#) e poi così sostituito dall'art. 3, [L. 16 aprile 2002, n. 62](#). Vedi, anche, i commi 2 e 3 del suddetto articolo 3 e l'art. 4 della citata [legge n. 62 del 2002](#).

2. 1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, sempreché il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570](#) , nonché a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del citato testo unico, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

2. Per l'elezione dei consigli circoscrizionali è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

3. Ai presidenti degli uffici centrali di cui ai commi 1 e 2 spettano un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto all'articolo 1.

4. Ai segretari degli uffici centrali è, inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita <sup>(5)</sup>.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 11, [L. 30 aprile 1999, n. 120](#).

3. 1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361](#) , degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 del [decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533](#), dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della [legge 24 gennaio 1979, n. 18](#), dell'ufficio centrale per il referendum e degli uffici provinciali per il referendum di cui agli articoli 12 e 21 della [legge 25 maggio 1970, n. 352](#) , degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#) , nonché degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della [legge 8 marzo 1951, n. 122](#), a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000.

2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'Amministrazione predetta.

3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al comma 1, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita <sup>(6)</sup>.

(6) Articolo così sostituito dall'art. 11, [L. 30 aprile 1999, n. 120](#).

**3-bis -bis.** 1. Gli importi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono rivalutati a partire dal mese di aprile dell'anno 2000 con le procedure ed i termini previsti dalla [legge 4 aprile 1985, n. 117](#) <sup>(7)</sup>.

(7) Articolo aggiunto dall'art. 11, [L. 30 aprile 1999, n. 120](#).

4. Le indennità di trasferta previste nella presente legge, non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono esentate dall'obbligo del rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni dei dirigenti statali.

Esse sono altresì autorizzate all'uso del mezzo proprio, restando esclusa l'amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella presente legge devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

5. Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che, possedendo solo il proprio reddito di lavoro non sono tenuti a presentare, a norma dell'articolo 1, lettera *d*), *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*, la dichiarazione dei redditi, è consentito di comunicare l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali e della relativa ritenuta operata, al proprio datore di lavoro, affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio di fine d'anno.

6. Sono abrogate le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della *legge 23 aprile 1976, n. 136*, del terzo comma dell'articolo 1 della *legge 14 maggio 1976, n. 240*, e dell'articolo 5 della *legge 22 maggio 1978, n. 199*.

7. Le tabelle *B, C, G* ed *H* allegate al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, sono sostituite dalle tabelle *A, B, F* e *G* allegate alla presente legge.

Le tabelle *B* e *C* allegate alla *legge 6 febbraio 1948, n. 29*, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, sono sostituite dalle tabelle *H* ed *I* allegate alla presente legge.

Gli allegati *A* e *B* alla *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, sono sostituite dalle tabelle *A* e *C* allegate alla presente legge.

Gli allegati *E* ed *F* alla *legge 23 marzo 1956, n. 136*, recante modificazioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203* <sup>(8)</sup>, ed alla *legge 8 marzo 1951, n. 122*, recante norme per la elezione dei consigli provinciali, sono sostituite dalle tabelle *H* ed *L* allegate alla presente legge.

Gli allegati *A, B, C* e *D* al *testo unico 16 maggio 1960, n. 570*, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, sono sostituiti dalle tabelle *A, D* ed *M* allegate alla presente legge.

Gli allegati *A* e *B* alla *legge 8 aprile 1976, n. 278*, recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune, sono sostituiti dalle tabelle *A* ed *E* allegate alla presente legge.

Le tabelle *A, B, C, D* ed *F* allegate alla *legge 22 maggio 1978, n. 199*, recante modifiche alla *legge 25 maggio 1970, n. 352*, sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, sono sostituite dalle tabelle *N, O, P* e *Q* allegate alla presente legge.

Le tabelle *A* e *B* allegate alla *legge 5 agosto 1962, n. 1257*, recante norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta, sono sostituite dalle tabelle *A* ed *R* allegate alla presente legge.

(8) Recante approvazione del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni locali.

8. ... <sup>(9)</sup>.

(9) Sostituisce i commi secondo e terzo del *D.P.R. 20 marzo 1957, n. 361*.

9. ... <sup>(10)</sup>.

(10) Sostituisce il n. 6 del comma primo dell'art. 27, *T.U. 16 maggio 1960, n. 570*.

10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(Si omettono le tabelle) <sup>(11)</sup>

(11) Le tabelle sono state modificate dall'art. 3, *D.L. 10 maggio 1996*, n. 257, nel testo modificato dalla relativa *legge di conversione 8 luglio 1996, n. 368* (Gazz. Uff. 12 luglio 1996, n. 162).

## **Legge 8 marzo 1989, n. 95**

**“Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570”**

*(G.U. 17 marzo 1989, n. 64)*

1. 1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) essere elettore del comune;

b) avere assolto gli obblighi scolastici

2. 1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

3. 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.

4. 1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio.

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

5. 1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente.

2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e

la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.

4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.

5-bis. [1. Entro il mese di ottobre di ogni anno il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori disposti ad essere inseriti in apposito albo, diverso da quello di cui all'art. 1, di persone idonee all'ufficio di scrutatore a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 20 marzo 1957, n. 361, e all'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo.

3. All'albo così formato si applicano le disposizioni degli artt. 3, commi 4 e seguenti, 4 e 5.

6. 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

7. 1. All'articolo 53, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono soppresse le parole: «a pena di nullità della votazione».

8. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 hanno effetto dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 e, dalla stessa data, sono abrogati gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 21 e 22 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

## Legge 19 marzo 1990, n. 55

### Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1990, n. 69.

(omissis)

15. 1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'*articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

*a)* coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'*articolo 416-bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'*articolo 74* del testo unico approvato con *D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309*, o per un delitto di cui all'*articolo 73* del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati <sup>(28) (29) (30) (31)</sup>;

*b)* coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli *articoli 314* (peculato), *316* (peculato mediante profitto dell'errore altrui), *316-bis* (malversazione a danno dello Stato), *317* (concussione), *318* (corruzione per un atto d'ufficio), *319* (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), *319-ter* (corruzione in atti giudiziari), *320* (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale <sup>(32) (33)</sup>;

*c)* coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera *b)* <sup>(34) (35)</sup>;

*d)* coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo <sup>(36) (37) (38)</sup>;

*e)* [coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera *a)*, se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio <sup>(39)</sup>] <sup>(40)</sup>;

*f)* coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575*, come sostituito dall'*articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646* <sup>(41) (42) (43)</sup>.

1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'*articolo 444* del codice di procedura penale è equiparata a condanna <sup>(44)</sup>.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo <sup>(45)</sup>.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

*a)* del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;

*b)* della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali <sup>(46)</sup>.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse <sup>(47)</sup>.

4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale <sup>(48)</sup>; b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto <sup>(49)</sup> <sup>(50)</sup> <sup>(51)</sup>.

4-ter. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 4-bis sono comunicati al commissario del Governo se adottati a carico del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale ed al prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. Nei casi in cui la causa di sospensione interviene nei confronti del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale, il commissario del Governo ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del commissario del Governo, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del Governo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale <sup>(52)</sup> <sup>(53)</sup> <sup>(54)</sup>.

4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 4-bis, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina <sup>(55)</sup> <sup>(56)</sup>.

4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione <sup>(57)</sup>.

4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 <sup>(58)</sup> <sup>(59)</sup>.

4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione è disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali, la sospensione è adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1 <sup>(60)</sup> <sup>(61)</sup> <sup>(62)</sup>.

4-octies. Al personale dipendente di cui al comma 4-septies si applicano altresì le disposizioni dei commi 4-quinquies e 4-sexies <sup>(63)</sup> <sup>(64)</sup>.

5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi <sup>(65)</sup>.

6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa <sup>(66)</sup> <sup>(67)</sup>.

(28) Con [sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141](#) (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato: *a)* l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera *e)*, come modificato dall'[art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16](#), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera *a)*, è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio; *b)* in applicazione dell'[art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87](#), l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato; *c)* in applicazione dell'[art. 27 della legge n. 87 del 1953](#), l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettera *f)*, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo.

(29) La Corte costituzionale, con [sentenza 17-30 ottobre 1996, n. 364](#) (Gazz. Uff. 6 novembre 1996, n. 45, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera *a)*, come modificato dall'[art. 1 della L. 18 gennaio 1992, n. 16](#), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

(30) Lettera così modificata dall'[art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475](#).

(31) La Corte costituzionale, con [sentenza 11-15 febbraio 2002, n. 25](#) (Gazz. Uff. 20 febbraio 2002, n. 8, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 lettera *a)* 4-bis lettera *a)* e 4-ter ora sostituiti dall'art. 58, comma 1 lettera *a)*, e dall'art. 59, comma 1 lettera *a)*, e comma 4, del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

(32) Con [sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141](#) (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato: *a)* l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera *e)*, come modificato dall'[art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16](#), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera *a)*, è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio; *b)* in applicazione dell'[art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87](#), l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato; *c)* in applicazione dell'[art. 27 della legge n. 87 del 1953](#), l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettera *f)*, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo.

(33) Lettera così modificata dall'[art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475](#).

(34) Lettera così sostituita dall'[art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475](#).

(35) La Corte costituzionale, con [sentenza 7-15 maggio 2001, n. 132](#) (Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera *c)* come modificato, da ultimo, dall'[art. 1 della legge 13 dicembre 1999, n. 475](#), sollevata in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, e 51, primo comma, della Cost.

(36) Con [sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141](#) (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato: *a)* l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera *e)*, come modificato dall'[art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16](#), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera *a)*, è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio; *b)* in applicazione dell'[art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87](#), l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato; *c)* in applicazione dell'[art. 27 della legge n. 87 del 1953](#), l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettera *f)*, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle

elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo.

(37) La Corte costituzionale, con [ordinanza 2-6 maggio 1996, n. 142](#) (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera *e*), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, in quanto la norma denunciata è stata espunta in radice dall'ordinamento a seguito della dichiarazione di illegittimità effettuato con [sentenza n. 141 del 1996](#).

(38) Lettera così modificata dall'[art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475](#).

(39) Con [sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141](#) (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato: *a*) l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera *e*), come modificato dall'[art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16](#), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera *a*), è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio; *b*) in applicazione dell'[art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87](#), l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato; *c*) in applicazione dell'[art. 27 della legge n. 87 del 1953](#), l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettera *f*), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo.

(40) Lettera abrogata dall'[art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475](#).

(41) Con [sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141](#) (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato: *a*) l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera *e*), come modificato dall'[art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16](#), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera *a*), è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio; *b*) in applicazione dell'[art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87](#), l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato; *c*) in applicazione dell'[art. 27 della legge n. 87 del 1953](#), l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettera *f*), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo.

(42) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, *4-bis*, *4-ter*, *4-quater*, *4-quinquies*, *4-sexies*, *4-septies* e *4-octies* così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'[art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16](#) (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'[art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#). Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto.

(43) Lettera così modificata dall'[art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475](#).

(44) Comma aggiunto dall'[art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475](#). Vedi anche il comma 3 dello stesso art. 1. Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto.

(45) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, *4-bis*, *4-ter*, *4-quater*, *4-quinquies*, *4-sexies*, *4-septies* e *4-octies* così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'[art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16](#) (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'[art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#). Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto.

(46) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, *4-bis*, *4-ter*, *4-quater*, *4-quinquies*, *4-sexies*, *4-septies* e *4-octies* così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'[art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16](#) (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'[art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#). Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto.

(47) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, *4-bis*, *4-ter*, *4-quater*, *4-quinquies*, *4-sexies*, *4-septies* e *4-octies* così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'[art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16](#) (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'[art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#). Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto.

(48) La Corte costituzionale, con [sentenza 11-15 febbraio 2002, n. 25](#) (Gazz. Uff. 20 febbraio 2002, n. 8, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 lettera *a*) *4-bis* lettera *a*) e *4-ter* ora sostituiti dall'art. 58, comma 1 lettera *a*), e dall'art. 59, comma 1 lettera *a*), e comma 4, del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

(49) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, *4-bis*, *4-ter*, *4-quater*, *4-quinquies*, *4-sexies*, *4-septies* e *4-octies* così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'[art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16](#) (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'[art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#). Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto.

(50) Comma da ultimo così sostituito dall'[art. 1, L. 12 gennaio 1994, n. 30](#) (Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13) e dall'[art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475](#). Peraltro, l'[art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#), ha abrogato gli [articoli 1, 2 e 4 della citata legge n. 30 del 1994](#). Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto.

(51) La Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo-6 aprile 1998, n. 104 (Gazz. Uff. 15 aprile 1998, n. 15, Serie speciale), aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'[art. 15, comma 1, lettera c\)](#), e del comma *4-bis* della [legge 19 marzo 1990, n. 55](#), come modificata dalla [legge 18 gennaio 1992, n. 16](#), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

(52) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, *4-bis*, *4-ter*, *4-quater*, *4-quinquies*, *4-sexies*, *4-septies* e *4-octies* così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'[art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16](#) (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'[art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#). Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto.

(53) Comma da ultimo così sostituito dall'[art. 2, L. 12 gennaio 1994, n. 30](#) (Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13). Peraltro, l'[art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#), ha abrogato gli [articoli 1, 2 e 4 della citata legge n. 30 del 1994](#). Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto.

(54) La Corte costituzionale, con [sentenza 11-15 febbraio 2002, n. 25](#) (Gazz. Uff. 20 febbraio 2002, n. 8, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 15, commi 1 lettera a\) 4-bis lettera a\)](#) e *4-ter* ora sostituiti dall'[art. 58, comma 1 lettera a\)](#), e dall'[art. 59, comma 1 lettera a\)](#), e comma 4, del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

(55) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, *4-bis*, *4-ter*, *4-quater*, *4-quinquies*, *4-sexies*, *4-septies* e *4-octies* così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'[art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16](#) (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'[art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#). Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto.

(56) Comma da ultimo così modificato dall'[art. 4, L. 12 gennaio 1994, n. 30](#) (Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13). Peraltro, l'[art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#), ha abrogato gli [articoli 1, 2 e 4 della citata legge n. 30 del 1994](#). Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto.

(57) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, *4-bis*, *4-ter*, *4-quater*, *4-quinquies*, *4-sexies*, *4-septies* e *4-octies* così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'[art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16](#) (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'[art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#). Vedi, ora, l'art. 59 dello stesso decreto.

(58) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, *4-bis*, *4-ter*, *4-quater*, *4-quinquies*, *4-sexies*, *4-septies* e *4-octies* così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'[art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16](#) (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'[art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#). Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto.

(59) Comma da ultimo così sostituito dall'[art. 2, L. 12 gennaio 1994, n. 30](#) (Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13). Peraltro, l'[art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#), ha abrogato gli [articoli 1, 2 e 4 della citata legge n. 30 del 1994](#). Vedi, ora, l'art. 58 dello stesso decreto.

(60) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, *4-bis*, *4-ter*, *4-quater*, *4-quinquies*, *4-sexies*, *4-septies* e *4-octies* così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'[art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16](#) (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'[art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#). Vedi, ora, l'art. 94 dello stesso decreto.

(61) Comma da ultimo così sostituito dall'[art. 2, L. 12 gennaio 1994, n. 30](#) (Gazz. Uff. 18 gennaio 1994, n. 13). Peraltro, l'[art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#), ha abrogato gli [articoli 1, 2 e 4 della citata legge n. 30 del 1994](#). Vedi, ora, l'art. 94 dello stesso decreto.

(62) La Corte costituzionale, con [ordinanza 18-30 luglio 1997, n. 304](#) (Gazz. Uff. 20 agosto 1997, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'[art. 15, comma 4-septies](#), introdotto dall'[art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16](#), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36, 97 e 98 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con [sentenza 26 maggio-3 giugno 1999, n. 206](#) (Gazz. Uff. 9 giugno 1999, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 15, comma 4-septies](#), come modificato dall'[art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16](#), sollevata in riferimento agli articoli 3, 4, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 35, 36 e 97, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con

successiva [ordinanza 24-30 giugno 1999, n. 278](#) (Gazz. Uff. 7 luglio 1999, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-*septies*, come modificato dall'[art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16](#), sollevata in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 27, 35 e 97 della Costituzione.

(63) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater*, 4-*quinqüies*, 4-*sexies*, 4-*septies* e 4-*octies* così sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell'[art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16](#) (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17). Peraltro, il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'[art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

(64) La Corte costituzionale, con [sentenza 19-27 aprile 1993, n. 197](#) (Gazz. Uff. 5 maggio 1993, n. 19 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, comma 4-*octies*, introdotto dall'[art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16](#), nella parte in cui, mediante rinvio al comma 4-*quinqüies*, prevede la destituzione di diritto, anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare ai sensi dell'[art. 9, L. 7 febbraio 1990, n. 19](#).

(65) Vedi, ora, l'[art. 59, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

(66) Vedi, ora, l'[art. 59, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

(67) Articolo abrogato, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti sugli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e i consiglieri regionali, dall'[art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#). Vedi, ora, gli artt. 58, 59 e 94 dello stesso decreto.

**15-bis.** [1. Fuori dei casi previsti dall'[articolo 39 L. 8 giugno 1990, n. 142](#), i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 15, comma 5, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte <sup>(68)</sup>.

1-*bis*. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale dell'Amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 4 e dei comuni riportati a gestione ordinaria <sup>(69)</sup>.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati <sup>(70)</sup>. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3-*bis*. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2 <sup>(71)</sup>.

4. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile <sup>(72)</sup>.

4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi a norma dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria di cui al comma 4 per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa <sup>(73)</sup>, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui all'articolo 1, comma 1-bis <sup>(74)</sup>.

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'[art. 39 della L. 8 giugno 1990, n. 142](#).

6-bis. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 4, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti, è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Per il personale non dipendente da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede per gli anni 1993 e seguenti con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'[articolo 4, commi 4 e 6, del D.L. 14 giugno 1989, n. 230](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 1989, n. 282](#), relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima [legge n. 575 del 1965](#). Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali <sup>(75)</sup>.

6-ter. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga all'[articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 1989, n. 144](#), e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati <sup>(76)</sup>.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-septies si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1 <sup>(77)</sup>.

6-quinquies. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 4 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'[articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 1991, n. 203](#). A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso <sup>(78)</sup>.

6-sexies. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'[articolo 6, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142](#), la commissione straordinaria di cui al comma 4, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni d'interesse generale si avvale, anche mediante forme

di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare <sup>(79)</sup>.

6-septies. Qualora negli enti, nei cui confronti sia stato disposto lo scioglimento degli organi ai sensi del comma 1, non risulti costituita la commissione di disciplina prevista dall'articolo 51, comma 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la mancata elezione del rappresentante del personale, la predetta commissione di disciplina è composta, per tutta la durata dello scioglimento, dagli altri due membri ordinari e da un dipendente dell'ente, nominato dalla commissione straordinaria di cui al comma 4. Ai fini della sostituzione nei casi di assenza, di legittimo impedimento o di ricasazione previsti dal regolamento organico dell'ente, la commissione straordinaria procede altresì alla nomina del componente supplente, prescelto nell'ambito dei dipendenti che rivestono la stessa qualifica funzionale del componente effettivo, o, in mancanza, quella immediatamente inferiore. Le disposizioni del presente comma, ricorrendone i presupposti, si applicano anche ai fini della costituzione e del funzionamento di organi collegiali, comunque denominati, con competenza in materia disciplinare, eventualmente previsti dalla legge o dai contratti collettivi di comparto <sup>(80)</sup>.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità sanitarie locali, ai consorzi di comuni e province, alle unioni di comuni, alle comunità montane, nonché alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.

7-bis. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione semestrale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni <sup>(81)</sup> <sup>(82)</sup>.

(68) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con L. 11 febbraio 1994, n. 108 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 19 ottobre 1993, n. 420. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato il citato D.L. n. 529/1993.

(69) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con L. 11 febbraio 1994, n. 108 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 19 ottobre 1993, n. 420. Con D.M. 28 luglio 1995, n. 459 è stato costituito il comitato di sostegno. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato il citato D.L. n. 529/1993.

(70) Periodo così modificato prima dall'art. 2, L. 23 aprile 1993, n. 120, e poi dall'art. 2, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con L. 11 febbraio 1994, n. 108 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 19 ottobre 1993, n. 420. Inoltre, l'art. 6 del citato D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 ha così disposto:

«Art. 6. 1. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-

bis, nonché quelle di cui ai commi 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies, 6-sexies e 6-septies dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 aprile 1993, n. 120, e come ulteriormente modificato e integrato dal presente decreto, si applicano anche nei confronti degli enti i cui organi risultino sciolti a norma del citato articolo 15-bis alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla stessa data decorre il termine di sessanta giorni previsto dal comma 6-ter del predetto articolo 15-bis». Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato il citato D.L. n. 529/1993.

(71) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con L. 11 febbraio 1994, n. 108 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 19 ottobre 1993, n. 420. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato il citato D.L. n. 529/1993.

(72) Periodo aggiunto dall'art. 3, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con L. 11 febbraio 1994, n. 108 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 19 ottobre 1993, n. 420. Peraltro, l'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato il citato D.L. n. 529/1993.

(73) Vedi il D.M. 28 luglio 1995, n. 523.

(74) Comma aggiunto dall'art. 3, *D.L. 20 dicembre 1993, n. 529* (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con *L. 11 febbraio 1994, n. 108* (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 19 ottobre 1993, n. 420*. Peraltro, l'art. 274, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, ha abrogato il citato *D.L. n. 529/1993*.

(75) Comma aggiunto dall'art. 4, *D.L. 20 dicembre 1993, n. 529* (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con *L. 17 febbraio 1994, n. 108* (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 19 ottobre 1993, n. 420*. Il comma 6-*quater*, inoltre, è stato così modificato dall'art. 29, *L. 3 agosto 1999, n. 265*. Peraltro, l'art. 274, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, ha abrogato il citato *D.L. n. 529/1993*.

(76) Comma aggiunto dall'art. 4, *D.L. 20 dicembre 1993, n. 529* (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con *L. 17 febbraio 1994, n. 108* (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 19 ottobre 1993, n. 420*. Il comma 6-*quater*, inoltre, è stato così modificato dall'art. 29, *L. 3 agosto 1999, n. 265*. Peraltro, l'art. 274, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, ha abrogato il citato *D.L. n. 529/1993*.

(77) Comma aggiunto dall'art. 4, *D.L. 20 dicembre 1993, n. 529* (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con *L. 17 febbraio 1994, n. 108* (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 19 ottobre 1993, n. 420*. Il comma 6-*quater*, inoltre, è stato così modificato dall'art. 29, *L. 3 agosto 1999, n. 265*. Peraltro, l'art. 274, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, ha abrogato il citato *D.L. n. 529/1993*.

(78) Comma aggiunto dall'art. 4, *D.L. 20 dicembre 1993, n. 529* (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con *L. 17 febbraio 1994, n. 108* (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 19 ottobre 1993, n. 420*. Il comma 6-*quater*, inoltre, è stato così modificato dall'art. 29, *L. 3 agosto 1999, n. 265*. Peraltro, l'art. 274, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, ha abrogato il citato *D.L. n. 529/1993*.

(79) Comma aggiunto dall'art. 4, *D.L. 20 dicembre 1993, n. 529* (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con *L. 17 febbraio 1994, n. 108* (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 19 ottobre 1993, n. 420*. Il comma 6-*quater*, inoltre, è stato così modificato dall'art. 29, *L. 3 agosto 1999, n. 265*. Peraltro, l'art. 274, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, ha abrogato il citato *D.L. n. 529/1993*.

(80) Comma aggiunto dall'art. 4, *D.L. 20 dicembre 1993, n. 529* (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con *L. 17 febbraio 1994, n. 108* (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 19 ottobre 1993, n. 420*. Il comma 6-*quater*, inoltre, è stato così modificato dall'art. 29, *L. 3 agosto 1999, n. 265*. Peraltro, l'art. 274, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, ha abrogato il citato *D.L. n. 529/1993*.

(81) Comma aggiunto dall'art. 5, *D.L. 20 dicembre 1993, n. 529* (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 299), convertito in legge con *L. 17 febbraio 1994, n. 108* (Gazz. Uff. 17 febbraio 1994, n. 39); la stessa legge di conversione ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 19 ottobre 1993, n. 420*. L'articolo 15-*bis* è stato aggiunto dal *D.L. 31 maggio 1991, n. 164* (Gazz. Uff. 31 maggio 1991, n. 126), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, *L. 22 luglio 1991, n. 221* (Gazz. Uff. 25 luglio 1991, n. 173). L'art. 2 della citata legge di conversione ha, inoltre, disposto che sono fatti salvi gli effetti prodotti dal *decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164*, prima dell'entrata in vigore della presente legge. Peraltro, l'art. 274, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, ha abrogato i citati *D.L. n. 529/1993* e *D.L. n. 164/1991*.

(82) Articolo abrogato dall'art. 274, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*. Vedi, ora, gli artt. da 143 a 146 dello stesso decreto.

**(omissis)**

## **Legge 21 marzo 1990, n. 53 <sup>(1)</sup>.**

### **Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale <sup>(2)</sup>.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 1990, n. 68.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): [Circ. 24 dicembre 1997, n. 263](#);

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): [Circ. 19 aprile 1996, n. 20](#); [Circ. 9 giugno 1997, n. 68](#); [Circ. 11 novembre 1997, n. 134](#);

- Ministero dell'interno: [Circ. 2 marzo 2002, n. 11](#);

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: [Circ. 16 settembre 1996, n. 7069](#).

1. 1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361](#), di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570](#), di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;

b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;

c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;

d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960 ;

e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960 .

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960 , comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello <sup>(3)</sup>.

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

(3) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'*art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340*, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il *comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

2. 1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

3. 1. ... <sup>(4)</sup>.

2. ... <sup>(5)</sup>.

(4) Modifica il titolo della *L. 8 marzo 1989, n. 95*.

(5) Modifica il *comma 1 dell'art. 1, L. 8 marzo 1989, n. 95*.

4. 1. ... <sup>(6)</sup>.

(6) Modifica il *comma 2 dell'art. 3, L. 8 marzo 1989, n. 95*.

5. 1. ... <sup>(7)</sup>.

2. In occasione del primo aggiornamento annuale dell'albo degli scrutatori, previsto dall'*articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95* , il sindaco, in qualità di presidente della commissione elettorale comunale, invita tutti coloro che sono già iscritti nell'albo ad esprimere per iscritto, entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito stesso, il gradimento a restare iscritti nell'albo <sup>(8)</sup>.

(7) Modifica l'*art. 5, L. 8 marzo 1989, n. 95*.

(8) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'*art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340*, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il *comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

6. 1. ... <sup>(9)</sup>.

(9) Aggiunge l'art. 5-bis alla L. 8 marzo 1989, n. 95.

7. 1. ... <sup>(10)</sup>.

(10) Sostituisce l'art. 6, L. 8 marzo 1989, n. 95.

8. 1. ... <sup>(11)</sup>.

(11) Modifica l'art. 34, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e l'art. 20, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

9. 1. Fino al mese di marzo 1991, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione di cui alla *legge 13 marzo 1980, n. 70*, ad esclusione di quelli di cui alla *legge 25 maggio 1970, n. 352*, come modificata dalla *legge 22 maggio 1978, n. 199*, sono determinati come segue:

a) gli importi di cui al primo e al *secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70*, sono aggiornati, rispettivamente, in lire 146.000 e in lire 116.000;

b) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato articolo 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 45.000 e in lire 30.000;

c) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 87.000 e in lire 59.000 <sup>(12)</sup>.

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla *legge 13 marzo 1980, n. 70*, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

(12) Vedi, ora, l'art. 1, D.P.R. 27 maggio 1991.

10. 1. ... <sup>(13)</sup>.

2. È abrogato il primo comma dell'articolo 74 del testo unico n. 570 del 1960.

(13) Sostituisce l'art. 71, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

11. 1. ... <sup>(14)</sup>.

(14) Sostituisce l'art. 119, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

12. 1. A modifica degli articoli 28, secondo comma, e 32, primo comma, del testo unico n. 570 del 1960 e dell'*articolo 1, secondo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 663* come modificati dall'*articolo 10 della legge 24 aprile 1975, n. 130*, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta:

- a) da almeno 20 e da non più di 30 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti;
- b) da almeno 60 e da non più di 90 elettori nei comuni con più di 2.000 e fino a 5.000 abitanti;
- c) da almeno 175 e da non più di 250 elettori nei comuni con più di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- d) da almeno 350 e da non più di 500 elettori nei comuni con più di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;
- e) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori nei comuni con più di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;
- f) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con più di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;
- g) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori nei comuni con più di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- h) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori nei comuni con più di 1.000.000 di abitanti.

2. ... (15).

3. ... (16).

4. ... (17).

(15) Inserisce, dopo il primo, un comma all'*art. 18, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361*.

(16) Modifica l'*art. 1, primo comma, lett. b), D.L. 3 maggio 1976, n. 161*.

(17) Modifica l'*art. 12, quarto comma, L. 24 gennaio 1979, n. 18*.

**13.** 1. ... (18).

2. ... (19).

3. ... (20).

4. ... (21).

5. ... (22).

6. ... (23).

7. ... (24).

8. ... (25).

9. ... (26).

(18) Sostituisce il n. 1 del *primo comma dell'art. 24, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361*.

(19) Sostituisce il n. 1 del *primo comma dell'art. 13, L. 6 febbraio 1948, n. 29*.

(20) Modifica l'*art. 30, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*.

- (21) Modifica l'art. 31, *D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*.
- (22) Aggiunge la lettera *e-bis*) al primo comma dell'art. 33, *D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*.
- (23) Modifica il secondo comma dell'art. 34, *D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*.
- (24) Sostituisce i nn. 1 e 2 del primo comma dell'art. 17, *L. 8 marzo 1951, n. 122*.
- (25) Sostituisce i nn. 1, 4 e 5 del primo comma dell'art. 11, *L. 17 febbraio 1968, n. 108*.
- (26) Modifica l'art. 13, primo comma, *L. 24 gennaio 1979, n. 18*.

14. 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla *legge 6 febbraio 1948, n. 29*, dalla *legge 8 marzo 1951, n. 122*, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, e successive modificazioni, dalla *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, dal *decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 1976, n. 240*, dalla *legge 24 gennaio 1979, n. 18*, e successive modificazioni, e dalla *legge 25 maggio 1970, n. 352*, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco <sup>(27)</sup>.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al *terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15* <sup>(28)</sup>.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature <sup>(29)</sup>.

(27) Comma così modificato dall'art. 4, *L. 30 aprile 1999, n. 120*.

(28) Vedi, ora, l'art. 21, comma 2, *D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*.

(29) Articolo così sostituito dall'art. 1, *L. 28 aprile 1998, n. 130* (Gazz. Uff. 7 maggio 1998, n. 104).

15. 1. ... <sup>(30)</sup>.

2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 sono segnalati al presidente della corte d'appello, da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *e*), della presente legge.

(30) Sostituisce l'art. 68, *D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*.

16. 1. ... <sup>(31)</sup>.

2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai comuni inferiori ai 5.000 abitanti ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.

(31) Modifica il secondo comma dell'art. 47, *D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*.

17. 1. ... (32).

2. ... (33).

(32) Inserisce, dopo il primo, un comma all'*art. 96, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*.

(33) Inserisce, dopo il secondo, un comma all'*art. 104, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361*.

18. 1. Nella prima attuazione della presente legge, alle disposizioni di cui all'articolo 6 è data applicazione entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. A tale fine il manifesto di cui al *comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 8 marzo 1989, n. 95*, introdotto dal predetto articolo 6 della presente legge, è pubblicato entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative domande devono essere presentate entro quindici giorni dalla pubblicazione del manifesto. Nel medesimo termine è data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della presente legge. A tal fine i cittadini possono presentare domanda nei quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

19. 1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla *legge 14 aprile 1975, n. 103*, detta disposizioni per disciplinare la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento elettorale, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio.

2. Detti programmi sono realizzati e trasmessi dalla società concessionaria del servizio pubblico della radio e della televisione alle medesime condizioni stabilite per la rubrica: «Tribuna elettorale».

20. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le disponibilità del fondo iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinate a fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*.

21. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

## **Legge 7 giugno 1991, n. 182 <sup>(1)</sup>.**

### **Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 giugno 1991, n. 141.

1. 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni <sup>(2)</sup>.

(2) Articolo prima sostituito dall'*art. 1, D.L. 25 febbraio 1993, n. 42*, poi modificato dall'*art. 4, L. 23 febbraio 1995, n. 43* ed infine così sostituito dall'*art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120*.

2. 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio <sup>(3)</sup>, ovvero nello stesso periodo di cui all'articolo 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data <sup>(4)</sup>.

(3) Per l'anticipo del termine al 10 febbraio 2005, in occasione delle elezioni amministrative dell'anno 2005, vedi l'*art. 1, D.L. 1° febbraio 2005, n. 8*; per il posticipo del termine al 27 febbraio 2008, in occasione delle elezioni amministrative dell'anno 2008, vedi l'*art. 5, D.L. 15 febbraio 2008, n. 24*.

(4) Articolo così sostituito prima dall'*art. 2, D.L. 25 febbraio 1993, n. 42* e poi dall'*art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120*.

3. 1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge <sup>(5)</sup>.

(5) Articolo prima sostituito dall'*art. 4, L. 25 marzo 1993, n. 81*, poi così modificato dall'*art. 4, L. 23 febbraio 1995, n. 43* e dall'*art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120*.

4. 1. La elezione dei consigli circoscrizionali, di cui all'*articolo 13, commi 1 e 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142*, deve aver luogo contemporaneamente alla elezione per il rinnovo del consiglio comunale, secondo le modalità previste dal comma 4 del predetto articolo 13.

5. 1. Sono abrogati la *legge 3 gennaio 1978, n. 3*, e l'*articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663*.

6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



## **Legge 25 marzo 1993, n. 81**

### **Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1/circ).**

(G.U. 27 marzo 1993, n. 72, S.O.)

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

Ministero dell'interno: Circ. 16 aprile 1999, n. 64/99.

#### **Capo I - Elezione degli organi comunali e provinciali**

(giurisprudenza)

##### *1. Composizione del consiglio comunale.*

[1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

- a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- h) da 12 membri negli altri comuni.

2. Nei comuni di cui all'articolo 5, il consiglio è presieduto dal sindaco. Negli altri comuni, lo statuto prevede che il consiglio sia presieduto dal consigliere anziano o dal presidente eletto dall'assemblea.

2-bis. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.

2-ter. La prima seduta, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell'assemblea, ove previsto dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto se previsto dallo statuto, ovvero del consigliere anziano, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 16 della presente legge. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della presente legge.

2-quater. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2-ter, occupa il posto immediatamente successivo] (1).

-----  
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, gli artt. 37, comma 1 e 40 dello stesso decreto.

2. Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati.

[1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge] (1).

-----  
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 51 dello stesso decreto.

3. Sottoscrizione delle liste.

1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

- a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;
- c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari.

5. [Oltre a quanto previsto dagli articoli 28 e 32 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Nei comuni con popolazione superiore a quella dei comuni di cui all'articolo 5, più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco.

In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate] (1).

6. La lettera b) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificata dall'articolo 12, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogata.

-----  
(1) Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, gli artt. 71, comma 2 e 73, comma 2, dello stesso decreto.

4. Fissazione della data di svolgimento delle elezioni.

1. (1).

-----  
(1) Sostituisce l'art. 3, L. 7 giugno 1991, n. 182.

5. Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

[1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati (1).

3. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

5. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

6. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

7. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

8. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima (2)] (3).

-----  
(1) Periodo così sostituito dall'art. 2, L. 15 ottobre 1993, n. 415 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1993, n. 245), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, ultimo periodo della presente legge e dell'art. 2, L. 15 ottobre 1993, n. 415 sopra citata.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 18-24 luglio 1996, n. 304 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, nella parte in cui non prevede il rinvio delle elezioni ed il rinnovo della presentazione delle candidature a sindaco ed a consigliere comunale, in caso di decesso, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, di un candidato alla carica di sindaco nei Comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti.

(3) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 71 dello stesso decreto.

6. Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

[1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età] (1).

-----  
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 72 dello stesso decreto.

7. Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

[1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati (1).

2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

6. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia

ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia già superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 4 (cost).

7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate (2 cost).

8. Compiute le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista] (2).

-----  
(1) Periodo così sostituito dall'art. 2, L. 15 ottobre 1993, n. 415 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1993, n. 245), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, ultimo periodo della presente legge e dell'art. 2, L. 15 ottobre 1993, n. 415, sopra citata.

(cost) La Corte costituzionale con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 429 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, ultimo periodo, limitatamente alle parole «o gruppi di liste collegate», sollevata in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 48, secondo comma, 49 e 51, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con successiva sentenza 26 marzo-4 aprile 1996, n. 107 (Gazz. Uff. 10 aprile 1996, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 48, secondo comma, e 97 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione senza prospettare profili o argomenti nuovi, con ordinanza 13-20 maggio 1996, n. 160 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione.

(2 cost) La Corte costituzionale con sentenza 18-29 aprile 1996, n. 135 (Gazz. Uff. 8 maggio 1996, n. 19, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 7, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49 e 51, primo comma, della Costituzione.

(2) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 73 dello stesso decreto.

7-bis. Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.

[1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia] (1).

-----  
(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 30 aprile 1999, n. 120, e poi abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 73 dello stesso decreto.

(giurisprudenza)

8. Elezione del presidente della provincia.

[1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.

2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 della presente legge, in quanto compatibili. Nessuno può essere candidato alla carica di presidente della provincia in più di una provincia.

3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.

6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo e il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà avere luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età] (1).

-----  
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 74 dello stesso decreto.

9. Elezione del consiglio provinciale.

[1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 8 della presente legge ed al presente articolo.

2. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

2-bis. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

5. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

6. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 3.

7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

8. Compiute le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali] (1).

-----  
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 75 dello stesso decreto.

10. Elezione dei consigli circoscrizionali.

1. [Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole: «I comuni capoluogo di provincia ed»] (1).

2. (2).

3. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie conseguenti, ai sensi dell'articolo 33 della presente legge, si applicano le norme per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (3).

-----  
(1) Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(2) Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(3) Vedi, ora, l'art. 273, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

11. Durata delle operazioni di voto e di scrutinio.

1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ai sensi degli articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo.

2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, dà inizio alle operazioni per lo spoglio delle schede (1).

-----  
(1) Articolo prima modificato dall'art. 6, L. 15 ottobre 1993, n. 415 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1993, n. 245), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione poi dall'art. 1, L. 2 dicembre 1993, n. 490 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1993, n. 284) ed infine così sostituito dal comma 13 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

## Capo II - Competenze degli organi comunali e provinciali

### 12. Sindaco e presidente della provincia.

[1. (1).

2. (2)] (3).

-----  
(1) Premette il comma 01 all'art. 36, L. 8 giugno 1990, n. 142.

(2) Sostituisce il comma 1 dell'art. 36, L. 8 giugno 1990, n. 142.

(3) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

### 13. Poteri del sindaco e del presidente della provincia.

[1. (1)] (2).

-----  
(1) Sostituisce il comma 5 e aggiunge i commi 5-bis e 5-ter all'art. 36, L. 8 giugno 1990, n. 142.

(2) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

### 14. Convocazione del consiglio.

[1. (1)] (2).

-----  
(1) Sostituisce il comma 7 e aggiunge il comma 7-bis all'art. 31, L. 8 giugno 1990, n. 142.

(2) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

### 15. Indirizzi per le nomine.

[1. (1)] (2).

-----  
(1) Sostituisce la lettera n) del comma 2 dell'art. 32, L. 8 giugno 1990, n. 142.

(2) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

### 16. Elezione del sindaco e del presidente della provincia. Nomina della giunta.

[1. (1)] (2).

-----  
(1) Sostituisce l'art. 34, L. 8 giugno 1990, n. 142.

(2) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

### 17. Competenze delle giunte.

[1. (1)] (2).

-----  
(1) Sostituisce l'art. 35, L. 8 giugno 1990, n. 142.

(2) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

18. Mozione di sfiducia.

[1. (1)] (2).

-----  
(1) Sostituisce l'art. 37, L. 8 giugno 1990, n. 142.

(2) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

19. Attività ispettiva e commissioni di indagine.

[1. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare] (1).

-----  
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, gli artt. 43, comma 3, e 44, comma 2, dello stesso decreto.

20. *Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia.*

[1. (1)] (2).

-----  
(1) Aggiunge l'art. 37-bis alla L. 8 giugno 1990, n. 142.

(2) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

21. Scioglimento dei consigli.

[1. (1).

2. (2)] (3).

-----  
(1) Sostituisce il n. 1 della lettera b) del comma 1 dell'art. 39, L. 8 giugno 1990, n. 142.

(2) Sostituisce il comma 3 dell'art. 39, L. 8 giugno 1990, n. 142.

(3) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

22. Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali.

[1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1] (1).

-----  
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 45 dello stesso decreto.

23. Composizione delle giunte.

[1. (1)] (2).

-----  
(1) Sostituisce l'art. 33, L. 8 giugno 1990, n. 142.

(2) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

24. Modifiche all'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

[1. All'articolo 45, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «nei quali si vota con il sistema proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «con popolazione superiore a 15.000 abitanti»; e le parole: «nei quali si vota col sistema maggioritario» sono sostituite dalle seguenti: «con popolazione sino a 15.000 abitanti».

2. All'articolo 45, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «nei quali si vota con il sistema proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «con popolazione superiore a 15.000 abitanti»; e le parole: «nei quali si vota con il sistema maggioritario» sono sostituite dalle seguenti: «con popolazione sino a 15.000 abitanti»] (1).

-----  
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

25. Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore.

[1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado rispettivamente del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia] (1).

-----  
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 64 dello stesso decreto.

26. Divieto di incarichi e consulenze.

[1. Al sindaco e al presidente della provincia, nonché agli assessori e ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni e province] (1).

-----  
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 78, comma 5 dello stesso decreto.

27. Pari opportunità.

[1. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti] (1).

-----  
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 6, comma 3 dello stesso decreto.

### **Capo III - Norme sulla campagna elettorale**

28. *Accesso alla stampa ed ai mezzi d'informazione radiotelevisiva.*

[1. Dal trentesimo giorno precedente il giorno delle votazioni per l'elezione del consiglio comunale o provinciale e del sindaco o del presidente della provincia, gli editori di giornali e di periodici, i concessionari e i titolari di autorizzazioni esercenti attività di diffusione radiotelevisiva che intendano diffondere a mezzo stampa o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei comuni e nelle province interessate alla consultazione elettorale devono riconoscere a tutti i candidati ed a tutte le liste, partecipanti alla consultazione elettorale, l'accesso agli spazi di propaganda in condizioni di parità tra loro e nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125. I modi, i tempi, gli spazi di accesso e le tariffe, sia per le trasmissioni gratuite che per quelle a pagamento, sono disciplinati dal Garante per la radiodiffusione e

l'editoria, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi secondo le rispettive competenze.

2. Nel corso della campagna elettorale per le elezioni comunali e provinciali, la presenza di candidati o di rappresentanti dei partiti e dei membri delle giunte degli enti locali interessati dalla consultazione elettorale non è consentita nelle trasmissioni di intrattenimento, culturali e sportive, e nelle trasmissioni informative deve essere limitata alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

3. A tutti i concessionari privati per le attività di diffusione radiotelevisiva in ambito locale o nazionale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati.

4. In caso di inosservanza delle norme di cui al presente articolo, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica le sanzioni previste dall'articolo 31, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale] (1).

-----  
(1) Abrogato dall'art. 20, L. 10 dicembre 1993, n. 515.

## 29. Propaganda elettorale.

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:

a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;

b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;

c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.

3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile (1).

4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni (2) (1).

6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

-----  
(1) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 luglio 1998, n. 301 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 3 e 5, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(2) Comma così sostituito dall'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515, riportata alla voce Elezioni. La Corte costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 287 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui punisce il fatto previsto dal comma 3 con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.

## 30. Pubblicità delle spese elettorali.

1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

#### **Capo IV - Norme transitorie e finali**

##### *31. Indennità degli amministratori locali.*

[1. Sino alla approvazione della riforma della disciplina dettata dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816:

a) i limiti delle indennità mensili di carica previsti per ciascuna classe di comuni e di province nelle tabelle A e B allegate alla citata legge n. 816 del 1985 (26), come aggiornati da ultimo dal decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 1991, sono raddoppiati, ed entro tali limiti i consigli comunali e provinciali possono deliberare l'adeguamento delle indennità;

b) le indennità di presenza dei consiglieri comunali e provinciali determinate ai sensi della citata legge n. 816 del 1985 possono essere aumentate fino al 50 per cento.

2. All'eventuale maggiore onere finanziario derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i comuni e le province provvedono nei limiti delle disponibilità di bilancio con le entrate ordinarie proprie e con le minori spese conseguenti alla riduzione del numero degli assessori e dei consiglieri, nonché in coerenza con gli indirizzi della politica economica nazionale] (1).

-----  
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

##### *32. Prima applicazione delle norme sulle competenze degli organi comunali e provinciali.*

1. Le disposizioni di cui al capo II si applicano, in ciascun comune e in ciascuna provincia, a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della presente legge.

##### *33. Adeguamento degli statuti.*

1. I comuni e le province adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto (1).

-----  
(1) Vedi, ora, l'art. 273, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

##### *34. Abrogazione di norme.*

1. Sono abrogati gli articoli 2, primo comma, 4, 5, 11, 12, 28, primo e secondo comma; 29, 32, primo e sesto comma; 36, 55, 56, 57, primo, secondo e terzo comma; 58, 59, secondo comma; 64, secondo comma, numero 3), e terzo comma; 65, 72, quinto, sesto e settimo comma; e 73 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

2. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6 e 19, nonché i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 23 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come sostituito dall'articolo 10 della legge 10 settembre 1960, n. 962.

3. È abrogato il primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana un testo unico che riunisce e coordina le disposizioni legislative vigenti per la elezione degli organi comunali e provinciali.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana i regolamenti di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

*35. Applicazione della legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con le attribuzioni ad esse spettanti in base agli statuti ed alle relative norme di attuazione.

-----

36. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

## **D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132**

### **Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.**

*(G.U. 6 maggio 1993, n. 104)*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 aprile 1993;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 23 e del 27 aprile 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana il seguente regolamento:

#### Art. 1

1. L'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, nonché, rispettivamente, l'elezione del consiglio comunale e del consiglio provinciale si svolgono contestualmente mediante un primo turno di votazione ed un eventuale turno di ballottaggio, ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, di seguito denominata legge.

2. Le norme che stabiliscono i termini entro i quali debbono svolgersi le elezioni nei comuni e nelle province si applicano con riferimento al primo turno di elezioni.

3. L'eventuale turno di ballottaggio si svolge nei tempi previsti dall'art. 6, commi 5 e 6, e dall'art. 8, commi 7 e 8, della legge, indipendentemente dai termini previsti dalle disposizioni citate dal comma 2.

#### Art. 2

1. Fermo il disposto dell'art. 3 della legge per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista, le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

#### Art. 3

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di cui all'art. 5 della legge, ai fini della stampa, sulle schede di votazione e sul manifesto, dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e dei contrassegni delle liste ad essi collegate, la commissione elettorale circondariale assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

2. Nei comuni di cui al comma 1, l'arrotondamento all'unità superiore, previsto dal comma 7 dell'art. 5 della legge, si effettua quando il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

#### Art. 4

1. Per le elezioni del consiglio provinciale e per le elezioni dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'ufficio elettorale centrale e, rispettivamente, la commissione elettorale circondariale procedono, sia in sede di prima votazione sia in sede di eventuale ballottaggio, al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di gruppo o di lista appositamente convocati.

2. Sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione i nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni dei gruppi o delle liste riprodotti secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato a norma delle vigenti disposizioni.

#### Art. 5

1. Nelle elezioni relative ai comuni, qualora l'elettore ometta di votare un contrassegno di lista, ma esprima correttamente il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, s'intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato. In tal caso, s'intende validamente votato anche il candidato alla carica di sindaco, collegato con la stessa lista, salvo che l'elettore si sia avvalso della facoltà di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco, come disposto dall'art. 6, comma 3, della legge per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le elezioni del consiglio provinciale, nel caso in cui l'elettore abbia segnato unicamente il nominativo del candidato alla carica di consigliere provinciale.

#### Art. 6

1. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.
2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge, anche come voto alla lista collegata.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale solo come voto per il candidato stesso, esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate.
4. Nelle elezioni provinciali, ciascun elettore può esprimere il proprio voto unicamente sul simbolo posto alla sinistra dell'unico candidato alla carica di consigliere ovvero sul simbolo posto alla sinistra di uno dei candidati alla carica stessa, collegati al candidato alla carica di presidente. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia.

#### Art. 7

1. Nelle ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 6 e del comma 8 dell'art. 8 della legge, il prefetto, con proprio decreto, sospende il procedimento elettorale e, contestualmente, fissa la data della nuova votazione che deve aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
2. Il decreto di cui al comma 1 è notificato al sindaco, il quale ne dà immediata notizia al pubblico mediante manifesto da affiggersi nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

#### Art. 8

Le operazioni di riparto dei seggi tra le liste e tra i gruppi di candidati sono, in ogni caso, effettuate dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia o del sindaco avvenuta in sede di primo ovvero di secondo turno.

#### Art. 9

1. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene comunque assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o coalizione di liste costituita al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi.
2. I seggi restanti dopo l'assegnazione di cui al comma 1 vengono distribuiti ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge, tra la lista o i gruppi di liste collegate al candidato alla carica di sindaco non eletto in sede di ballottaggio, nonché tra le liste o le coalizioni di liste non collegate a nessuno dei candidati ammessi al secondo turno.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le elezioni del consiglio provinciale.

#### Art. 10

All'art. 9, comma 3, della legge, ogni riferimento a gruppo di candidati è esteso anche alle coalizioni di gruppi di candidati.

#### Art. 11

Nel caso di parità di cifre individuali, di cui all'art. 9, comma 8, della legge, è preferito il più anziano di età.

#### Art. 12

1. La elezione del presidente del consiglio circoscrizionale avviene, a suffragio indiretto, a norma dell'art. 13, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Fino all'approvazione delle norme statutarie e regolamentari, le elezioni dei consigli circoscrizionali sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 7, commi 1, 2, 4 e 8, della legge.

Art. 13

1. Le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, successivamente all'espletamento delle operazioni previste dall'art. 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
2. Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.

Art. 14

Nelle operazioni di scrutinio il presidente dell'ufficio elettorale di sezione enuncia ad alta voce in primo luogo i voti espressi in favore del candidato alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco.

Art. 15

1. Le schede per la prima votazione e per il turno di ballottaggio previste dalla legge devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H ed I allegate al presente regolamento.
2. La scheda per la votazione per le elezioni dei consigli circoscrizionali ha le stesse caratteristiche del modello descritto nelle tabelle A ed E allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, fatta eccezione del numero delle righe stampate accanto a ciascun simbolo che si intendono ridotte ad una, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 3, e dell'art. 7, comma 2, della legge.

## **Legge 10 dicembre 1993, n. 515**

### **Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.**

(G.U. 14 dicembre 1993, n. 292, S.O.)

#### **1. Accesso ai mezzi di informazione.**

1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Abrogato

5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni (2).

5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate (2/a).

-----  
(2) Comma così modificato dall'art. 5, L. 22 febbraio 2000, n. 28. Sui limiti di efficacia delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 3, L. 6 novembre 2003, n. 313.

(2/a) Comma aggiunto dall'art. 1-bis, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato della relativa legge di conversione.

2. Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva.

Abrogato

3. Altre forme di propaganda.

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.

#### 4. Comunicazioni agli elettori.

1. Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni il cui territorio è ricompreso in più collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, in cui l'elettore stesso eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.

#### 5. Divieto di propaganda istituzionale.

Abrogato

#### 6. Divieto di sondaggi.

Abrogato

#### 7. Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati.

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta (3/c).

2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6 (3/d).

3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. [I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo o il valore di 20 milioni di lire ] (3/f).

5. (4).

6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ad euro 20.000, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione.

8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso.

---

(3/c) Comma così sostituito dall'art. 3-ter, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1.

(3/d) Comma così sostituito dall'art. 3-ter, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1.

- (3/f) Periodo soppresso dall'art. 3-ter, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.  
(4) Modifica il terzo comma dell'art. 4, L. 18 novembre 1981, n. 659, riportata alla voce Partiti politici.

#### 8. Obblighi di comunicazione.

Abrogato

#### 9. Contributo per le spese elettorali.

1. Il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito, in relazione alle spese elettorali sostenute per i candidati nella campagna per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai partiti o movimenti, alle liste o ai gruppi di candidati. Ai fini dell'individuazione degli aventi diritto al rimborso, i candidati nei collegi uninominali per la elezione della Camera dei deputati che risultino collegati con più liste debbono dichiarare, all'atto della candidatura, a quale delle liste si collegano per il rimborso delle spese elettorali. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto due fondi relativi, rispettivamente, alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. L'ammontare di ciascuno dei due fondi è pari, in occasione delle prime elezioni politiche che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla metà della somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.600 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale.

2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo i gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi.

3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i partiti e i movimenti che abbiano superato la soglia dell'1 per cento dei voti validamente espressi in ambito nazionale. Il verificarsi di tale ultima condizione non è necessario per l'accesso al rimborso da parte dei partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche. Per il calcolo del rimborso spettante a tali partiti e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per ogni candidato eletto nei collegi uninominali, una cifra pari al rimborso medio per deputato risultante dalla ripartizione di cui al primo periodo del presente comma .

#### 9-bis. Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive.

1. In occasione di elezioni suppletive, il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito ai partiti o movimenti politici collegati ai candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi. Il contributo è ripartito tra i partiti e i movimenti politici in proporzione ai voti conseguiti dai candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. I candidati alle elezioni suppletive della Camera dei deputati dichiarano, all'atto della candidatura, a quale partito o movimento politico si collegano per il rimborso delle spese elettorali. La dichiarazione è facoltativa per i candidati alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica; in caso di mancata dichiarazione, il contributo è erogato direttamente a tali candidati, sussistendo i requisiti di cui al primo periodo del presente comma.

2. A tal fine è istituito, in occasione di ciascun turno elettorale suppletivo, un fondo pari all'importo di lire 800 per il numero degli abitanti dei collegi elettorali interessati alla consultazione. Tale indice è soggetto a rivalutazione in base agli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

#### 10. Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti.

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali è presente con liste o candidati (6/c).

(6/c) Comma prima modificato dall'art. 1, L. 3 giugno 1999, n. 157 e dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156 e poi così sostituito dall'art. 3-quater, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2 della citata legge n. 156 del 2002.

## 11. Tipologia delle spese elettorali.

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

## 12. Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati.

1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.

4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità.

## 13. Collegio regionale di garanzia elettorale.

1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.

2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

4. I componenti del Collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### 14. Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati.

1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarità.

2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

#### 5. Abrogato

#### 15. Sanzioni.

1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni è irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.

2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.

3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico esclusivamente dell'esecutore materiale. Non sussiste responsabilità solidale neppure del committente.

4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a lire 1 miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni.

5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.

8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica.

9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.

11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.

12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.

14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo.

15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.

17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

18. Omissis

19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981. La responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente.

-----  
(7/b) Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289, ai sensi di quanto disposto dallo stesso articolo.

(7/c) Comma così modificato dal comma 483 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289, ai sensi di quanto disposto dallo stesso articolo.

#### 16. Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee.

1. Il contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9 viene erogato fino a concorrenza dell'ammontare complessivo di 91 miliardi di lire.

2. In relazione alle spese connesse all'attuazione dell'articolo 9, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, apposito capitolo per memoria, qualificato «capitolo per spese obbligatorie». Nel caso di elezioni politiche anticipate, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, pari a lire 61 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che per il 1994 è aumentato a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto un fondo il cui ammontare è pari, in occasione delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Il fondo viene ripartito tra i partiti e i movimenti aventi diritto al rimborso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale.

4. Ai maggiori oneri connessi all'attuazione del comma 3, pari a lire 15,5 miliardi, si provvede a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le relative risorse affluiscono al capitolo istituito ai sensi del comma 2.

5. Per i contributi relativi alle spese per l'elezione al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.

#### 17. Agevolazioni postali.

1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali (11).

#### 18. Agevolazioni fiscali.

1. Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento (12).

2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «materiale tipografico, attinente le campagne elettorali»;».

(12) Comma così modificato dall'art. 7, L. 8 aprile 2004, n. 90. Per l'estensione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma vedi l'art. 2-bis, D.L. 26 aprile 2005, n. 63, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

#### 19. Interventi dei comuni.

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

1-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali.

#### 20. Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali.

1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

3. L'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (14), è abrogato.

#### 20-bis. Regolamenti di attuazione.

1. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge.

**D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 <sup>(1)</sup>.**

**Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.**

<sup>(1)</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 9 della legge 4 agosto 1993, n. 276;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro per le riforme elettorali e istituzionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

**(omissis)**

5. (*Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 5*). - 1. Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*.

**(omissis)**

## **Direttiva 19 dicembre 1994, n. 94/80/CE (1).**

### **Direttiva del Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (2).**

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1994, n. L 368.

(2) Direttiva recepita con *D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197*.

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 8 B, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando che il trattato sull'Unione europea costituisce una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa; che uno dei suoi compiti è quello di organizzare in maniera coerente e solidale le relazioni fra i popoli degli Stati membri e che uno dei suoi obiettivi fondamentali è quello di rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei propri Stati membri istituendo la cittadinanza dell'Unione;

considerando che a tale scopo le disposizioni del titolo II del trattato sull'Unione europea istituiscono una cittadinanza dell'unione di cui beneficiano tutti i cittadini degli Stati membri e riconoscono loro, in tale qualità, un complesso di diritti;

considerando che il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza, previsto dall'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, costituisce un'applicazione del principio di uguaglianza e non discriminazione fra cittadini e non cittadini, nonché un corollario del diritto di libera circolazione e di soggiorno, sancito dall'articolo 8 A dello stesso trattato;

considerando che l'applicazione dell'articolo 8 B, paragrafo 1, del trattato non presuppone un'armonizzazione integrale dei sistemi elettorali degli Stati membri; che tale articolo mira essenzialmente a sopprimere il requisito della cittadinanza, che attualmente è prescritto dalla maggior parte degli Stati membri ai fini dell'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità; che, inoltre, per tener conto del principio di proporzionalità enunciato all'articolo 3 B, terzo comma del trattato, il contenuto della legislazione comunitaria in materia non deve andare al di là di quanto è necessario per il raggiungimento dell'obiettivo enunciato nell'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato;

considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 1, del trattato ha lo scopo di consentire a tutti i cittadini dell'Unione, siano essi o meno cittadini dello Stato membro di residenza, di esercitare nell'Unione il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali alle stesse condizioni; che è quindi necessario che i requisiti che uno Stato membro prescrive per i cittadini di altri Stati membri, segnatamente quelli connessi alla prova e alla durata della residenza, siano identici a quelli eventualmente prescritti ai propri cittadini; che ai cittadini di altri Stati membri non dev'essere imposto il possesso di requisiti speciali, a meno che, in casi eccezionali, delle circostanze specifiche giustificino un trattamento differenziato dei cittadini degli altri Stati membri rispetto ai propri cittadini;

considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 1, del trattato riconosce il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali dello Stato membro di residenza senza però sostituire tale diritto al diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di origine; che è importante rispettare la libertà di tali cittadini di partecipare o no alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono e che è pertanto opportuno che essi possano manifestare la loro volontà di esercitarvi i loro diritti elettorali, mentre la loro iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali può essere ammessa negli Stati membri in cui il voto non è obbligatorio;

considerando che l'amministrazione locale degli Stati membri è espressione di tradizioni politiche e giuridiche diverse ed è caratterizzata da una grande varietà di strutture; che la nozione di "elezioni comunali" non ha lo stesso significato in tutti gli Stati membri; che, di conseguenza, è opportuno precisare l'oggetto della direttiva definendo la nozione di "elezioni comunali"; che queste elezioni comprendono le elezioni a suffragio universale e diretto a livello degli enti locali di base e delle loro suddivisioni; che tali elezioni comprendono tanto le elezioni a suffragio universale diretto delle assemblee o degli organi rappresentativi comunali quanto le elezioni dei membri dell'organo esecutivo locale;

considerando che l'ineleggibilità può derivare da una decisione specifica adottata dalle autorità dello Stato membro di residenza o dello Stato membro di origine; che, attesa la rilevanza politica della funzione di eletto al Consiglio comunale, è opportuno che gli Stati membri possano adottare i provvedimenti necessari per evitare che chiunque abbia perso il diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine sia reintegrato in tale diritto per il solo fatto di risiedere in un altro Stato membro; che tale problema, che è proprio dei candidati che non possiedono la cittadinanza dello Stato in questione, giustifica che gli Stati membri che lo ritengono necessario possano assoggettarli tanto al regime di ineleggibilità dello Stato membro di residenza quanto a quello dello Stato membro di origine; che, in considerazione del principio di proporzionalità, è sufficiente subordinare il diritto di voto alle sole disposizioni sull'incapacità elettorale vigenti nello Stato membro di residenza;

considerando che le attribuzioni dell'organo esecutivo degli enti locali di base possono comportare una partecipazione all'esercizio di potestà pubbliche e alla tutela di interessi generali; che è pertanto opportuno consentire agli Stati membri di riservare queste funzioni ai propri cittadini; che è parimenti opportuno attribuire agli Stati membri la facoltà di prendere a tal fine misure adeguate, le quali non possono limitare, oltre a quanto necessario per conseguire detto obiettivo, la possibilità per i cittadini di altri Stati membri di essere eletti;

considerando che è altresì opportuno che la partecipazione all'elezione di un'assemblea parlamentare da parte di titolari di un carica elettiva comunale possa essere riservata ai propri cittadini;

considerando che qualora le legislazioni degli Stati membri prevedono delle incompatibilità fra la qualità di eletto al Consiglio comunale ed altre funzioni è opportuno consentire agli Stati membri di estendere tali incompatibilità anche a funzioni equivalenti esercitate in altri Stati membri;

considerando che qualsiasi deroga alle norme generali della presente direttiva dev'essere giustificata, a norma dell'articolo 8 B, paragrafo 1, del trattato, da problemi specifici di uno Stato membro e che ogni disposizione derogatoria, per sua natura, dev'essere sottoposta a riesame;

considerando che tali problemi specifici possono sorgere specialmente in uno Stato membro in cui la percentuale di cittadini di altri Stati membri dell'Unione che vi risiedono senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età del voto supera molto significativamente la media; che una quota del 20% di questi cittadini rispetto al totale dell'elettorato giustifica disposizioni derogatorie che si basino sul criterio della durata della residenza;

considerando che la cittadinanza dell'Unione mira ad una migliore integrazione dei suoi cittadini nel Paese ospitante e che, in questo contesto, è conforme all'intento degli autori del trattato evitare polarizzazioni tra liste di candidati nazionali e liste di candidati stranieri;

considerando che tale rischio di polarizzazione riguarda in particolare uno Stato membro in cui la proporzione di cittadini dell'Unione stranieri in età di voto supera il 20% di tutti i cittadini dell'Unione in età di voto residenti in detto Stato e che, di conseguenza, tale Stato membro deve poter adottare, nell'osservanza dell'articolo 8 B del trattato, disposizioni specifiche relative alla composizione delle liste dei candidati;

considerando che si deve tener conto del fatto che in alcuni Stati membri i residenti che sono cittadini di altri Stati membri hanno il diritto di voto alle elezioni del Parlamento nazionale e che, di conseguenza, possono essere semplificate le formalità previste dalla presente direttiva;

considerando che il Regno del Belgio presenta caratteristiche ed equilibri propri, connessi al fatto che la sua costituzione (articoli da 1 a 4), contempla tre lingue ufficiali ed una ripartizione in regioni e Comunità, e che quindi l'applicazione integrale della presente direttiva in taluni comuni potrebbe avere effetti tali da rendere opportuno prevedere una possibilità di deroga alle disposizioni della presente direttiva per tener conto di tali specificità ed equilibri;

considerando che la Commissione procederà ad una valutazione degli elementi di fatto e di diritto dell'applicazione della direttiva, compresa l'evoluzione dell'elettorato registratosi dopo l'entrata in vigore della direttiva; che a tal fine la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio,

ha adottato la presente direttiva:

## **Capo I**

### **Disposizioni generali**

#### **Articolo 1**

1. La presente direttiva stabilisce le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali.

2. Le disposizioni della presente direttiva fanno salve le disposizioni di ogni Stato membro in materia di diritto di voto e in materia di eleggibilità dei cittadini residenti fuori del territorio nazionale o dei cittadini di Paesi terzi residenti nel suo territorio.

#### **Articolo 2**

1. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per

a) "ente locale di base", gli enti amministrativi riportati in allegato che, a norma della legislazione di ciascuno Stato membro, dispongono di organi eletti a suffragio universale diretto e sono competenti ad amministrare, al livello di base dell'organizzazione politica ed amministrativa dello Stato, determinati affari locali sotto la propria responsabilità;

b) "elezioni comunali", le elezioni a suffragio universale diretto volte a designare i membri dell'organo rappresentativo e, se del caso, a norma della legislazione di ciascuno Stato membro, il capo e i membri dell'organo esecutivo dell'ente locale di base;

c) "Stato membro di residenza", lo Stato membro in cui il cittadino dell'Unione risiede senza averne la cittadinanza;

d) "Stato membro d'origine", lo Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza;

e) "liste elettorali", il registro ufficiale di tutti gli elettori che hanno il diritto di votare in un determinato ente locale di base o in una delle sue circoscrizioni, compilato ed aggiornato dall'autorità competente secondo la legge elettorale dello Stato membro di residenza, oppure il registro della popolazione residente se vi è indicata la qualità di elettore;

f) "giorno di riferimento", il giorno o i giorni in cui il cittadino dell'Unione deve possedere, a norma della legislazione dello Stato membro di residenza, i requisiti prescritti per essere ivi elettore o eleggibile;

g) "dichiarazione formale", la dichiarazione rilasciata dall'interessato, la cui inesattezza è passibile di sanzioni a norma della legge nazionale applicabile.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione se un ente locale di base di cui all'allegato della presente direttiva è sostituito, in virtù di una modifica della legislazione nazionale, da un altro ente avente le competenze di cui al paragrafo 1, lettera a), ovvero se, in esito a tale modifica, un ente locale di base è soppresso o istituito.

Entro tre mesi dal ricevimento di una tale notifica, unitamente alla garanzia dello Stato membro in questione che i diritti ai sensi della presente direttiva non saranno lesi, la Commissione adatta l'allegato apportandovi le opportune sostituzioni, soppressioni o aggiunte. L'allegato in tal modo modificato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

### **Articolo 3**

Ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza a norma delle disposizioni della presente direttiva ogni persona che, nel giorno di riferimento:

a) è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del trattato, e

b) pur non essendone cittadino possiede, tuttavia, i requisiti cui la legislazione dello Stato membro di residenza subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini.

### **Articolo 4**

1. Qualora ai cittadini dello Stato membro di residenza, per essere elettori o eleggibili, sia prescritto il compimento di un periodo minimo di residenza nel territorio nazionale, chiunque sia elettore o eleggibile ai sensi dell'articolo 3 è considerato in possesso di tale requisito se ha risieduto in altri Stati membri per un periodo equivalente.

2. Qualora, in base alla legislazione dello Stato membro di residenza, i suoi cittadini possano essere elettori o eleggibili solamente nell'ente locale di base in cui hanno la residenza principale, anche le persone che dispongono del diritto di voto e di eleggibilità in forza dell'articolo 3 sono soggette alla stessa condizione.

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni di ciascuno Stato membro che subordinano l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità per qualsiasi elettore o eleggibile in un determinato ente locale di base al compimento di un periodo minimo di residenza nel territorio di tale ente locale.

Il paragrafo 1 non pregiudica, inoltre, le disposizioni già in vigore alla data di adozione della presente direttiva, che subordinano l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità ad opera di ogni elettore o eleggibile al compimento di un periodo minimo di residenza nella parte dello Stato membro cui appartiene l'ente locale di base.

### **Articolo 5**

1. Gli Stati membri di residenza possono disporre che qualsiasi cittadino dell'Unione che, per effetto di una decisione giudiziaria individuale in materia civile o di una decisione penale, è stato privato del diritto di eleggibilità dalla legge dello Stato membro di origine, sia escluso dall'esercizio di tale diritto in occasione delle elezioni comunali.

2. La candidatura di qualsiasi cittadino dell'Unione alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza può essere dichiarata irricevibile qualora l'interessato non possa rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o non presenti l'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b).

3. Gli Stati membri possono disporre che l'eleggibilità alle funzioni di capo dell'organo esecutivo di un ente locale di base, di supplente o di membro dell'organo direttivo collegiale sia esclusivamente riservata ai propri cittadini, ove tali persone siano elette per esercitare le loro funzioni nel corso della durata del mandato.

Gli Stati membri possono parimenti disporre che sia riservato ai propri cittadini l'esercizio delle funzioni di capo, di supplente o di membro dell'organo direttivo collegiale esecutivo di un ente locale di base, anche quando sono svolte solo a titolo transitorio e interinale.

Gli Stati membri potranno, nel rispetto del trattato e dei principi generali del diritto, adottare disposizioni appropriate, necessarie e proporzionate agli obiettivi perseguiti per assicurare che l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma e delle funzioni interinali di cui al secondo comma possano essere riservate solo ai propri cittadini.

4. Gli Stati membri possono parimenti disporre che i cittadini dell'Unione che sono eletti membri di un organo rappresentativo non possano partecipare alla designazione degli elettori di un'assemblea parlamentare né all'elezione dei membri di tale assemblea.

## **Articolo 6**

1. Le persone di cui all'articolo 3 sono soggette alle stesse disposizioni in materia d'incompatibilità che, secondo la legislazione dello Stato membro di residenza, si applicano ai cittadini di questo Stato.
2. Gli Stati membri possono disporre che la qualità di membro del Consiglio comunale nello Stato membro di residenza sia incompatibile anche con l'esercizio, in altri Stati membri, di funzioni equivalenti a quelle che, nello Stato membro di residenza, determinano una incompatibilità.

## **Capo II**

### **Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità**

## **Articolo 7**

1. L'elettore di cui all'articolo 3 esercita il suo diritto di voto nello Stato membro di residenza qualora ne abbia espresso la volontà.
2. Se nello Stato membro di residenza il voto è obbligatorio, l'obbligo del voto si applica anche agli elettori di cui all'articolo 3 che si sono iscritti nelle liste elettorali.
3. Gli Stati membri nei quali il voto non è obbligatorio possono prevedere l'iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali degli elettori di cui all'articolo 3.

## **Articolo 8**

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire all'elettore di cui all'articolo 3 di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale.
2. Per essere iscritto nelle liste elettorali, l'elettore di cui all'articolo 3 deve fornire le stesse prove dell'elettore cittadino dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale.

Lo Stato membro di residenza può, inoltre, esigere che l'elettore di cui all'articolo 3 presenti un documento d'identità valido e una dichiarazione formale che indichi la sua cittadinanza e il suo indirizzo nello Stato membro di residenza.

3. L'elettore di cui all'articolo 3, iscritto in una lista elettorale dello Stato di residenza, vi resta iscritto, alle stesse condizioni che l'elettore cittadino di tale Stato membro, fino alla sua cancellazione d'ufficio per il venir meno dei requisiti prescritti per l'esercizio del diritto di voto.

Gli elettori iscritti su propria richiesta nelle liste elettorali possono anche essere cancellati da tali liste se lo richiedono.

L'elettore che trasferisce la sua residenza nel territorio di un altro ente locale di base dello stesso Stato membro è iscritto nelle liste elettorali di questo ente locale alle stesse condizioni degli elettori cittadini dello Stato in questione.

## **Articolo 9**

1. All'atto del deposito della dichiarazione di candidatura, la persona di cui all'articolo 3 deve fornire le stesse prove richieste ai candidati cittadini dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale. Lo Stato membro di residenza può

esigere che presenti una dichiarazione formale che indichi la sua cittadinanza e il suo indirizzo nello Stato membro di residenza.

2. Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che la persona di cui all'articolo 3:

a) indichi, all'atto del deposito della propria candidatura, nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine,

b) in caso di dubbio sul contenuto della dichiarazione di cui alla lettera a) o quando la legislazione di uno Stato membro lo esiga, presenti, prima o dopo le elezioni, un attestato nel quale le autorità amministrative competenti dello Stato membro di origine dichiarino che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità in tale Stato, ovvero che ad esse non consta tale decadenza,

c) presenti un documento d'identità in corso di validità,

d) indichi nella dichiarazione formale di cui al paragrafo 1 di non esercitare alcuna delle funzioni incompatibili di cui all'articolo 6, paragrafo 2,

e) indichi, ove possibile, il suo ultimo indirizzo nello Stato membro di origine.

#### **Articolo 10**

1. Lo Stato membro di residenza informa in tempo utile l'interessato dell'esito della sua domanda d'iscrizione nelle liste elettorali o della decisione relativa alla rilevabilità della sua candidatura.

2. Contro la non iscrizione nelle liste elettorali, il rifiuto della domanda di iscrizione nelle liste elettorali o di rigetto della sua candidatura, l'interessato può presentare gli stessi ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza offre, in casi analoghi, ai suoi cittadini elettori e eleggibili.

#### **Articolo 11**

Lo Stato membro di residenza informa, in tempo utile e nelle forme appropriate, gli elettori e gli eleggibili di cui all'articolo 3 delle disposizioni relative all'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità vigenti in tale Stato.

### **Capo III**

#### **Disposizioni derogatorie e transitorie**

#### **Articolo 12**

1. Lo Stato membro in cui, alla data del 1° gennaio 1996, la percentuale dei cittadini dell'Unione che in esso risiedono senza averne la cittadinanza ed abbiano raggiunto l'età per essere elettori superi il 20% del totale dei cittadini dell'Unione ivi residenti e aventi l'età per essere elettori, ha facoltà, in deroga alle disposizioni della presente direttiva, di:

a) riservare il diritto di voto agli elettori di cui all'articolo 3 che abbiano compiuto in tale Stato membro un periodo minimo di residenza, che non può eccedere la durata di un mandato in seno all'organo collegiale comunale,

b) riservare il diritto di eleggibilità alle persone di cui all'articolo 3 purché abbiano compiuto, in tale Stato membro, un periodo minimo di residenza, che non può eccedere la durata di due mandati dell'organo suddetto, e

c) adottare i provvedimenti che riterrà opportuni ai fini della composizione delle liste dei candidati, volti in particolare a favorire l'integrazione dei cittadini dell'Unione che non hanno la cittadinanza dello Stato.

2. In deroga alle disposizioni della presente direttiva, il Regno del Belgio può applicare il paragrafo 1, lettera a), a un numero limitato di comuni, di cui comunica l'elenco almeno un anno prima delle elezioni comunali per le quali prevede di avvalersi di tale deroga.

3. Lo Stato membro la cui legislazione disponga, alla data del 1° gennaio 1996, che i cittadini di un altro Stato membro in esso residenti hanno diritto di votare per le elezioni del Parlamento nazionale e possono essere iscritti a tal fine nelle liste elettorali esattamente alle stesse condizioni degli elettori nazionali, ha la facoltà, in deroga alla presente direttiva, di non applicare gli articoli da 6 a 11 a tali cittadini.

4. Entro il 31 dicembre 1998 e successivamente ogni sei anni, la Commissione presenta al Consiglio ed al Parlamento europeo una relazione nella quale verifica se continuano a sussistere i motivi che giustificano la concessione agli Stati membri interessati di una deroga in forza dell'articolo 8 B, paragrafo 1, del trattato e propone, se del caso, gli opportuni adeguamenti. Gli Stati membri che adottano disposizioni derogatorie ai sensi dei paragrafi 1 e 2 forniscono alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi.

## **Capo IV**

### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 13**

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il termine di un anno dallo svolgimento in tutti gli Stati membri delle elezioni comunali organizzate in base alle precedenti disposizioni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva, compresa l'evoluzione dell'elettorato registratosi dopo la sua entrata in vigore, e propone eventualmente le opportune modifiche.

#### **Articolo 14**

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### **Articolo 15**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

#### **Articolo 16**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

Per il Consiglio

il presidente

K. Kinkel



## **Allegato <sup>(3)</sup>**

Agli effetti dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva s'intende per ente locale di base:

per l'Italia: comune, circoscrizione.

(3) Si riporta soltanto la parte di tabella riguardante l'Italia. Le parti omesse sono state modificate dall'*articolo 1 della direttiva 96/30/CE*, dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003 e dall'allegato della *direttiva 2006/106/CE*.

### **Dichiarazioni**

La Repubblica federale di Germania è dell'avviso che la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sull'elezione del capo e dei membri dell'organo esecutivo di un ente locale di base si possa altresì applicare alla destituzione a seguito di voto (Abwahl).

La Repubblica federale di Germania richiama l'attenzione sul fatto che, ai sensi del diritto costituzionale tedesco, le disposizioni sulle elezioni comunali si applicano, in misura corrispondente, alle assemblee locali ove queste si sostituiscano ad un'assemblea rappresentativa.

### **Dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione sull'articolo 3**

L'articolo 3 non preclude agli Stati membri la facoltà di verificare, in modo non discriminatorio, che un elettore ai sensi dell'articolo 3 non sia stato privato del diritto di voto in uno Stato membro diverso da quello di residenza, se tale disposizione si applica anche ai loro propri cittadini.

### **Dichiarazione a verbale della delegazione lussemburghese relativa alla dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'articolo 3**

Per le autorità lussemburghesi, con il verbo "verificare" s'intende una dichiarazione sull'onore resa dall'elettore ai sensi dell'articolo 3 al momento dell'iscrizione nelle liste elettorali.

### **Dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione sull'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma**

Le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, non possono limitare, oltre quanto necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, primo e secondo comma, la possibilità per i cittadini degli altri Stati membri di essere eletti.

### **Dichiarazione a verbale della delegazione francese sull'articolo 5, paragrafo 4**

La possibilità di escludere i cittadini di altri Stati membri dell'Unione dall'elezione e dalla partecipazione al collegio di grandi elettori incaricati di procedere all'elezione del senato in Francia, di cui all'articolo 5, paragrafo 4, non intende affatto rimettere in questione il diritto di voto e di eleggibilità nelle elezioni comunali quale risulta dall'articolo 8 B, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea.

### **Dichiarazione a verbale del Consiglio relativa alla dichiarazione della delegazione belga sull'articolo 12, paragrafo 2**

Il Consiglio prende atto della seguente dichiarazione della delegazione belga:

### **Dichiarazione a verbale della delegazione belga sull'articolo 12, paragrafo 2**

Il Belgio dichiara che, ove si avvalga della deroga di cui all'articolo 12, paragrafo 2, questa sarà applicata soltanto in taluni dei comuni in cui il numero degli elettori di cui all'articolo 3 supera il 20% del corpo elettorale e in cui una situazione specifica giustifichi, a giudizio del governo federale belga, una siffatta deroga eccezionale.

### **Dichiarazione a verbale del Consiglio relativa alla dichiarazione della Commissione sull'articolo 13**

Il Consiglio prende atto della seguente dichiarazione della Commissione:

#### **Dichiarazione a verbale della Commissione relativa all'articolo 13**

La Commissione dichiara che rivolgerà particolare attenzione all'evoluzione dell'elettorato dopo l'entrata in vigore della direttiva, fenomeno che potrebbe creare problemi specifici per taluni Stati membri.

#### **Dichiarazione a verbale della delegazione greca sull'articolo 13**

Vista la sua posizione geografica, la Grecia annette particolare importanza alla relazione che la Commissione redigerà in conformità dell'articolo 13.

Essa confida che, dopo l'entrata in vigore della direttiva, la Commissione, tenendo conto dell'evoluzione dell'elettorato negli Stati membri, valuti i problemi specifici che questi dovranno eventualmente affrontare.

#### **Dichiarazione a verbale della delegazione spagnola su Gibilterra**

A norma della direttiva 94/80/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, il Regno di Spagna dichiara che, qualora il Regno Unito decida di estenderne l'applicazione a Gibilterra, tale estensione lascerà impregiudicata la posizione spagnola riguardo a Gibilterra.

## **D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 <sup>(1)</sup>.**

**Attuazione della *direttiva 94/80/CE* concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.**

*(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 aprile 1996, n. 88.*

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 11 della *legge 6 febbraio 1996, n. 52*, che hanno delegato il Governo a dare attuazione alla *direttiva 94/80/CE* del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza;

Ritenuto di dare attuazione alla direttiva soprarichiamata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 1996;

Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato del coordinamento delle politiche dell'Unione europea, dell'interno e per le riforme istituzionali, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. 1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea - di seguito indicati «cittadini dell'Unione» - che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.
2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:
  - a) la cittadinanza;
  - b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;
  - c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non siano già iscritti;
  - d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
3. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, resa a norma della *legge 4 gennaio 1968, n. 15*.
4. Il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro dell'Unione, nonché il relativo personale dipendente, può chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro comune.
5. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell'Unione l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilità a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.

6. Per i cittadini dell'Unione che chiedono l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50 , come sostituito dall'art. 1 del *decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 295*.

2. 1. La domanda di cui all'art. 1 è presentata all'ufficio comunale competente che provvede all'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte con la prima revisione dinamica utile.

2. Ai fini di cui al comma 1, le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a:

a) iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;

b) comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l'organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.

3. 1. In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'art. 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223* , e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il comune procede alla immediata iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione.

3. Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2.

4. 1. I cittadini dell'Unione, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.

2. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

5. 1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570* , e dalla *legge 25 marzo 1993, n. 81* :

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

3. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricasazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.

6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## **Legge 30 aprile 1999, n. 120**

### **Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.**

(G.U. 3 maggio 1999, n. 101)

#### **ART. 1**

**Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalità di voto per l'elezione del presidente della provincia**

1. *Omissis*<sup>1</sup>

2. *Omissis*<sup>2</sup>

#### **ART. 2**

**Successione dei mandati elettivi del sindaco**

*Abrogato*<sup>3</sup>

#### **ART. 3**

**Sottoscrizione dei gruppi di candidati e delle liste**

1. *Omissis*<sup>4</sup>

2. *Omissis*<sup>5</sup>

#### **ART. 4**

**Modifiche alle leggi 25 maggio 1970, n. 352, e 21 marzo 1990, n. 53**

1. *Omissis*<sup>6</sup>

2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, dopo le parole: "i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie" sono inserite le seguenti: "delle corti di appello,"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

*omissis*<sup>7</sup>.

#### **ART. 5**

**Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi**

*Omissis*<sup>8</sup>

#### **ART. 6**

**Integrazione dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81**

*Omissis*<sup>9</sup>

1 Sostituiva il primo periodo del comma 6 dell'art. 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*), successivamente abrogato dall'art. 274, lett. cc) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*).

2 Sostituiva il comma 5 dell'art. 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, successivamente abrogato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3 Il presente articolo che aggiungeva un periodo al comma 2 dell'art. 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è stato abrogato dall'art. 274, lett. pp) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4 Sostituisce il quarto comma dell'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

5 Sostituisce il comma 1 dell'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

6 Modifica il comma 3 dell'art. 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*).

7 Il testo del periodo è stato inserito nel comma 1 dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

8 Aggiunge l'art. 7-bis alla legge 25 marzo 1993, n. 81.

9 Aggiunge il comma 2-bis all'art. 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81

#### **ART. 7**

**Durata degli organi elettivi di comuni e province**

*Abrogato*<sup>10</sup>

#### **ART. 8**

**Modifica di termini per lo svolgimento delle elezioni amministrative - Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142**

1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *omissis*<sup>11</sup>;

b) all'articolo 3, comma 1, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: "quarantacinquesimo" è sostituita dalla seguente: "cinquantacinquesimo".

2. All'articolo 18, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: "quaranta" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque".

3. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è abrogato.

4. *Abrogato*<sup>12</sup>

## 5. Abrogato

### ART. 9

#### Albo degli scrutatori

1. *Omissis*<sup>13</sup>

2. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche gli elettori già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'apposito albo istituito a norma dell'articolo 5-bis della citata legge n. 95 del 1989.

3. *Omissis*<sup>14</sup>

4. *Omissis*<sup>15</sup>

5. L'articolo 5-bis della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogato.

6. *Omissis*<sup>16</sup>

### ART. 10

#### Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della commissione elettorale circondariale

1. *Omissis*<sup>17</sup>

10 Articolo abrogato dall'art. 274, lett. pp), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

11 Sostituisce gli artt. 1 e 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182.

12 Commi 4 e 5 abrogati dall'art. 274, lett. pp), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13 Sostituisce l'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (*Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'art. 53 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*).

14 Sostituisce l'art. 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95.

15 Sostituisce l'art. 4 della legge 8 marzo 1989, n. 95.

16 Sostituisce l'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95.

17 Sostituisce l'art. 24 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (*Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*).

### ART. 11

#### Adeguamento dei compensi per organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali

1. *Omissis*<sup>18</sup>

2. *Omissis*<sup>19</sup>

3. *Omissis*<sup>20</sup>

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 620 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

### ART. 12

#### Numero di scrutatori nei seggi istituiti nei Paesi dell'Unione europea

1. *Omissis*<sup>21</sup>

### ART. 13

#### Istituzione della tessera elettorale

1. Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;

b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;

c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;

d) la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;

e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identità prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191<sup>22</sup>.

18 Sostituisce l'art. 2 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (*Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione*).

19 Sostituisce l'art. 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70.

20 Aggiunge l'art. 3-bis alla legge 13 marzo 1980, n. 70.

21 Modifica il comma 1 dell'art. 33 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (*Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo*).

22 Con D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, in attuazione del presente articolo 13, è stato emanato il regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera.

#### **ART. 14**

##### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. elettorale personale a carattere permanente. Con successivo decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2000 sono stati modificati i modelli di tessera elettorale allegati al citato D.P.R. 299/2000.

## **Legge 22 Febbraio 2000, n. 28**

### **"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"**

*(G.U. n. 43 del 22 febbraio 2000)*

#### **Art. 1.**

##### **(Finalità e ambito di applicazione)**

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.

2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.

#### **Art. 2.**

##### **(Comunicazione politica radiotelevisiva)**

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.

2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.

3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione", e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

#### **Art. 3.**

##### **(Messaggi politici autogestiti)**

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti o a pagamento, di seguito denominati "messaggi".

2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.

5. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento devono offrire spazi di comunicazione politica gratuiti di cui all'articolo 2 per un tempo pari a quello dei messaggi

effettivamente diffusi nell'ambito di contenitori, che possono essere al massimo in numero di quattro. Nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla medesima emittente.

6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca la denominazione "messaggio autogestito gratuito" o "messaggio autogestito a pagamento" e l'indicazione del soggetto committente.

7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti. Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

#### **Art. 4.**

##### **(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale)**

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;

c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;

d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:

a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, nè essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;

g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente.

4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. Per le emittenti di cui al comma 5 i contenitori di cui al comma 3, lettera c), sono previsti fino a un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Ciascun soggetto politico può disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione. L'Autorità regola il riparto degli spazi per i messaggi tra i soggetti politici a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, e fissa il numero complessivo dei messaggi da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in relazione alle risorse disponibili in ciascuna regione, avvalendosi dei competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non ancora costituiti, dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

7. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito ai sensi dei commi 5 e 6, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento, fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'articolo 3 e secondo le modalità di cui alle lettere da b) a g) del comma 3 del presente articolo. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari, nell'ambito della medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo.

9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum.

11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale.

#### **Art. 5.**

##### **(Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi)**

1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.

4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto".

**Art. 6.**  
**(Imprese radiofoniche di partiti politici)**

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

**Art. 7.**  
**(Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)**

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.

**Art. 8.**  
**(Sondaggi politici ed elettorali)**

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) committente e acquirente;
- c) criteri seguiti per la formazione del campione;
- d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- f) domande rivolte;
- g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

**Art. 9.**  
**(Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione)**

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

## **Art. 10.**

### **(Provvedimenti e sanzioni)**

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:

- a) all'Autorità;
- b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;
- c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
- d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi da 3 a 7, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge:

- a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito o a pagamento, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche;
- b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:

- a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;
- b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

10. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronuncia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronuncia sulla domanda di sospensione nella prima

camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.

**Art. 11.**

**(Obblighi di comunicazione)**

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

**Art. 12.**

**(Copertura finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 13.**

**(Abrogazione di norme)**

1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.

**Art. 14.**

**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**

### **Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**

*(G.U. n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162)*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli enti locali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 2000;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

#### **PARTE PRIMA**

##### **Ordinamento istituzionale**

##### **Titolo I**

##### **Disposizioni generali**

##### **ART. 1**

###### **Oggetto**

1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

##### **ART. 2**

###### **Ambito di applicazione**

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

##### **ART. 3**

###### **Autonomia dei comuni e delle province**

1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

## **ARTT. 4-5**

*Omissis*

## **ART. 6**

### **Statuti comunali e provinciali**

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Dopo l'espletamento, del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

## **ART. 7**

### **Regolamenti**

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

## **ART. 7-BIS**

*Omissis*

## **ART. 8**

### **Partecipazione popolare**

1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo, all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

## **ARTT. 9-12**

*Omissis*

## **Titolo II**

### **Soggetti**

#### **Capo I**

#### **Comune**

## **ART. 13**

- 1 L'art. 7-bis, recante sanzioni amministrative nei casi di violazione delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali, è stato introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*).

*Omissis*

#### **ART. 14**

##### **Compiti del comune per servizi di competenza statale**

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

#### **ART. 15**

##### **Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni**

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.
2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.
4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

#### **ART. 16**

*Omissis*

#### **ART. 17**

##### **Circoscrizioni di decentramento comunale**

1. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.

#### **ART. 18**

*Omissis*

#### **Capo II**

#### **Provincia**

#### **ARTT. 19-20**

*Omissis*

#### **ART. 21**

##### **Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali**

1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.
2. Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di circondario, lo statuto della provincia può demandare ad un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, e la previsione della nomina di un presidente del circondario indicato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei sindaci e componente del consiglio comunale di uno dei comuni appartenenti al circondario. Il presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento. Al presidente del circondario si applicano le disposizioni relative allo status del presidente del consiglio di comune con popolazione pari a quella ricompresa nel circondario.
3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:
  - a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;

- b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;
  - c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;
  - d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
  - e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;
  - f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;
  - g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.
4. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 3.

## **ARTT. 22-35**

*Omissis*

### **Titolo III**

#### **Organi**

##### **Capo I**

#### **Organi di governo del comune e della provincia**

### **ART. 36**

#### **Organi di governo**

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
2. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il presidente.

### **ART. 37**

#### **Composizione dei consigli**

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
  - a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
  - b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
  - c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
  - d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
  - e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
  - f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
  - g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
  - h) da 12 membri negli altri comuni.
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
  - a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
  - b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
  - c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
  - d) da 24 membri nelle altre province.
3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

### **ART. 38**

#### **Consigli comunali e provinciali**

1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico.
2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.
3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.
8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.
9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.

#### **ART. 39**

##### **Presidenza dei consigli comunali e provinciali**

1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.
2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.
4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

#### **ART. 40**

##### **Convocazione della prima seduta del consiglio**

1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco. proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.
4. La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e convocata dal presidente della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.
5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio.
6. le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.

#### **ART. 41**

##### **Adempimenti della prima seduta**

1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.
2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

#### **ARTT. 42-44**

*Omissis*

#### **ART. 45**

##### **Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali**

1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

#### **ART. 46**

##### **Elezione del sindaco e del presidente della provincia.**

##### **Nomina della giunta**

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

#### **ART. 47**

##### **Composizione delle giunte**

1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici unità.
2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero, di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
  - a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
  - b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

#### **ARTT. 48-50**

*Omissis*

#### **ART. 51**

##### **Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli.**

##### **Limitazione dei mandati**

1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

#### **ART. 52**

##### **Mozione di sfiducia**

1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141.

#### **ART. 53**

##### **Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia**

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.

#### **ART. 54**

##### **Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale**

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
  - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;  
*omissis*
2. -3. -4. *Omissis*
5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
10. *Omissis*

## **Capo II**

### **Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità**

#### **ART. 55**

##### **Elettorato passivo**

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.
2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

#### **ART. 56**

##### **Requisiti della candidatura**

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.

## **ART. 57**

### **Obbligo di opzione**

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

## **ART. 58**

### **Cause ostative alla candidatura**

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 7 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 179 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

## **ART. 59**

### **Sospensione e decadenza di diritto**

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 12 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.

2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.
5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modifiche ed integrazioni.

## **ART. 60**

### **Ineleggibilità**

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:
  - 1) il Capo della Polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;
  - 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
  - 3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
  - 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
  - 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
  - 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
  - 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
  - 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
  - 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
  - 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della provincia;
  - 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
  - 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

#### **ART. 61**

##### **Ineleggibilità a sindaco e presidente della provincia**

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

1) il ministro di un culto;

2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.

1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.

#### **ART. 62**

##### **Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

#### **ART. 63**

##### **Incompatibilità**

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza, rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa,

quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale,

competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente, o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

#### **ART. 64**

##### **Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta**

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.

#### **ART. 65**

##### **Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale**

1. Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

#### **ART. 66**

##### **Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere**

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

#### **ART.67**

##### **Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità**

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

#### **ART. 68**

##### **Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità**

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 60.
4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

#### **ART. 69**

##### **Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità**

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

#### **ART.70**

##### **Azione popolare**

1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia.
2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.
3. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
4. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

## Capo III

### Sistema elettorale

#### ART. 71

##### **Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti**

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.
4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.
5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
6. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.
8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.
10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.
11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.

#### ART. 72

##### **Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.
2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha

conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età.

### **ART. 73**

#### **Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

#### **ART. 74**

##### **Elezione del presidente della provincia**

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili.
3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.
5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.
8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

#### **ART. 75**

##### **Elezione del consiglio provinciale**

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo.
2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.
3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.
4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.
5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare.

Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.

10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

#### **ART. 76**

##### **Anagrafe degli amministratori locali e regionali**

1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del Ministero dell'interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali, nonché i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.

2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.

3. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.

#### **ARTT. 77-123**

*Omissis*

#### **Titolo IV**

##### **Controlli**

#### **ARTT. 124-140**

*Omissis*

#### **Capo II**

##### **Controllo sugli organi**

#### **ART. 141**

##### **Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali**

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;

- 2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
  - 3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
  - 4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
- c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
  3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
  4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
  5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
  6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
  8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno.

#### **ART. 142**

##### **Rimozione e sospensione di amministratori locali.**

1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.

#### **ART. 143**

##### **Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.**

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 330 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2 del presente articolo.

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari.

La sospensione non può eccedere la durata di 60 giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141.

#### **ART. 144**

##### **Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio**

1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

2. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale della amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento, del comitato di cui al comma 2.

#### **ARTT. 145-272**

*Omissis*

#### **Parte IV**

##### **Disposizioni transitorie ed abrogazioni**

#### **ART. 273**

##### **Norme transitorie**

1. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, e dall'articolo 33 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni dei consigli circoscrizionali e di adeguamento degli statuti, nonché quanto disposto dall'articolo 51, comma 01, quarto periodo, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. *Omissis*

3. La disposizione di cui all'articolo 5 1, comma 1, del presente testo unico relativa alla durata del mandato ha effetto dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1999, n. 120.

4. *Omissis*

5. Fino all'entrata in vigore di specifica disposizione in materia, emanata ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, resta fermo il disposto dell'articolo 19 del regio decreto marzo 1934, n. 3 83, per la parte compatibile con l'ordinamento vigente.

6. *Omissis*

7. *Omissis*

#### **ART. 274**

##### **Norme abrogate**

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

b) articoli 31 e 32 del regio decreto 7 giugno 1943 ), n. 651;

c) articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 23, commi 2 e 3, della legge 8 marzo 1951, n. 122;

d) articolo 63 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

e) articoli 6, 9, 9-bis fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste agli amministratori regionali ai sensi dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, 72, commi 3 e 4, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570;

f) legge 13 dicembre 1965, n. 1371;

g) articolo 6, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 444;

h) articolo 6, comma 3, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

i) articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

j) articolo 6, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43;

k) articolo 4, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;

l) legge 23 aprile 1981, n. 154, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali;

m) articoli 4 e 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93;

n) articolo 15, punto 4.4, limitatamente al primo periodo, articoli 35-bis e 35-ter, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

- o) legge 27 dicembre 1985, n. 816;
- p) articoli 15, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali, 15-bis e 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- q) legge 8 giugno 1990, n. 142;
- r) articolo 13-bis, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;
- s) articolo 15, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
- t) decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;
- u) articolo 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271;
- v) articoli 1 e 4 comma 2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
- w) articolo 12 commi 1, 3, 4, 5, 7 e 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
- x) articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, limitatamente a quanto riguarda le cariche di consigliere comunale, provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente e assessore di comunità montane;
- y) articoli da 44 a 47, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- z) articoli 8 e 8-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;
- aa) articolo 36-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- bb) articolo 3 del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120;
- cc) legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente agli articoli: 1, 2, 3, comma 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 10, commi 1 e 2, da 12 a 27 e 31;
- dd) articoli 1 e 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415;
- ee) decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;
- ff) articoli 1, 2 e 4 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
- gg) articolo 4, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
- hh) articoli da 1 a 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;
- ii) articolo 5, commi 8, 8-bis, 8-ter, 9, 9-bis ed 11-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437;
- jj) articolo 1, comma 89, ed articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- kk) legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente agli articoli: 4; 5 ad eccezione del comma 7; 6 commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 12 fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende sanitarie locali e ospedaliere; 10; 17, commi 8, 9 e 18, secondo periodo, da 33 a 36, 37, nella parte in cui si riferisce al controllo del comitato regionale di controllo, da 38 a 45, 48, da 51 a 59, da 67 a 80 ad eccezione del 79-bis, da 84 a 86;
- ll) articolo 2, commi 12, 13, 15, 16, 29, 30 e 31 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
- mm) articolo 4, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415;
- nn) articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 75;
- oo) articolo 9, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
- pp) articoli 2, 7 e 8, commi 4 e 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;
- qq) legge 3 agosto 1999, n. 265, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4, commi 1 e 3; 5; 6 tranne il comma 8; 7 comma 1; 8; 11 tranne il comma 13; 13, commi 1, 3 e 4; 14; 16; 17, comma 3; 18, commi 1 e 2; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26, commi da 1 a 6; 27; 28, commi 3, 5, 6 e 7; 29; 30; 32 e 33;
- rr) legge 13 dicembre 1999, n. 475, ad eccezione dell'articolo 1, comma 3, e fatte salve le disposizioni ivi previste per gli amministratori regionali.

## **ART. 275**

### **Norma finale**

1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dagli articoli contenuti nel presente capo, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.

## Legge 5 giugno 2003, n. 131

### "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 Giugno 2003)

#### Art. 1.

(omissis)

#### Art. 2.

(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.

4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte;

c) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;

d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato;

e) attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b), 247 e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;

h) adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessati;

i) individuare e disciplinare gli organi di governo delle Città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province;

- l) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;
- m) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;
- n) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;
- o) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;
- p) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;
- q) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dalle leggi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. A tale fine il Governo, in conformità ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme concernenti il nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

7. I provvedimenti collegati di cui al comma 5 non possono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Art. 3.**  
(*omissis*)

**Art. 5.**  
(*omissis*)

**Art. 6.**  
(*omissis*)

**Art. 7.**  
(*Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative*)

1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le modalità previste al numero 4) del punto II dell'Accordo del 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.

4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I decreti sono adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.

5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.

6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno.

8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.

9. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo *status* dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7 e 8, ciascuna sezione regionale di controllo, previa intesa con la Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri a carico della Regione, anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa intesa con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali.

#### **Art. 8.**

*(Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo)*

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.
6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

**Art. 9.**

*(omissis)*

**Art. 10.**

*(Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie)*

1. In ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:
  - a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie;
  - b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo;
  - c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  - d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;
  - e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
  - f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;
  - g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli *standard* e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il rappresentante dello Stato si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo.
4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.
5. Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione.

6. Ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione.
7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali.
8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole da: «autonomie locali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «autonomie locali, nonché dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri».
9. All'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il primo comma è sostituito dal seguente:  
«Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga»;
  - b) i commi secondo e terzo sono abrogati;
  - c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promulgazione delle leggi regionali».
10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; l'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione del comma 3; l'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale.

#### **Art. 11.**

*(Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)*

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi dell'articolo 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari.

#### **Art. 12.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Legge 6 novembre 2003, n. 313

### Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali

#### Art. 1.

1. Prima dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è inserita la seguente rubrica:

#### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA.

2. Dopo l'articolo 11 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è inserito il seguente Capo:

#### Capo II

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE EMITTENTI LOCALI.

Art. 11-bis. - (*Ambito di applicazione*) - 1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.

Art. 11-ter. - (*Definizioni*) - 1. Ai fini del presente Capo si intende:

a) per "emittente radiofonica e televisiva locale", ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;

b) per "programma di informazione", il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;

c) per "programma di comunicazione politica", ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni.

Art. 11-quater. - (*Tutela del pluralismo*). - 1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.

2. Al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.

4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è immediatamente trasmesso all'Autorità, che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.

5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorità. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle comunicazioni.

Art. 11-*quinquies*. - (*Vigilanza e poteri dell'Autorità*) - 1. L'Autorità vigila sul rispetto dei principi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-*quater*, nonché delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorità medesima.

2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità, di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-*quater* e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.

3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

4. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

Art. 11-*sexies*. - (*Norme regolamentari e attuative dell'Autorità*) - 1. L'Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo.

Art. 11-*septies*. - (*Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali*) - 1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-*quater*, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8».

3. Prima dell'articolo 12 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è inserita la seguente rubrica:

### Capo III

#### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 2.

1. Con effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, alla medesima legge n. 28 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: «o a pagamento»;

b) il comma 5 dell'articolo 3 è abrogato;

c) al comma 6 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: «la denominazione "messaggio autogestito gratuito" o "messaggio autogestito a pagamento" e»;

d) al comma 7 dell'articolo 3 è soppresso il secondo periodo;

e) i commi 6 e 7 dell'articolo 4 sono abrogati;

f) al comma 8 dell'articolo 4 sono soppresse le parole: «e locali»;

g) all'alinea del comma 4 dell'articolo 10, le parole: «da 3 a 7» sono sostituite dalle seguenti: «3 e 4»;

h) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 10 sono soppresse le parole: «o a pagamento».

Art. 3.

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 5 della medesima legge n. 28 del 2000.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## **Legge 2 marzo 2004, n. 61**

### **Norme in materia di reati elettorali.**

*(G.U. n. 59 del'11 marzo 2004)*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

#### **ART. 1**

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 100, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro";

b) all'articolo 106, le parole: "con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti:

"con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro".

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90:

1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro";

2) il quarto comma è abrogato;

b) all'articolo 93:

1) le parole: ", ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura" sono soppresse;

2) è aggiunto, infine, il seguente comma:

"Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1619-2451-2676-bis):

**Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall'aula il 10 luglio 2003, degli articoli 2 e 3 del testo risultante dall'unificazione del disegno di legge presentato dall'on. Stucchi (atto n. 1619) il 21 settembre 2001 con il disegno di legge presentato dall'on. Vitali ed altri (atto n. 2451) il 28 febbraio 2002 e con il disegno Di legge presentato dall'on. Dussin ed altri (atto n. 2676) il 19 aprile 2002.**

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 24 gennaio 2002.  
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 28, 29, 30 maggio 2002; il 4, 25 giugno 2002; il 4, 9, 17, 23 luglio 2002; il 15, 16, 17 ottobre 2002; il 3, 11, 17, 18, 19 dicembre 2002; il 15, 21, 23 gennaio 2003.

Relazione scritta presentata il 23 gennaio 2003 (atto n. 1619-2451-2676/A - relatore on. Saponara).

Esaminato in aula il 27 gennaio 2003; il 10 luglio 2003 ed approvato il 15 luglio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2414):

Assegnato alla 1<sup>a</sup> commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 luglio 2003 con parere della commissione 2<sup>a</sup>.

Esaminato dalla 1<sup>a</sup> commissione, in sede referente, il 30 settembre 2003; il 1° ottobre 2003; il 4 dicembre 2003.

Esaminato in aula il 4 febbraio 2004 ed approvato il 5 febbraio 2004.

*Avvertenza:*

*Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art.1, comma 1, lettera a): - Il testo dell'art. 100 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, coì' come modificato dalla presente legge, è il seguente:*

*«Art. 100 (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74). - Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da L.600.000 a L.4.000.000.*

*Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati, alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto.*

*Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.*

*Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.»*

*Nota all'art. 1, comma 1, lettera b):- Il testo dell'art. 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361, del 1957, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:*

*«Art. 106 (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80). - L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.»*

*Nota all'art. 1, comma 2, lettera a):- Il testo dell'art. 90 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:*

*«Art. 90 (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83). - Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da L.600.000 a L.4.000.000.*

*Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.*

*Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.»*

*Nota all'art. 1, comma 2, lettera b), numeri 1) e 2): - Il testo dell'art. 9 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:*

*«Art. 93 (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86). - Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale o da' il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L.4.000.000.*

*Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.»*

## TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 Febbraio 2008, n. 24

Testo del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 16 febbraio 2008), coordinato con la [legge di conversione 27 febbraio 2008, n. 30](#) (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008».

(GU n. 51 del 29-2-2008)

### Art. 1.

**Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.**

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 7, comma 1, le parole: «composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello» sono sostituite dalle seguenti: «composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.»;

b) all'art. 12, comma 3, dopo le parole: «gli uffici consolari inviano» sono inserite le seguenti: «, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità,»; al medesimo comma 3 sono sopresse le seguenti parole: «, il testo della presente legge»;

c) all'art. 13, comma 1, le parole: «un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori» sono sostituite dalle seguenti: «un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori»;

d) all'art. 13, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3.

L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente, dal segretario e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.»;

e) all'art. 14, comma 3, lettera d), numero 2), le parole:

«appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed» sono sopresse. Conseguentemente, le tabelle B e D allegate alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono sostituite dalle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto.

(( 1-bis. Il termine per esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'art. 4, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, decorre, con riferimento allo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».)

### Art. 2.

**Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.**

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli elettori italiani residenti all'estero, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell'anno 2008, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per le circoscrizioni del territorio nazionale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

a) personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;

b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a sei mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'art. 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi.

2. Gli elettori di cui alla lettera a) del comma 1, appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, se già effettivi sul territorio nazionale a grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa lettera a), compresi gli appartenenti alle Forze di polizia, nonché quelli di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione della Camera dei deputati e la circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano apposita domanda, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di

iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo della propria dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, fanno pervenire la domanda all'Amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei richiedenti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo del presente comma, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive domande entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.

4. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la domanda per esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e la presenza, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, all'estero da almeno tre mesi.

5. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che, ai sensi del presente articolo, hanno fatto pervenire la domanda per esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione in cui non trova applicazione la modalità del voto per corrispondenza, a provvedere ad apposita annotazione sulle medesime liste. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione ed il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. Gli uffici consolari iscrivono i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in un apposito elenco, distinto per circoscrizioni elettorali della Camera dei deputati.

6. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno fatto pervenire la domanda per esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero, possono revocarla mediante espressa dichiarazione, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia.

L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.

7. Gli elettori che hanno revocato la domanda ai sensi del comma 6 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire la domanda nei termini e con le modalità previsti dai commi 3 e 4, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza ed ivi esercitano il proprio diritto di voto per le circoscrizioni del territorio nazionale in cui è compresa la sezione di assegnazione. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza che non hanno revocato la domanda nei termini e con le modalità previsti al comma 6, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 2, primo periodo, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del Comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.

8. Il Ministero dell'interno, non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, consegna, per gli elettori che esercitano il diritto di voto per le circoscrizioni di Roma, al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali relative alla circoscrizione della Camera dei deputati e alla circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che viene inviato all'elettore temporaneamente all'estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali delle circoscrizioni indicate al primo periodo e la relativa busta, le liste dei candidati, la matita copiativa, nonché una busta affrancata recante l'indirizzo del competente ufficio consolare. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate

dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

9. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al delegato del sindaco del comune di Roma le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco di cui al comma 5, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

10. Per gli elettori che esercitano il diritto di voto per circoscrizioni diverse da quella di Roma di cui al comma 2, primo periodo, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'elettore all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, ai delegati dei sindaci dei comuni interessati. Si intendono per comuni interessati quelli in cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale della Camera dei deputati di cui alla tabella A allegata al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Per i reparti aventi sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano i comuni interessati sono quelli di Trento e di Bolzano. Le intese di cui al presente comma sono effettuate anche per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera a), che votano per corrispondenza per le circoscrizioni in cui è compreso il comune di Roma, nonché agli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi, anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'art. 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo art. 19.

11. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori temporaneamente all'estero sono scrutinate negli uffici elettorali di sezione individuati, entro e non oltre il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, in un elenco approvato dalla Commissione elettorale circondariale dei comuni interessati, su proposta dell'ufficiale elettorale dei rispettivi comuni. Con le stesse modalità ed entro il medesimo termine, vengono istituiti fino ad un massimo di tre seggi speciali nei comuni interessati, ciascuno dei quali è composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio. I plichi contenenti le schede votate, pervenuti ai delegati dei sindaci dei comuni interessati, sono dai medesimi delegati proporzionalmente distribuiti ai seggi speciali. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale congiunto da parte dei delegati e dei presidenti dei seggi speciali. Successivamente, i seggi speciali procedono al compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, alle quali possono assistere i rappresentanti di lista designati presso ciascuno di essi. L'atto di designazione dei rappresentanti di lista è presentato con le modalità e nei termini di cui all'art. 25, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e comunque non oltre le ore 9 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale.

12. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, i delegati dei sindaci dei comuni interessati consegnano ai presidenti dei seggi speciali gli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 5, quinto periodo.

13. A partire dalle ore 9 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, il presidente del seggio speciale procede alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio dal delegato del sindaco. Coadiuvato dal segretario, il presidente:

a) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale congiunto di consegna dei plichi;

b) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta esterna contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la busta interna nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad un elettore incluso nell'elenco consolare degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza;

3) accerta che la busta interna, contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento;

4) annulla le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato più di una volta, o di un elettore non inserito nell'elenco consolare, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la scheda o le schede annullate in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

5) forma plichi sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, contenenti ciascuno centocinquanta buste interne validamente inviate dagli elettori.

14. Delle operazioni descritte al comma 13 il presidente del seggio speciale redige apposito verbale. I plichi contenenti le buste con le schede di cui al comma 13, lettera b), numero 5), formati dal presidente del seggio speciale unitamente a verbale di accompagnamento, sono presi in consegna dal delegato del sindaco che, anche a mezzo di propri incaricati, distribuisce un plico a ciascuno degli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del primo periodo del comma 11, fino ad esaurimento dei plichi stessi.

15. Gli uffici elettorali di sezione, individuati ai sensi del primo periodo del comma 11, procedono alle operazioni di spoglio delle schede votate dagli elettori di cui al comma 1. A tale fine:

a) il presidente procede all'apertura del plico formato dal seggio speciale, previa verifica dell'integrità del medesimo, accertando che il numero delle buste contenute nel plico sia corrispondente a quello indicato nel verbale di accompagnamento;

procede successivamente all'apertura delle singole buste, imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

b) uno scrutatore, individuato dal presidente, appone la propria firma sul retro di ciascuna scheda e la inserisce nell'urna, una per la Camera dei deputati ed una per il Senato della Repubblica, in uso presso l'ufficio elettorale di sezione anche per contenere le schede votate presso il medesimo ufficio;

c) procede, per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati, allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate per la medesima elezione presso l'ufficio elettorale di sezione;

d) procede, per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati, alla verbalizzazione unica del risultato dello scrutinio delle schede votate presso il medesimo ufficio e delle schede votate all'estero.

16. Alle operazioni di scrutinio delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza si applicano le disposizioni in vigore per lo scrutinio delle schede votate nel territorio nazionale, in quanto non diversamente disposto dal comma 15. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero e dello svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

17. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

### **Art. 3.**

#### **Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE**

1. In occasione delle elezioni politiche nell'anno 2008, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri, che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci. Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

### **Art. 4.**

#### **Esonero dalle sottoscrizioni delle liste**

1. Per le elezioni politiche nell'anno 2008, in deroga ai primi due periodi del comma 2 dell'art. 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

1957, n. 361, e successive modificazioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell'art. 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nessuna sottoscrizione é richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti ((nel Parlamento con almeno due componenti,)) ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale rappresentatività é attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi.

#### **Art. 5.**

##### **Turno annuale ordinario delle elezioni amministrative nell'anno 2008**

1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2008, tra il 1° aprile ed il 15 giugno.

2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine indicato dall'art. 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, é posticipato al 27 febbraio 2008 e le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia presentate al consiglio nei sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento delle Camere diventano, in deroga a quanto previsto dall'art. 53, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, efficaci ed irrevocabili il 26 febbraio 2008.

3. Le dimissioni presentate anteriormente al periodo indicato nel comma 2 e non ancora efficaci ed irrevocabili diventano efficaci ed irrevocabili il 26 febbraio 2008.

4. I comuni sciolti ai sensi dell'art. 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1, qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il termine antecedente a quello fissato per la votazione.

#### **Art. 6.**

##### **Commissioni elettorali circondariali**

1. In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni elettorali circondariali, da svolgere entro tempi determinati e previsti dai procedimenti elettorali connessi alle consultazioni politiche ed amministrative nell'anno 2008, il prefetto, al fine di assicurare comunque il quorum funzionale alle medesime commissioni, designa al presidente della Corte di appello funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza ed impedimento degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'art. 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

#### **Art. 7.**

##### **Copertura finanziaria**

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, ((pari a 3.932.881,10 euro per l'anno 2008,)) si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei ((referendum,)) iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare».

#### **Art. 8.**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

## COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

### PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2008

**Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previste per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle candidature.**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»;

Premesso:

- che nei giorni 13 e 14 aprile 2008 avranno luogo le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- visto, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», l'art. 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
- visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 3 del testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;
- viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
- vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
- visti, quanto alla disciplina delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, nonché la legge 27 dicembre 2001, n. 459;
- consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella seduta del 13 febbraio 2008;
- considerato altresì che a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere e della convocazione dei comizi elettorali, disposti con decreti firmati dal Presidente della Repubblica in data 6 febbraio 2008, essendo quindi incominciata formalmente la campagna elettorale ai sensi della legge n. 28/2000 in vista delle prossime elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare ha ritenuto di disciplinare con la massima urgenza e sollecitudine la fase già in corso, compresa tra la data di indizione dei comizi elettorali e lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle candidature;
- considerato che visti i tempi e le modalità della presentazione delle candidature e dell'espressione di voto, occorre provvedere a disciplinare, per la circoscrizione estero, le trasmissioni di comunicazione politica e di informazione anche per la parte relativa al periodo successivo alla presentazione delle liste;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

#### **Art. 1.**

##### **Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni**

1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici

dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 13 e 14 aprile 2008, sino al decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

## **Art. 2.**

### **Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale**

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI avente ad oggetto le trasmissioni di cui al presente provvedimento ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto a norma dell'art. 3, comma 2. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'art. 6 del presente provvedimento, nonché le interviste di cui all'art. 7 e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3, anche in sede regionale;

b) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, mediante i notiziari e gli altri programmi a contenuto informativo, di cui all'art. 4, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge;

c) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

## **Art. 3.**

### **Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI**

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

c) nei confronti delle forze politiche, diverse da a) e b) che costituiscono in seno al Gruppo Misto della Camera o del Senato, una componente di almeno due parlamentari;

d) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), c) che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

e) nei confronti del Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

3. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e di cui all'art. 6, i tempi sono ripartiti per il 50% e in modo paritario ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), b) e c) e per il 50% tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), in proporzione alla loro forza parlamentare.

4. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni,

purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

5. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge.

## **Art. 4.**

### **Informazione**

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai, e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, debbono garantire la presenza dei soggetti politici di cui all'art. 3, comma 2, uniformandosi con particolare rigore ai

criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche.

3. In particolare i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati ed esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da

soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Inoltre essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, o di esponenti politici.

4. Nel periodo disciplinato dal presente regolamento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

5. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

6. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, ed informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.

#### **Art. 5.**

##### **Illustrazione delle modalità di presentazione delle liste**

1. A far luogo almeno dal quinto giorno successivo alla approvazione della presente delibera, la RAI predisponde e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 1 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili, con apposito spot diffuso con la medesima frequenza, nelle stesse fasce orarie.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

#### **Art. 6.**

##### **Tribune elettorali**

1. In riferimento alle elezioni politiche previste per il 13 e il 14 aprile 2008, la RAI organizza e trasmette, nella fascia oraria dalle ore 17 alle ore 19, e comunque evitando la coincidenza con gli altri programmi a contenuto informativo della Rai, Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna organizzata con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti delle diverse forze politiche.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2, secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 3.

3. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, commi 4, 5 e 6.

4. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

7. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

9. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione di RAI Parlamento, che riferisce alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 9.

#### **Art. 7.**

##### **Interviste dei rappresentanti delle diverse forze politiche**

1. La RAI predisponde e trasmette, nel periodo oggetto della presente delibera, in aggiunta alle Tribune di cui all'art. 6, una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi a contenuto informativo.

2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista RAI, ha una durata di cinque minuti ed è trasmessa tra le ore 22,30 e le ore 23,30.

Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

4. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti politici presenti nel Parlamento europeo seguite da quelli presenti nel Parlamento italiano. L'ordine di trasmissione delle interviste è determinato secondo il numero dei rappresentanti nella sede parlamentare di ciascun soggetto politico, in ordine crescente. In caso di pari rappresentanti si procede per sorteggio.

#### **Art. 8.**

##### **Trasmissioni per la circoscrizione estero**

1. A far luogo almeno dal terzo giorno successivo all'approvazione della seguente delibera, la Direzione di Rai International, sentita la Direzione di RAI Parlamento, nel rispetto della missione editoriale assegnatagli dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Convenzioni Stato-Rai, decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1997 e decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002), predispone una scheda televisiva che sarà trasmessa da Rai International e da Rai Uno e il cui testo sarà pubblicato sul sito web della RAI, nonché una scheda radiofonica, trasmessa nei

programmi nazionali di Radio Uno e nelle trasmissioni per gli italiani all'estero, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle liste nella circoscrizione estero. Altresì, le reti RAI che trasmettono in chiaro in Europa sono tenute a predisporre e a trasmettere una scheda televisiva e radiofonica che illustra le principali caratteristiche delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica previste per il 13 e 14 aprile, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di voto per i cittadini italiani residenti in Italia, nonché ai tempi e alle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero per i cittadini italiani residenti all'estero.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari e i programmi di approfondimento diffusi da Rai International e dai canali nazionali della RAI ricevuti all'estero pongono particolare cura nell'assicurare un'informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione estero sul dibattito politico, sulle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero e sulle modalità di partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale.

3. La Direzione di Rai International, sentita la Direzione di RAI Parlamento, realizza almeno due Tribune elettorali televisive e due radiofoniche per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione estero di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n.

459, con la partecipazione dei rappresentanti delle liste ammesse alle elezioni. Tali Tribune sono trasmesse secondo modalità idonee a garantirne la fruizione da parte di tutti gli elettori della circoscrizione estero. In particolare, per quanto riguarda le Tribune televisive, esse sono trasmesse da Rai International e devono essere replicate con collocazioni in palinsesto tali da garantire la visione di più repliche, in orari di maggiore ascolto su tutta la superficie dei territori delle ripartizioni alle quali si riferisce ciascuna Tribuna. Le Tribune elettorali riferite alla ripartizione a) e alla ripartizione d) della circoscrizione estero, di cui al predetto comma 1 dell'art. 6 della legge n. 459 del 2001, sono anche trasmesse almeno due volte ciascuna da RAIUNO in orari di maggiore ascolto.

4. Al fine di garantire agli elettori della circoscrizione estero la possibilità di seguire lo svolgimento della campagna elettorale radiotelevisiva in Italia, la RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui agli articoli 6 e 7 siano ritrasmesse all'estero, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto, ed assicura che le stesse trasmissioni siano, per quanto possibile, collocate in palinsesto su RAIUNO.

5. Nei venti giorni precedenti il primo giorno previsto per le votazioni nelle circoscrizioni estero, Rai international è tenuta a predisporre una striscia a cadenza settimanale della durata di quindici minuti che informi sulle iniziative adottate e comunicate alla rete dalle liste elettorali durante la campagna elettorale. Tale trasmissione andrà in onda su RAIUNO e Rai international in orari di maggiore ascolto.

#### **Art. 9.**

##### **Comunicazioni e consultazione della Commissione**

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

#### **Art. 10.**

##### **Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale**

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base quindicinale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti disequilibri nei programmi a contenuto informativo non

giustificati da oggettive esigenze informative, la Direzione generale della Rai é chiamata a richiedere alla testata interessata la correzione della linea informativa.

3. La violazione della presente disciplina, fermi restando i diritti dei soggetti politici e le conseguenze sul piano del diritto comune, costituisce inosservanza degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Roma, 20 febbraio 2008

Il presidente: Landolfi

# AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

**Delibera n. 33/08/CSP**

**Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e il termine ultimo per la presentazione delle candidature.**

*(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 25 febbraio 2008)*

## L'Autorità

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 febbraio 2008, in particolare nella sua prosecuzione del 21 febbraio 2008;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica"; come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione" ed, in particolare, l'articolo 7, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica";

VISTI la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero" e il regolamento di attuazione contenuto nel D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104;

VISTA la legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica";

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme per la risoluzione dei conflitti di interessi", come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1 febbraio 2006, recante "Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali";

RILEVATO che nei giorni 13 e 14 aprile 2008 avranno luogo le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in data 13 febbraio 2008;

CONSIDERATO che, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere e della convocazione dei comizi elettorali, disposti con decreti del Presidente della Repubblica in data 6 febbraio 2008, per effetto dei quali è incominciata formalmente la campagna elettorale ai sensi della legge n. 28 del 2000 in vista delle prossime elezioni della Camera dei

Deputati e del Senato della Repubblica, occorre disciplinare la fase in corso, compresa tra la data di indizione dei comizi elettorali e lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle candidature;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

**Delibera**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **(Finalità e ambito di applicazione)**

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 13 e 14 aprile 2008, e trovano applicazione sino al decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature. Esse si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica.
2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

### **Articolo 2**

#### **(Soggetti politici)**

1. Ai fini del successivo Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici sino al decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature:
  - a. le forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
  - b. le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;
  - c. le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che costituiscono in seno al Gruppo Misto della Camera o del Senato, una componente di almeno due parlamentari;
  - d. le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), c) che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
  - e. il Gruppo Misto della Camera dei deputati e il Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

## **TITOLO II - RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA**

### **Capo I - Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali**

#### **Articolo 3**

##### **(Riparto degli spazi di comunicazione politica)**

1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alla consultazione elettorale nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sino al decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature, sono ripartiti per il cinquanta per cento e in modo paritario ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) e per il cinquanta per cento tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), in proporzione alla loro forza parlamentare.
2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purchè ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. E' altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 1:00 del giorno successivo.
5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

#### **Articolo 4**

##### **(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)**

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
  - a. rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EN, reso disponibile nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: [www.agcom.it](http://www.agcom.it).
  - b. inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EN, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

#### **Articolo 5**

##### **(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali)**

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, debbono garantire la presenza dei soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche.
3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati ed esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Inoltre essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, o di esponenti politici.
4. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.
5. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
6. Le emittenti radiotelevisive nazionali private sono tenute a comunicare all'Autorità, con cadenza settimanale, il calendario delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati ed informano altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.
7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
8. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

## **Articolo 6**

### **(Programmi diffusi all'estero)**

1. Le emittenti televisive nazionali private i cui programmi sono diffusi all'estero pongono particolare cura nell'assicurare un'informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione estero, sul dibattito politico, sulle informazioni relative al sistema elettorale, sulle modalità di espressione del voto nella medesima circoscrizione e sulle modalità di partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale.
2. Le emittenti televisive nazionali private i cui programmi sono ricevuti all'estero assicurano adeguata informazione ai cittadini che votano nella circoscrizione estero.
3. In caso di soggetti esercenti più reti televisive con diffusione o ricezione all'estero, gli adempimenti di cui al presente articolo si intendono riferiti alla rete di maggior copertura ed ascolto.

## **Capo II - Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali**

## **Articolo 7**

### **(Programmi di comunicazione politica)**

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo di vigenza della presente delibera devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
2. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.
3. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
5. E' possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

## **Articolo 8**

### **(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)**

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
  - a. rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EN resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: [www.agcom.it](http://www.agcom.it);
  - b. inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EN resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

## **Articolo 9**

### **(Messaggi politici autogestiti a pagamento)**

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
3. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
  - a. le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
  - b. le modalità di prenotazione degli spazi;
  - c. le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
  - d. ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.
10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "Messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.
12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

#### **Articolo 10**

##### **(Trasmissioni in contemporanea)**

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

#### **Articolo 11**

##### **(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali)**

1. Nei programmi di informazione, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alla consultazione elettorale, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dal citato codice di autoregolamentazione.
2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all'articolo 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera q), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

### **Capo III - Disposizioni particolari**

#### **Articolo 12**

##### **(Circuiti di emittenti radiotelevisive locali)**

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al

rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

#### **Articolo 13**

##### **(Imprese radiofoniche di partiti politici)**

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

#### **Articolo 14**

##### **(Conservazione delle registrazioni)**

1. Le emittenti radiotelesive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo di vigenza della presente delibera per i tre mesi successivi alla conclusione della campagna elettorale e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, della legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate ai sensi dal presente provvedimento.

### **TITOLO III - STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

#### **Articolo 15**

##### **(Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)**

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
  - a. le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
  - b. le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;
  - c. ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

#### **Articolo 16**

##### **(Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)**

1. I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio elettorale" con l'indicazione del soggetto politico committente.
2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

#### **Articolo 17**

##### **(Organi ufficiali di stampa dei partiti)**

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste e candidati.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, candidati.

### **TITOLO IV - SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI**

#### **Articolo 18**

##### **(Divieto di sondaggi politici ed elettorali)**

1. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici, da chiunque divulgata, deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio: +ù
  - a. il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
  - b. il committente e l'acquirente del sondaggio;
  - c. i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non rappresentativo";
  - d. il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
  - e. il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;
  - f. il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
  - g. la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
  - h. la data in cui è stato realizzato il sondaggio.
2. I sondaggi di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri [www.sondaggipoliticoelettorali.it](http://www.sondaggipoliticoelettorali.it), ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
3. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.
4. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 appare in apposito sottotitolo a scorrimento a caratteri leggibili.
5. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.
6. Quando emittenti o organi di stampa diffondono la notizia, da chiunque divulgata, dell'esistenza di un sondaggio, devono precisare se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità sopra indicate, cui la legge condiziona la loro diffusione. Nel caso in cui tali precisazioni non siano state date all'atto della diffusione della notizia del sondaggio, le emittenti e gli organi di stampa devono, se l'autore della notizia le fornisce, riportare, entro 24 ore, le precisazioni integrative richieste dalla legge sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati. In caso contrario essi sono tenuti a diffondere, con le stesse modalità di cui sopra, la precisazione che si tratta di sondaggio non rispondente alle prescrizioni di legge.

## TITOLO V - VIGILANZA E SANZIONI

### Articolo 19

#### (Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni)

1. Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti all'articolo 14, i seguenti compiti:
  - a. di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
  - b. di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.

### Articolo 20

#### (Procedimenti sanzionatori)

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 10 e 11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.
3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e va accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.
5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.
6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio avvia l'istruttoria, dando comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili.
7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa. Adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all'Autorità.
8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non si siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.
9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito degli stessi atti e supporti presso gli uffici del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità medesima.

11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
12. Gli Ispettorati Territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, o, ove non costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
13. Le emittenti radiotelevisive private nazionali e gli organi di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.
14. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, comma 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell'articolo 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa quotidiana sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento medesimo.
16. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.
17. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relative allo svolgimento delle campagne per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica di cui alla presente delibera nei confronti delle imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 1) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e che fanno capo al titolare di cariche di governo e ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi, procede all'esercizio della competenza attribuita dalla legge 20 luglio 2004, n. 215 in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è resa disponibile nel sito web della stessa Autorità: [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 21 febbraio 2006

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE  
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola

Pubblicazione del Centro Studi e documentazione per le Autonomie locali –  
Osservatorio Elettorale.

Già pubblicati nel corso del 2008:

- *Guida ai finanziamenti regionali, vol. 16*
- *I referendum elettorali*
- *Glossario elettorale*
- *Elezioni politiche 13-14 aprile 2008 Vademecum elettorale n. 1*

Per richiedere copia delle pubblicazioni, si invitano i lettori a  
contattare i numeri telefonici indicati nel retro-copertina.